



29 gennaio 2020

Revisione del Codice di procedura civile (Migliorare la praticabilità e l'attuabilità)

Riassunto dei risultati della consultazione

Indice

1	In generale	6
2	Elenco dei partecipanti	7
3	Osservazioni generali	7
3.1	Approvazione di principio	7
3.2	Rifiuto di principio.....	7
3.3	Nessuna posizione di principio.....	7
3.4	Proposte dell'avamprogetto ritenute insufficienti	7
4	Pareri sulle principali proposte dell'avamprogetto.....	8
4.1	Regole in materia di spese processuali.....	8
4.1.1	Pareri espressi nelle osservazioni generali	8
4.1.2	Sintesi dei pareri.....	10
4.2	Tutela giurisdizionale collettiva: azione collettiva estesa e transazione di gruppo	10
4.2.1	Pareri espressi nelle osservazioni generali	10
4.2.2	Sintesi dei pareri.....	12
4.3	Coordinamento delle procedure: estensione del litisconsorzio, del cumulo di azioni, della domanda riconvenzionale e dell'azione di chiamata in causa	13
4.4	Diritto di rifiutare la collaborazione per i giuristi d'impresa	13
4.5	Integrazione selettivo della giurisprudenza del Tribunale federale e sviluppo della procedura di conciliazione	14
4.6	Altre modifiche richieste	14
5	Osservazioni sui singoli articoli.....	15
5.1	Osservazioni sulla sostituzione di un'espressione	15
5.2	Art. 5 cpv. 1 lett. j e k	15
5.3	Art. 6 cpv. 2 lett. c, 3, 6 e 7	16
5.4	Art. 16a	17
5.5	Art. 51 cpv. 3.....	17
5.6	Art. 60a	17
5.7	Art. 70 cpv. 2.....	18
5.8	Art. 71	19
5.9	Art. 81 cpv. 1 e 3.....	20
5.10	Art. 82 cpv. 1.....	20
5.11	Art. 89 cpv. 1, 2 lett. c e d, e 3.....	21
5.12	Art. 89a	23
5.13	Art. 90	26
5.14	Art. 96.....	27
5.15	Art. 97	28
5.16	Art. 98.....	28
5.17	Art. 101 cpv. 2.....	30
5.18	Art. 106 cpv. 1, 1 ^{bis} e 3	30
5.19	Art. 107 cpv. 1 lett. g	31
5.20	Art. 109 cpv. 1.....	31
5.21	Art. 111 cpv. 1 e 2.....	31
5.22	Art. 115a	32
5.23	Art. 118 cpv. 2.....	32
5.24	Art. 125 lett. b	33
5.25	Art. 127 cpv. 1.....	33
5.26	Art. 143 cpv. 1 ^{bis}	34
5.27	Art. 149	35

5.28	Art. 160a	35
5.29	Art. 177	36
5.30	Art. 198 cpv. 1 lett. f e i, e 2	37
5.31	Art. 206 cpv. 4	38
5.32	Art. 209 cpv. 4	38
5.33	Art. 210 cpv. 1 e lett. c	38
5.34	Art. 224, al. 1 et 2 ^{bis}	39
5.35	Art. 236 cpv. 4	40
5.36	Art. 239 cpv. 2 e 2 ^{bis}	41
5.37	Art. 241 cpv. 4	43
5.38	Art. 243 cpv. 3	43
5.39	Art. 249 lett. a n. 5	44
5.40	Art. 250 lett. c	44
5.41	Art. 265 cpv. 4	44
5.42	Art. 266 lett. a	45
5.43	Art. 295 cpv. 2	45
5.44	Art. 296	46
5.45	Art. 314 cpv. 1 e 2	46
5.46	Art. 317 cpv. 1 ^{bis}	46
5.47	Art. 328 cpv. 1 lett. d	47
5.48	Art. 352a segg: transazione di gruppo	47
5.49	Art. 352a	47
5.50	Art. 352b	47
5.51	Art. 352c	48
5.52	Art. 352d	49
5.53	Art. 352e	49
5.54	Art. 352f	50
5.55	Art. 352g	51
5.56	Art. 352h	52
5.57	Art. 352i	52
5.58	Art. 352j	52
5.59	Art. 352k	52
5.60	Art. 372 cpv. 2	53
5.61	Art. 400 cpv. 2 ^{bis}	53
5.62	Art. 401a	54
5.63	Art. 7 cpv. 1 ^{bis} AP - LPar	54
5.64	Art. 9 cpv. 3 lett. a e 6 AP - LDis	55
5.65	Art. 135 n. 3 e 4 AP - CO	55
5.66	Art. 56 rubrica cpv. 1 lett. a e b, e 2 AP - LPM e art. 21 –AP-LPSt	55
5.67	Art. 10 cpv. 2 AP - LCSl	55
5.68	Art. 43 cpv. 1 lett. b e c AP - LCart	56
5.69	Art. 8d LDIP	56
5.70	Art. 11 dell'avamprogetto della legge sui lavoratori distaccati	57
6	Altre proposte	57
6.1	Giurisdizioni cantonali speciali per le controversie commerciali internazionali	57
6.2	Questioni procedurali nell'ambito del diritto di famiglia	57
6.2.1	Osservazioni generali (art. 271 segg. CPC)	57
6.2.2	Intervento di figli di una relazione precedente o di coniugi precedenti	57
6.2.3	Procedura applicabile in caso di procedura di divorzio in contraddittorio (art. 288 cpv. 2 e 292 cpv. 3 CPC)	57
6.2.4	Ruolo nelle procedure indipendenti in merito ai figli (art. 295 CPC)	58
6.2.5	Procedura applicabile ai figli maggiorenni (art. 296 e 303 CPC)	58
6.2.6	Procedura semplificata per le azioni di mantenimento secondo l'articolo 328 CC	58

6.2.7	Effetto sospensivo in caso di avviso ai debitori nell'ambito del diritto di famiglia (art. 315 CPC)	58
6.3	Celerità dei procedimenti, conclusione entro un periodo di tempo ragionevole	58
6.4	Azione contro ignoti	58
6.5	Stesse regole procedurali per la locazione di tutti gli immobili	59
6.6	Competenza per materia e competenza funzionale (art. 4 segg. CPC).....	59
6.6.1	Giudice in materia di consumi.....	59
6.6.2	Giudice in materia di locazione	59
6.6.3	Attrazione di competenza nel caso di cumulo di azioni soggettivo o oggettivo.....	59
6.6.4	Effetto delle norme cantonali di competenza sull'applicazione del diritto federale (art. 4 CPC).....	59
6.7	Carattere obbligatorio della proroga di foro per le controversie commerciali internazionali.....	59
6.8	Istanza cantonale unica in materia di proprietà intellettuale (art. 5 cpv. 1 lett. a CPC).....	60
6.9	Istanza cantonale unica in materia di concorrenza sleale (art. 5 cpv. 1 lett. d CPC).....	60
6.10	Primato del tipo di procedura applicabile rispetto alla competenza materiale (art. 5 CPC).....	60
6.11	Assicurazioni complementari all'assicurazione contro gli infortuni (art. 7 e 243 CPC).....	60
6.12	Introduzione della domanda in procedura errata (art. 63 cpv. 2 CPC).....	60
6.13	Rappresentanza in procedura sommaria (art. 68 cpv. 2 CPC)	60
6.14	Azione collettiva di consegna dell'utile (art. 71 CPC)	61
6.15	Azione di gruppo.....	61
6.16	Azione di responsabilità civile per lesioni corporali.....	61
6.17	Interesse degno di protezione per l'azione d'accertamento (art. 88 CPC)	61
6.18	Valore litigioso in caso di prestazioni periodiche (art. 92 cpv. 2 CPC)	61
6.19	Voce a sé stante per le spese di pubblicazione (art. 95 cpv. 2 CPC).....	61
6.20	Esenzione dalla cauzione per le spese ripetibili (art. 99 CPC).....	61
6.21	Termine suppletorio per l'anticipo o la cauzione (art. 101 cpv. 3 CPC).....	62
6.22	Esenzione dalle spese processuali (art. 113 e 114 CPC).....	62
6.22.1	Estendere la gratuità ai procedimenti in materia di diritto di locazione ..	62
6.22.2	Gratuità delle controversie in materia di diritto dei consumatori	62
6.22.3	Gratuità per le controversie relative al contratto di lavoro	62
6.22.4	Gratuità per le azioni collettive in materia di parità di trattamento	62
6.23	Gratuito patrocinio (art. 117 segg. CPC)	62
6.24	Versamento delle ripetibili in caso di gratuito patrocinio (art. 118, 122-123 CPC).....	62
6.25	Inglese come lingua del procedimento (art. 129 CPC)	63
6.26	Atti e notificazioni in forma elettronica (art. 130, 139 CPC)	63
6.27	Coordinamento delle disposizioni della LEF e del CPC in merito alle ferie e alla sospensione dei termini (art. 145 cpv. 4 CPC).....	63
6.28	Requisiti meno severi per l'assunzione di prove a titolo cautelare in una procedura collettiva (art. 158).....	63
6.29	Referto ufficiale (art. 168 segg. CPC).....	64
6.30	Interrogatorio dei testimoni, delle parti o degli esperti mediante videoconferenza	64
6.31	Eccezioni alla procedura di conciliazione (art. 198-199 CPC)	64
6.32	Procedura di conciliazione nel diritto di famiglia e dello stato civile (art. 198 CPC).....	64
6.33	Autorità paritetica di conciliazione in materia di diritto d'autore.....	65
6.34	Designazione del convenuto nelle istanze avanzate dalle persone non rappresentate da un professionista	65

6.35	Udienza di conciliazione e comparizione personale (art. 204 CPC)	65
6.36	Mancata comparizione all'udienza di conciliazione (art. 206 CPC).....	65
6.37	Autorizzazione ad agire concessa da un'autorità incompetente (art. 209 CPC)	65
6.38	Proposta di giudizio (art. 210 CPC).....	66
6.39	Effetti della proposta di giudizio (art. 211 CPC).....	66
6.40	Decisione dell'autorità di conciliazione (art. 212 CPC)	66
6.41	Contestazione delle allegazioni.....	66
6.42	Contenuto della petizione nelle azioni collettive	66
6.43	Informazione sulla possibilità di presentare nuovi fatti e nuovi mezzi di prova dopo le udienze istruttorie (art. 226 cpv. 2 CPC).....	67
6.44	Replica e duplice e seconde arringhe (art. 228 cpv. 2 e art. 232 cpv. 1 CPC) ..	67
6.45	Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova nella procedura ordinaria (art. 229 CPC)	67
6.46	Contenuto dei considerandi della decisione	67
6.47	Autorità di ricorso: motivazione delle decisioni (art. 239 in combinato disposto con gli art. 318 cpv. 2 e 327 cpv. 5 CPC).....	67
6.48	Decisione nelle cause divenute prive d'oggetto (art. 242 CPC).....	67
6.49	Campo d'applicazione della procedura semplificata (art. 243 cpv. 2 e 3)	68
6.50	Fissare i termini per la procedura semplificata	68
6.51	Prova nella procedura semplificata	68
6.52	Campo d'applicazione della procedura sommaria (art. 250 CPC)	69
6.53	Attrazione di competenza in caso di sfratto e di contestazione della disdetta...	69
6.54	Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova nella procedura sommaria	69
6.55	Rifiuto di entrare nel merito nei procedimenti riguardanti casi manifesti (art. 257 cpv. 3 CPC)	69
6.56	Termine per il deposito della domanda nei casi di cui all'articolo 961 capoverso 3 CC	69
6.57	Comunicazione della memoria difensiva (art. 270 cpv. 2 CPC).....	69
6.58	Termini di appello e di reclamo (art. 311-312, 314, 321-322 CPC).....	70
6.59	Rigetto dell'impugnazione infondata (art. 312 cpv. 1 e 322 cpv. 1 CPC)	70
6.60	Caducità dell'appello incidentale (art. 313 cpv. 2 lett. b CPC)	70
6.61	Formulazione dell'articolo 315 capoversi 2 e 3.....	70
6.62	Arbitrato internazionale nel diritto del lavoro (art. 354 CPC).....	70
6.63	Esecuzione delle sentenze di sfratto del conduttore.....	70
6.64	Comunicazione per via elettronica; progetto Justitia 4.0.....	70
6.65	Controllo amministrativo nel diritto di locazione.....	71
6.66	Valutazione delle norme sulla tutela giurisdizionale collettiva.....	71
6.67	Azione collettiva nei rapporti di lavoro di diritto pubblico.....	71
6.68	Azione dei sindacati in tutti gli ambiti del diritto del lavoro	71
6.69	Onorari in funzione del risultato del processo.....	71
6.70	Diritto successorio.....	71
7	Osservazioni sul rapporto esplicativo	71
8	Pareri.....	72
	Allegato / Anhang / Annexe.....	73

Riassunto

La consultazione si è svolta dal 2 marzo all'11 giugno 2018. Un'ampia maggioranza dei 107 pareri pervenuti approva il principio di fondo della revisione (18 Cantoni, 5 partiti e 46 organizzazioni). Le posizioni e le maggioranze variano comunque in base ai temi dell'avamprogetto.

Le norme proposte in materia di spese sono sostenute da 5 partiti e 37 organizzazioni ma respinte da 16 Cantoni mentre i Cantoni favorevoli sono solo 4. Quelle sulla tutela giurisdizionale collettiva hanno diviso le varie categorie di partecipanti: 8 Cantoni, 4 partiti e 23 organizzazioni hanno espresso un parere positivo, mentre un Cantone, 2 partiti e 26 organizzazioni sono contrari. Mentre l'opposizione dei Cantoni alle spese è motivata dall'onere finanziario e dagli aspetti problematici non trattati nell'avamprogetto (livello delle spese processuali e ripetibili), sono soprattutto gli ambienti economici che si oppongono alla tutela giurisdizionale collettiva. Anzitutto molti fanno valere che si tratta di una rottura con i principi fondamentali della procedura civile (decisione individuale di procedere e un procedimento per ogni caso singolo). Alcuni partecipanti menzionano il rischio e la pressione cui sarebbero sottoposte le imprese nonché i rischi di abuso e le motivazioni politiche di determinate organizzazioni.

Sugli altri temi trattati dall'avamprogetto, molto vari fra loro, di portata più ridotta e in linea di principio con minore peso politico, i pareri sono stati diversi. Soltanto determinate proposte specifiche hanno dato luogo ad ampie opposizioni di principio. Il diritto di rifiutare la collaborazione per i giuristi d'impresa, già oggetto di lunghe discussioni e controversie politiche, è proposto dall'avamprogetto in una versione di compromesso accolta positivamente da 3 Cantoni, 4 partiti e 20 organizzazioni, ma bocciata da 7 Cantoni e 9 organizzazioni. Anche le regole per migliorare il coordinamento delle procedure (litisconsorzio, cumulo d'azioni, domanda riconvenzionale e chiamata in causa) riscuotono un ampio apprezzamento di principio sebbene i singoli punti siano controversi.

Infine vanno rilevate le numerosissime proposte di modifica che esulano dall'avamprogetto. Solo qualche esempio: diverse proposte riguardano le procedure del diritto di famiglia, una il contenzioso commerciale internazionale; inoltre alcuni partecipanti chiedono di ampliare la gratuità e il gratuito patrocinio.

1 In generale

La consultazione sulla revisione del Codice di procedura civile (Migliorare la praticabilità e l'applicabilità) si è svolta dal 2 marzo all'11 giugno 2018. Sono stati invitati a partecipare i Cantoni, i partiti rappresentati in Parlamento, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città, delle regioni di montagna nonché dell'economia come anche le altre organizzazioni interessate.

Si sono espressi tutti i Cantoni, 6 partiti, 75 organizzazioni e altri partecipanti. In totale sono pervenuti 107 pareri consultabili al sito <https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/ind2019.html>.

3 organizzazioni¹ hanno espressamente rinunciato a prendere posizione sull'avamprogetto.

Il presente rapporto illustra anzitutto le osservazioni generali (n. 3 e 4), poi le osservazioni sui singoli articoli (n. 5) e infine le proposte che esulano dai temi trattati nell'avamprogetto (n. 6) nonché una serie di commenti sul rapporto esplicativo (n. 7). L'insieme dei pareri è stato inse-

¹ Associazione dei Comuni Svizzeri, Unione svizzera degli imprenditori, Unione delle città svizzere

rito in tabelle (nella lingua originale) secondo la stessa struttura del presente rapporto. Le tabelle sono disponibili al sito <https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/staat/gesetzgebung/aenderung-zpo.html>.

Se non vi sono indicazioni diverse, la numerazione degli articoli è quella dell'avamprogetto di revisione del Codice di procedura civile.

2 Elenco dei partecipanti

In allegato figurano i Cantoni, i partiti, le organizzazioni e i privati che hanno inoltrato il proprio parere.

3 Osservazioni generali

3.1 Approvazione di principio

16 Cantoni², 5 partiti³ e 46 organizzazioni⁴ approvano il principio di una revisione parziale del Codice di procedura civile (CPC). Un'organizzazione propone di limitarsi alle proposte che hanno una portata materiale escludendo quelle puramente astratte⁵. Alcuni⁶ si chiedono se sia opportuno inserire nello stessoavamprogetto il mandato concernente la tutela giurisdizionale collettiva.

3.2 Rifiuto di principio

6 Cantoni⁷ e un partito⁸ respingono globalmente la revisione parziale del CPC. Un Cantone⁹ ha una posizione piuttosto negativa e un'organizzazione¹⁰ propone di limitarsi a interventi mirati.

Secondo questi partecipanti, i problemi sollevati possono essere risolti in larga misura dalla giurisprudenza senza contare che le proposte avanzate comportano un onere di lavoro supplementare per i tribunali oltre a costi aggiuntivi per i Cantoni. Un Cantone¹¹ insiste anche sul fatto che le modifiche proposte devono tener conto della digitalizzazione e del progetto «Justitia 4.0», aspetti che vanno coordinati con l'avamprogetto.

3.3 Nessuna posizione di principio

Un Cantone¹² rinuncia ad assumere una posizione globale rispetto alla revisione vista la varietà di temi trattati.

3.4 Proposte dell'avamprogetto ritenute insufficienti

Alcune proposte dell'avamprogetto sono ritenute insufficienti a vario titolo, in particolare per quanto riguarda la normativa sulle spese processuali, volta a facilitare l'accesso alla giustizia,

² AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, NE, SO, TG, TI, ZG, ZH

³ PPD, PES, PLR, PS, pvl

⁴ ACSI, Amcham, ASLOCA, ASM, ASSL, CDDGP, CP, CSP, DCS, economiesuisse, FER, Forum PMI, FRC, FSP, FVE, Greenpeace, HEV, JBVD, GDS, Konsumentenschutz, Peter, Meier, MV Zürich, Nivalion, OGer SH, OSP, scienceindustries, SDRCA, SGAV, SLAW, SSIC, Suisseculture, SVC, Swico, Swisscom, SwissHoldings, TCS, UBS, UNIBAS, UNIBE, UNIFR, UNIL, USAM, USPI, USS, VSI

⁵ SDRCA

⁶ OGer SH, UNIL

⁷ LU, NW, OW, SG, SZ, UR

⁸ UDC

⁹ VS

¹⁰ ASA

¹¹ LU

¹² VD

e la tutela giurisdizionale collettiva. Queste posizioni sono state riportate al numero 4 e raggruppate in base ai temi specifici.

Poiché l'avamprogetto è ritenuto insufficiente sotto vari aspetti, alcuni partecipanti formulano proposte che esulano dai temi della presente revisione parziale. Tali proposte sono elencate al numero 6.

4 Pareri sulle principali proposte dell'avamprogetto

L'avamprogetto del Consiglio federale comprende modifiche che toccano diversi temi. Le modifiche riguardanti le spese processuali e quelle sulla tutela giurisdizionale collettiva sono le più importanti sotto il profilo materiale e politico. I pareri generali su queste due modifiche e su altre categorie di adattamenti sono riportati qui di seguito, mentre viene illustrata una sintesi per quanto riguarda il disciplinamento in materia di spese processuali, la tutela giurisdizionale collettiva e il diritto di rifiutare la collaborazione per i giuristi d'impresa. Detta sintesi raccoglie i pareri espressi nelle osservazioni generali e nelle osservazioni sui singoli articoli.

4.1 Regole in materia di spese processuali

4.1.1 Pareri espressi nelle osservazioni generali

Un Cantone¹³, 5 partiti¹⁴ e 26 organizzazioni¹⁵ approvano esplicitamente nelle osservazioni generali le disposizioni proposte in materia di spese processuali. Tale Cantone¹⁶ sottolinea comunque la mole di lavoro e i notevoli costi aggiuntivi che queste modifiche comportano. Alcuni pareri¹⁷ insistono sulla modifica della liquidazione delle spese processuali, più importante o più efficace rispetto a quella sull'anticipazione delle spese. Un partecipante¹⁸ non prende posizione perché i suoi membri sono divisi. Un altro¹⁹ infine respinge solamente la regola proposta quanto all'anticipazione delle spese.

14 Cantoni²⁰ e 3 organizzazioni²¹ respingono globalmente le modifiche relative alle spese processuali.

Le proposte dell'avamprogetto sono accolte con favore perché viene riconosciuto che le spese processuali costituiscono una barriera per l'accesso alla giustizia in particolare per le persone a basso reddito, la classe media, le PMI e le imprese. Per alcuni partecipanti²² a questo ostacolo si aggiunge anche quello dell'eventuale obbligo di versare una cauzione per le spese ripetibili. Il convenuto non è spinto alla conciliazione sapendo che la barriera dell'anticipazione delle spese è alta per l'attore. La prospettiva di essere effettivamente perseguiti in giudizio costituisce un incentivo per applicare meglio la legge in particolare in materia di credito al consumo²³. Inoltre, prima dell'entrata in vigore del CPC, molte procedure cantonali prevedevano già un anticipo pari alla metà delle spese processuali presumibili.

Molti partecipanti²⁴ favorevoli alle proposte dell'avamprogetto chiedono di fare di più in tale direzione; secondo molti di loro, i veri problemi sono il livello a volte troppo elevato delle tariffe

¹³ ZH

¹⁴ PPD, PES, PLR, PS, pvl

¹⁵ ACSI, Advokaten ZG, Anwälte ZH, ASLOCA, CFC, DCS, FER, Forum PMI, FRC, FSP, GDS, Konsumentenschutz, Meier, MV Zürich, Nivalion, OSP, Peter, SDRCA, SGAV, SLAW, Suisseculture, SVC, Swico, Swisscom, UNIBE, USAM

¹⁶ ZH

¹⁷ OSP, SDRCA, SGAV

¹⁸ ASM

¹⁹ USPI

²⁰ BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, OW, SZ, TI, VD, VS, ZG

²¹ Amcham, scienceindustries, SSIC

²² FSP, SDRCA

²³ DCS

²⁴ PS, pvl; ACSI, ASLOCA, CFC, DCS, FRC, FSP, GDS, Konsumentenschutz, Meier, MV Zürich, Nivalion, OSP, SDRCA

cantionali per le spese processuali o dei costi dell'avvocato e delle ripetibili da versare alla controparte.

Alcuni partecipanti²⁵ propongono una tariffa federale o limiti massimi da fissare a livello federale per le spese processuali, spesso sul modello della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF). Viene suggerito un tetto massimo del 5 o del 10 per cento delle spese sostenute dal tribunale²⁶. Un'organizzazione²⁷ propone anche di fissare le spese processuali in base al reddito. Inoltre un partecipante²⁸ considera l'introduzione di una tariffa federale per le ripetibili e un altro²⁹ la propone. Un partecipante³⁰ suggerisce di semplificare le procedure per ridurre il lavoro e quindi le spese d'avvocato. Inoltre alcuni partecipanti³¹ propongono esenzioni supplementari dalle spese processuali, in particolare per le controversie in materia di diritto dei consumatori, di diritto della locazione o di diritto del lavoro. Alcune organizzazioni³² vorrebbero che le controversie nell'ambito del diritto dei consumatori fossero esenti da spese processuali eventualmente fino a un determinato valore litigioso. Alcuni partecipanti³³ propongono di aumentare il limite di 30 000 franchi per l'esenzione dalle spese processuali concernenti le controversie di lavoro. Altri³⁴ infine propongono che le procedure relative alla locazione di locali abitativi siano gratuite a prescindere dal valore litigioso³⁵, oppure che lo siano almeno quelle di cui all'articolo 243 capoverso 2 lettera c CPC indipendentemente dal valore litigioso e le altre fino a un valore litigioso di 30 000 franchi³⁶. Un'organizzazione³⁷ chiede di esimere l'inquilino dal versamento delle ripetibili e di introdurre, per la proposta di giudizio e la decisione dell'autorità di conciliazione, lo stesso regime di spese processuali adottato nella procedura di conciliazione. Infine diversi partecipanti vorrebbero abbassare il limite dell'anticipazione delle spese processuali (cfr. n. 5.16).

Le critiche mosse alle modifiche proposte riguardano l'aumento dell'onere amministrativo per l'incasso delle spese processuali e quello dell'onere finanziario supplementare a carico dei Cantoni che non ottengono dalla parte soccombente gli importi dovuti. Secondo un partecipante³⁸, l'impatto finanziario sui Cantoni non è stato analizzato. Le misure proposte sono inoltre considerate inadeguate perché diverse procedure sono poco costose (procedura semplificata o sommaria, procedura di conciliazione); diversi partecipanti ritengono pertanto che il vero problema è quello del livello delle tariffe cantionali. Alcuni Cantoni³⁹ sostengono anche che le loro tariffe sono moderate e che sarebbero penalizzati dalle nuove regole che li obbligherebbero ad aumentarle. Un partecipante⁴⁰ propone piuttosto di introdurre tetti massimi a livello federale. Molti pareri sostengono che il vero problema sono le spese ripetibili (e non le spese processuali) in quanto rappresentano la voce di spesa più consistente. Di conseguenza un Cantone⁴¹ propone che le parti e i loro avvocati siano indennizzati in modo appropriato e non completo. In particolare si menziona il fatto che la LEF non prevede la concessione di ripetibili. Inoltre il gratuito patrocinio è ritenuto sufficiente per rispondere al problema delle spese di accesso alla giustizia.

²⁵ pvl; BAV-AAB, GDS, Meier, OSP, SDRCA

²⁶ Konsumentenschutz, OSP, Meier

²⁷ GDS

²⁸ pvl

²⁹ SDRCA

³⁰ GDS

³¹ ACSI, ASLOCA, CFC, DCS, FRC, MV Zürich, USS

³² ACSI, CFC, DCS, FRC

³³ USS

³⁴ ASLOCA, MV Zürich

³⁵ ASLOCA

³⁶ MV Zürich; ASLOCA in un primo momento

³⁷ ASLOCA

³⁸ GE

³⁹ BL, GE, SZ

⁴⁰ BL

⁴¹ GL

4.1.2 Sintesi dei pareri

Il presente capitolo riporta i pareri citati nelle osservazioni generali e sugli articoli 98 e 111.

4 Cantoni sono favorevoli in linea di principio alla revisione: oltre al Cantone che la sostiene in modo generale, gli altri tre sono favorevoli agli articoli 98 e 111⁴². 5 partiti⁴³ sono in generale favorevoli. Infine, oltre alle 26 organizzazioni che l'hanno in generale approvata, 6 sono favorevoli agli articoli 98 e 111⁴⁴, 3⁴⁵ si sono espresse favorevolmente sull'articolo 98 e 2⁴⁶ sull'articolo 111, senza commentare l'altro articolo. In totale le organizzazioni favorevoli sono state 37.

Pur senza opporsi completamente alla modifica della normativa sulle spese, un gruppo di partecipanti esprime un parere più cauto o prudente. Un Cantone⁴⁷ si oppone all'articolo 98 e approva l'articolo 111, mentre due Cantoni⁴⁸ si oppongono all'articolo 98 senza esprimersi in merito all'articolo 111 né opporsi in modo generale alle modifiche proposte. Un'organizzazione⁴⁹ si astiene dall'esprimere una posizione generale in quanto i pareri al suo interno non sono unanimi, 4 organizzazioni⁵⁰ si oppongono all'articolo 98 o sono scettiche, ma approvano l'articolo 111. Due organizzazioni⁵¹ si oppongono all'articolo 98 senza fornire un parere in generale e neppure in merito all'articolo 111. Infine un'organizzazione⁵² ha una posizione prudente e respinge gli articoli 98 e 111 per la procedura di conciliazione. In totale questo gruppo di partecipanti conta 3 Cantoni e 8 organizzazioni.

Tra chi si oppone alle disposizioni sulle spese vi sono 14 Cantoni che respingono in generale queste regole, cui si aggiungono 2 altri Cantoni⁵³ che, senza avere espresso un parere generale, sono contrari sia all'articolo 98 sia all'articolo 111. Altrettanto vale per 2 organizzazioni che hanno espresso un'opposizione di principio alle quali se ne aggiungono altre 4⁵⁴ che bocciano gli articoli 98 e 111. Questo gruppo di partecipanti conta in totale 16 Cantoni e 6 organizzazioni.

4.2 Tutela giurisdizionale collettiva: azione collettiva estesa e transazione di gruppo

4.2.1 Pareri espressi nelle osservazioni generali

Indipendentemente dalla loro posizione generale sull'avamprogetto, 8 Cantoni⁵⁵, 4 partiti⁵⁶ e 22 organizzazioni⁵⁷ approvano espressamente le proposte sulla tutela giurisdizionale collettiva. Un partito⁵⁸ e 10 organizzazioni⁵⁹ ritengono che l'avamprogetto non sia abbastanza ambizioso. Due partecipanti⁶⁰ propongono in particolare un'azione per la consegna dell'utile realizzato mediante un atto illecito (cfr. n. 5. 67 et 6.14). Un'organizzazione⁶¹ ritiene che la tutela giurisdizionale collettiva vada esaminata anche nel contesto del diritto penale e del diritto in

⁴² AG, AR, SO, ZH

⁴³ PPD, PES, PLR, PS, pvl

⁴⁴ Bisegger, FSA, JBVD, Kinderanwaltschaft, USS, VKMB

⁴⁵ BAV, UNIBAS, WalderWyss

⁴⁶ UNIBE, Zürcher

⁴⁷ SH

⁴⁸ NE, TG

⁴⁹ ASM

⁵⁰ Constructionsuisse, HEV, OGer SH, USIE

⁵¹ UBS, USPI

⁵² Friedensrichter ZH

⁵³ NW, UR

⁵⁴ CP; HGer AG, SVRH, UNIL

⁵⁵ JU, NE, SZ, TG, VD, VS, ZG, ZH

⁵⁶ PPD, PES, PS, pvl

⁵⁷ ACSI, Anwälte ZH, ASM, CFC, DCS, Forum PMI, FRC, FSP, Greenpeace, GDS, Konsumentenschutz, Peter, Meier, Nivalion, OSP, SDRCA, SGAV, SLAW, TCS, UNIBE, USS, Zürcher

⁵⁸ PS

⁵⁹ ACSI, ASLOCA, GDS, FRC, FSP, Konsumentenschutz, Nivalion, OSP, SLAW, USS

⁶⁰ FSP, Konsumentenschutz

⁶¹ SDRCA

materia di concorrenza. Un partecipante⁶², pur non opponendosi alle modifiche proposte, ritiene che esse non siano adatte a settori specifici come la cultura.

Un Cantone⁶³, 2 partiti⁶⁴ e 23 organizzazioni⁶⁵ respingono totalmente le proposte relative alla tutela giurisdizionale collettiva. Un partecipante⁶⁶ approva solamente le modifiche legate all'azione collettiva.

Gli argomenti fatti valere a favore delle proposte dell'avamprogetto sono la necessità di siffatte azioni collettive e l'inadeguatezza delle norme vigenti; alcuni partecipanti citano al riguardo il rapporto del Consiglio federale del 2013 sulla tutela giurisdizionale collettiva in Svizzera⁶⁷. Gli effetti benefici delle modifiche proposte sia per i privati che per le PMI sono numerosi: economia processuale, concorrenza sana e lotta contro l'impunità del responsabile che altrimenti potrebbe contare sul fatto che non potrà essere perseguito, incentivi a un comportamento corretto e migliore applicazione del diritto materiale⁶⁸ o ancora vantaggi per la piazza economica svizzera derivanti da una maggiore sicurezza giuridica⁶⁹. I partecipanti⁷⁰ citano in particolare i procedimenti in corso contro la Volkswagen come anche il fallimento della banca Lehmann Brothers o la questione del canone Billag. Sono menzionati anche i procedimenti concernenti il diritto di locazione come l'aumento delle pigioni, difetti o disdette riguardanti gli inquilini dello stesso immobile⁷¹, o ancora un danno subito da pazienti cui è stato somministrato un farmaco difettoso⁷². Alcuni partecipanti⁷³ approvano il carattere moderato delle proposte o determinati limiti per evitare gli abusi legati a detti procedimenti o il moltiplicarsi di procedimenti che potrebbero ripercuotersi negativamente sull'economia. Ne consegue che i partecipanti respingono per lo più le azioni all'americana: l'avamprogetto risponde a questa preoccupazione in quanto non prevede né risarcimenti esemplari né un compenso per gli avvocati legato al risultato dell'azione.⁷⁴ Di conseguenza, le proposte moderate dell'avamprogetto permettono di dissipare i timori dell'economia per i possibili eccessi legati ad azioni collettive.⁷⁵ Un partito⁷⁶ e 6 organizzazioni⁷⁷ sono favorevoli al sistema di *opt in* (dichiarazione di adesione). Per un'organizzazione⁷⁸ il sistema di *opt in* è la sola opzione politicamente realistica anche se questo sistema è limitante dal momento che in particolare l'azione è vista come complemento indispensabile alla procedura della transazione di gruppo e, per questa ragione, deve avere il maggior impatto possibile. Inoltre, anche 7 partecipanti⁷⁹ sono favorevoli al sistema di *opt in* per la transazione di gruppo. Viceversa un partecipante⁸⁰ propone il sistema di *opt out* per l'azione collettiva.

Un partecipante⁸¹, visti gli effetti incerti di queste procedure, propone di introdurre una clausola di valutazione nel CPC. Si procederebbe alla valutazione cinque anni dopo l'entrata in vigore. Un Cantone⁸² è contrario agli articoli 89 e 89a senza esprimersi sulla transazione di gruppo,

⁶² Suisseculture

⁶³ LU

⁶⁴ PLR, UDC

⁶⁵ Amcham, ASA, ASSL, costruzioni svizzera, CP, economie suisse, FCS, FER, FVE, HEV, science industries, SSIC, SVC, Swico, Swisscom, SwissHoldings, UBS, UNIL, USAM, USIE, USPI, VSI, VSIF

⁶⁶ SO

⁶⁷ ACSI, FRC, TCS

⁶⁸ ACSI, DCS, FRC, FSP, Greenpeace, Konsumentenschutz, Meier, OSP, SDRCA, SGAV

⁶⁹ FSP, Greenpeace, Konsumentenschutz, SGAV

⁷⁰ ACSI, FRC, Konsumentenschutz

⁷¹ ASLOCA

⁷² FSP

⁷³ PPD, pvl; ACSI, FRC, Konsumentenschutz, OSP, TCS, USS

⁷⁴ PPD; Konsumentenschutz, USS

⁷⁵ ACSI, FRC

⁷⁶ PPD

⁷⁷ ACSI, Konsumentenschutz, OSP, SDRCA, SGAV, TCS

⁷⁸ CFC

⁷⁹ ACSI, Konsumentenschutz, OSP, SDRCA, SLV, SVC, UNIL

⁸⁰ SLAW

⁸¹ Forum PMI

⁸² SZ

mentre 3 Cantoni⁸³ sono contrari alla transazione di gruppo ma non si esprimono sugli articoli 89 e 89a.

La tutela giurisdizionale collettiva è contestata poiché era già stata respinta quando è stato introdotto il CPC pertanto alcuni partecipanti non ritengono giustificato tornare su detta decisione. Queste modifiche sostanzialmente peggiorano la posizione della parte convenuta e in particolare delle imprese⁸⁴, inoltre si ripercuoteranno negativamente sull'economia e gli investimenti; alla fine saranno i consumatori a essere maggiormente svantaggiati in quanto i prezzi aumenteranno in funzione del costo dei maggiori rischi procedurali⁸⁵. Viene sottolineata la natura, tipicamente anglosassone, di questi strumenti collettivi estranei al diritto svizzero fondato sull'azione individuale. Questo carattere individualista ha due componenti: la decisione di agire dipende dall'individuo titolare del diritto e ogni singolo caso, viste le sue caratteristiche, comporta una decisione diversa⁸⁶. Viceversa, l'azione collettiva estesa affida la legittimazione attiva ad associazioni che perseguono obiettivi propri e la transazione di gruppo parte dal duplice postulato contestabile che la vittima intende esercitare la propria pretesa e che soluzioni identiche sono possibili per ogni caso.⁸⁷ Ma non è così: un farmaco può causare danni di portata differente a seconda della persona che lo ha assunto. Inoltre le derive e gli abusi osservati nei Paesi anglosassoni sono preoccupanti. Lo strumento dell'azione combinato alla transazione costringerà il responsabile a cedere in particolare per paura di un'azione legale collettiva. Questo meccanismo dà un potere sproporzionato a determinate associazioni e può dare adito a una serie di abusi. L'*opt in* pone dei limiti ma non permette di disciplinare i casi di danni diffusi. Inoltre, gli attuali strumenti di coordinamento dei procedimenti, eventualmente abbinati ai miglioramenti proposti dall'avamprogetto⁸⁸, sono ritenuti sufficienti. Determinate strutture già disponibili, come i servizi di conciliazione (ombudsman) presenti in diversi rami, permettono peraltro di risolvere controversie collettive⁸⁹: nel settore dei servizi finanziari ad esempio, la FINMA è tenuta a proteggere collettivamente i clienti e l'ombudsman è un'istituzione conosciuta da tempo. Viene menzionato anche l'ombudsman nel settore delle telecomunicazioni. Analogamente la digitalizzazione offre la possibilità alle vittime di entrare in contatto e di riunirsi molto più facilmente, inoltre, mediante piattaforme, permette la standardizzazione facilitando così le procedure per rivendicare i propri diritti, infine, attraverso la tecnologia dei blockchain, potrebbe agevolare la cessione delle pretese⁹⁰. Vengono menzionati anche il sovraccarico del sistema giudiziario e la quantità di azioni di cui le imprese dovranno occuparsi a causa dei procedimenti individuali o raggruppati condotti parallelamente a un'azione collettiva⁹¹.

4.2.2 Sintesi dei pareri

8 Cantoni⁹², 4 partiti⁹³ e 23 organizzazioni⁹⁴ sono favorevoli all'estensione della tutela giurisdizionale collettiva. Ai partecipanti che hanno fornito un parere generale si aggiunge un'organizzazione⁹⁵ favorevole agli articoli 89 e 89a e agli articoli 352a e seguenti.

⁸³ AR, OW, UR

⁸⁴ costruzionivizzera, FER, SSE, SVC

⁸⁵ Amcham, scienceindustries, SSIC, SwissHoldings

⁸⁶ ASSL, economiesuisse, FCS, scienceindustries, SSIC, SwissHoldings, UBS

⁸⁷ economiesuisse, scienceindustries, SwissHoldings

⁸⁸ Amcham, ASA, ASSL, economiesuisse, HEV, scienceindustries, SSIC, Swico, Swisscom, SwissHoldings, UBS, USPI

⁸⁹ ASA, Swisscom, SwissHoldings

⁹⁰ ASSL, economiesuisse, scienceindustries, SwissHoldings

⁹¹ FER, USAM, USIE, VSI

⁹² JU, NE, SZ, TG, VD, VS, ZG, ZH

⁹³ PPD, PES, PS, pvl

⁹⁴ ACSI, Anwälte ZH, ASLOCA, ASM, CFC, DCS, Forum PMI, FRC, FSP, Greenpeace, GDS, Konsumentenschutz, Peter, Meier, Nivalion, OSP, SDRCA, SGAV, SLAW, TCS, UNIBE, USS, Zürcher

⁹⁵ ASLOCA

Un Cantone⁹⁶ approva gli articoli 89 e 89a e respinge gli articoli 352a e seguenti, mentre un altro⁹⁷ boccia gli articoli 89 e 89a e approva gli articoli 352a e seguenti. Un Cantone⁹⁸ si oppone agli articoli 89 e 89a senza prendere posizione sugli articoli 352a e seguenti, mentre 3 Cantoni⁹⁹ si oppongono agli articoli 352a e seguenti senza esprimersi sugli articoli 89 e 89a.

Viceversa, un Cantone¹⁰⁰ respinge sia l'articolo 89 sia gli articoli 352a e seguenti. 2 partiti¹⁰¹ si oppongono globalmente alle modifiche concernenti la tutela giurisdizionale collettiva. Alle 24 organizzazioni che hanno espresso un'opposizione generale se ne aggiungono due¹⁰² che respingono l'articolo 89 o 89a e gli articoli 352a e seguenti.

L'*opt in* per l'azione collettiva è accolto positivamente da 2 partiti¹⁰³ e 9 organizzazioni¹⁰⁴, mentre un'organizzazione¹⁰⁵ vi si oppone preferendo l'*opt out*. L'*opt out* per la transazione di gruppo è invece respinto o criticato da un partito¹⁰⁶ e 11 organizzazioni¹⁰⁷, mentre è accolto positivamente da 2 organizzazioni¹⁰⁸.

4.3 Coordinamento delle procedure: estensione del litisconsorzio, del cumulo di azioni, della domanda riconvenzionale e dell'azione di chiamata in causa

3 Cantoni¹⁰⁹, 1 partito¹¹⁰ e 6 organizzazioni¹¹¹ approvano in modo generale l'estensione degli strumenti di coordinamento delle procedure. 2 organizzazioni¹¹² invece lo respingono. 2 Cantoni¹¹³ e un'organizzazione¹¹⁴ rilevano il problema di applicare parallelamente differenti tipi di procedure e in particolare di applicare diverse massime processuali.

4.4 Diritto di rifiutare la collaborazione per i giuristi d'impresa

Raggruppando i pareri espressi nelle osservazioni generali e in merito all'articolo 160a (cfr. n. 5.28), 3 Cantoni¹¹⁵, 4 partiti¹¹⁶ e 20 organizzazioni¹¹⁷ accolgono positivamente la modifica. 7 Cantoni¹¹⁸ e 9 organizzazioni¹¹⁹ invece la respingono.

Il coordinamento con le procedure estere ed il fatto di evitare alle imprese di ricorrere a un avvocato depongono a favore di questa modifica, senza contare che essa costituisce un compromesso su un tema da tempo dibattuto. Alcuni partecipanti¹²⁰ chiedono l'equiparazione sia con gli avvocati attivi in Svizzera sia con i giuristi di imprese soggette a ordinamenti giuridici stranieri che concedono il diritto di mantenere il segreto. Le imprese con sede in Svizzera

⁹⁶ SO

⁹⁷ BE

⁹⁸ SZ

⁹⁹ AR, OW, UR

¹⁰⁰ LU

¹⁰¹ PLR, UDC

¹⁰² KFS, SSIC

¹⁰³ PPD, PES

¹⁰⁴ ACSI, CFC, Konsumentenschutz, OSP, Peter, SDRCA, SGAV, TCS, WalderWyss

¹⁰⁵ SLAW

¹⁰⁶ PES

¹⁰⁷ ACSI, FRC, Konsumentenschutz, OGer SH, OSP, SDRCA, SGAV, SLV, SVC, TCS, UNIL

¹⁰⁸ SGAV, TCS

¹⁰⁹ AG, BL, SO

¹¹⁰ PLR

¹¹¹ Economiesuisse, FCS, Meier, scienceindustries, Swisscom, SwissHoldings

¹¹² ASM, USIE

¹¹³ BL, LU

¹¹⁴ ASM

¹¹⁵ BL, BS, ZH

¹¹⁶ PPD, PLR, pvl, UDC

¹¹⁷ ACC, Amcham, ASA, ASM, costruzioneesvizzera, economiesuisse, Expertsuisse, Forum PMI, Interpharma, scienceindustries, SGAV, SSIC, Swico, Swisscom, SwissHoldings, UBS, USAM, USPI, WalderWyss

¹¹⁸ AR, GE, LU, NE, SO, VD, VS

¹¹⁹ CP, JBVD, GDS, Meier, OGer SH, SDRCA, SLAW, UNIL, Zürcher

¹²⁰ Amcham, economiesuisse, Forum PMI, scienceindustries, Swico, Swisscom, SwissHoldings, USAM

devono affrontare una serie di problemi connessi con le giurisdizioni estere, in particolare americane, perché devono fornire una quantità di dati strategici o connessi con il segreto aziendale¹²¹. La misura agevolerà inoltre il lavoro dei servizi giuridici interni che potranno ricevere più facilmente diverse informazioni e potranno valutare più liberamente le situazioni delicate in un documento interno¹²². Va aggiunto che negli ultimi anni questa misura è stata introdotta in vari Paesi al di fuori dell'area anglosassone¹²³. Qualche partecipante¹²⁴ esprime una serie di riserve in merito sia all'introduzione di nuovi registri che potrebbero aumentare la burocrazia sia alla complicazione delle procedure che ne deriverebbe.

Chi si oppone alla modifica ritiene giustificata la limitazione del segreto professione posta ai soli avvocati in quanto indipendenti, mentre i giuristi d'impresa sono impiegati e pertanto hanno un rapporto di subordinazione all'azienda. La regola potrebbe favorire l'abuso in quanto un'impresa vi potrebbe ricorrere per nascondere una serie di fatti complicando così il corso della giustizia. Infine, il servizio giuridico di un'impresa non è un soggetto così particolare da meritare un trattamento speciale e l'introduzione, con il giurista d'impresa titolare di una patente di avvocato, di una nuova categoria tra l'avvocato e il semplice giurista d'impresa non è opportuna¹²⁵. Secondo un partecipante¹²⁶ introdurre una norma legale per qualche impresa coinvolta in procedimenti negli Stati Uniti è eccessivo.

4.5 Integrazione selettiva della giurisprudenza del Tribunale federale e sviluppo della procedura di conciliazione

L'integrazione di determinati sviluppi giurisprudenziali nel CPC e gli adattamenti mirati sono esplicitamente approvati da 5 Cantoni¹²⁷, 2 partiti¹²⁸ e 3 organizzazioni¹²⁹ come riportato nelle loro osservazioni generali, mentre sono bocciati da un partito¹³⁰ e un'organizzazione¹³¹.

3 Cantoni¹³² e 3 organizzazioni¹³³ approvano nella valutazione generale del progetto l'estensione della procedura di conciliazione, mentre un Cantone¹³⁴ la respinge. Un Cantone¹³⁵ sottolinea le spese supplementari causate da questa estensione.

4.6 Altre modifiche richieste

2 Cantoni¹³⁶, 3 partiti¹³⁷ e 9 organizzazioni¹³⁸ fanno notare, nelle loro osservazioni generali, la necessità di altre modifiche oltre a quelle proposte nell'avamprogetto, in particolare nel diritto processuale di famiglia¹³⁹. Le ulteriori modifiche chieste dai partecipanti sono riportate al numero 6.

¹²¹ Amcham, economiesuisse, scienceindustries, Swisscom, SwissHoldings

¹²² Amcham, economiesuisse, scienceindustries, Swisscom, SwissHoldings

¹²³ Amcham, economiesuisse, scienceindustries, SwissHoldings

¹²⁴ UDC

¹²⁵ CP

¹²⁶ CP

¹²⁷ AG, GE, SO, VD, ZG

¹²⁸ PLR, PS

¹²⁹ Meier, Swisscom, USAM

¹³⁰ pvl

¹³¹ Zürcher

¹³² GL, VD, ZG

¹³³ SVC, SVFV, Swisscom

¹³⁴ SO

¹³⁵ JU

¹³⁶ SG, ZH

¹³⁷ PES, PLR, pvl

¹³⁸ AG ZICC, ASA, ASLOCA, ASM, Lenz&Staehelein, OAG, Reiser, SDRCA, Suisseculture

¹³⁹ ASM, Reiser

5 Osservazioni sui singoli articoli

5.1 Osservazioni sulla sostituzione di un'espressione

2 Cantoni¹⁴⁰ e 5 organizzazioni¹⁴¹ plaudono alla volontà, espressa dal legislatore, di uniformare il testo di legge. Tuttavia alcuni partecipanti¹⁴² criticano il fatto che il termine «jugement» (*Urteil/sentenza*) non sia stato sostituito nell'intero CPC ad esempio in espressioni come «*Urteilsberatung*» e si augurano che vi si ponga rimedio. Un partecipante¹⁴³ ritiene che questa modifica terminologica darà adito a confusioni se viene fatta così rapidamente dopo l'entrata in vigore del CPC. Un altro¹⁴⁴ preferirebbe sostituire il termine «*Entscheid*» (*decisione*) con «*Urteil*» (*sentenza*) più in linea con il linguaggio giuridico, il che permetterebbe un parallelismo con la terminologia della procedura penale.

2 Cantoni¹⁴⁵ e un'organizzazione¹⁴⁶ non approvano la sostituzione proposta in quanto la ritengono inutile poiché il termine attuale è comprensibile per le parti ed è conosciuto dagli addetti ai lavori, mentre la modifica presterebbe a confusione.

5.2 Art. 5 cpv. 1 lett. j e k

Un Cantone¹⁴⁷, un partito¹⁴⁸ e 6 organizzazioni¹⁴⁹ approvano la creazione di un'istanza cantonale unica per le azioni collettive e le transazioni di gruppo. Un partecipante¹⁵⁰, tuttavia, chiede che il testo di legge precisi esplicitamente che tale istanza è un tribunale superiore ai sensi dell'articolo 75 capoverso 2 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF). Un altro¹⁵¹ critica il fatto che solamente la procedura ordinaria sia applicabile anche nel caso di controversie di diritto dei consumatori che hanno, per ciascuna pretesa individuale, un valore litigioso inferiore a 30 000 franchi. Un partecipante¹⁵², inoltre, suggerisce di limitare la competenza dell'istanza cantonale unica alle controversie di diritto del lavoro e di diritto in materia di locazione, analogamente a quanto proposto all'articolo 6 capoverso 3.

5 Cantoni¹⁵³ e 4 organizzazioni¹⁵⁴ propongono la creazione di un'istanza nazionale unica che permetterebbe un miglior trattamento dei casi aventi ripercussioni oltre i confini cantonali e una pratica giudiziaria uniforme. Alcuni di questi partecipanti¹⁵⁵ suggeriscono che questa istanza non sia permanente, ma venga costituita ad hoc.

Per 5 Cantoni¹⁵⁶ e 9 organizzazioni¹⁵⁷ non è necessario istituire un'istanza unica, in quanto la materia potrebbe essere trattata dai tribunali normalmente competenti in modo da rispettare il principio della doppia istanza. A tale riguardo, alcuni partecipanti sostengono peraltro che le prime istanze sono meglio preparate a trattare gli aspetti di fatto¹⁵⁸ e che non è necessaria alcuna conoscenza specifica in merito alle azioni collettive e alle transazioni di gruppo¹⁵⁹.

¹⁴⁰ LU, SO

¹⁴¹ Bisegger, Friedensrichter ZH, FSA, SGAV, UNIL

¹⁴² LU; pvi; FSA, SGAV, UNIL

¹⁴³ BS

¹⁴⁴ Bisegger

¹⁴⁵ BS, SZ

¹⁴⁶ SVFV

¹⁴⁷ ZH

¹⁴⁸ pvi

¹⁴⁹ ASCI, DCS, FRC, FSA, SGAV, OSP

¹⁵⁰ SLAW

¹⁵¹ UNIL

¹⁵² BS

¹⁵³ AG, SG, SH, VS, ZH

¹⁵⁴ HGer AG, Peter, SGAV, SVRH

¹⁵⁵ AG; HGer AG

¹⁵⁶ BS, FR, GE, SZ, TG

¹⁵⁷ ASLOCA, ASM, costruzionevizzera, HEV, JDS, Meier, OGer SH, SVC, USIE

¹⁵⁸ SZ; ASLOCA, Meier

¹⁵⁹ FR, GE, TG

Un'organizzazione¹⁶⁰ propone di prevedere una composizione paritetica dell'istanza cantonale unica per le controversie nell'ambito della legge sulla parità dei sessi.

5.3 Art. 6 cpv. 2 lett. c, 3, 6 e 7

Cpv. 2 lett. c

2 Cantoni¹⁶¹ e 2 organizzazioni¹⁶² accolgono positivamente l'impiego del termine «entité juridique» (*ente giuridico/Rechtseinheit*) in quanto si tratta di una precisazione. Viceversa la formulazione attuale è preferita da 3 organizzazioni¹⁶³. Un'organizzazione¹⁶⁴ propone di aggiungere gli stabilimenti di diritto pubblico con personalità giuridica propria.

Cpv. 3

Mentre un Cantone¹⁶⁵, un partito¹⁶⁶ e 8 organizzazioni¹⁶⁷ accolgono positivamente l'esclusione, al capoverso 3, della competenza del tribunale commerciale per le controversie di diritto in materia di locazione e di diritto del lavoro, 3 Cantoni¹⁶⁸ e 4 organizzazioni¹⁶⁹ la respingono. Tra questi ultimi, alcuni¹⁷⁰ ritengono che, se il legislatore auspica di escludere le controversie menzionate, esse andrebbero cancellate anche dalla definizione di contenzioso commerciale di cui al capoverso 2 e non solamente quando il convenuto è iscritto come ente giuridico nel registro di commercio svizzero. Inoltre diverse organizzazioni¹⁷¹ vorrebbero estendere l'esclusione ad altre controversie.

Cpv. 6

3 Cantoni¹⁷², un partito¹⁷³ e 5 organizzazioni¹⁷⁴ sono favorevoli all'attrazione di competenza prevista in favore dei giudici ordinari nel caso in cui il tribunale commerciale è competente soltanto per singole azioni poiché in tal modo codifica la prassi attuale. Qualcuno¹⁷⁵ esprime comunque una riserva sulla compatibilità di detta misura con l'articolo 6 capoverso 4 lettera a CPC. Altri¹⁷⁶ auspicano che la disposizione sia estesa anche al litisconsorzio facoltativo attivo (cfr. n. 5.8) oppure che il diritto di scelta dell'attore sia ammesso in caso di litisconsorzio attivo. Alcuni partecipanti¹⁷⁷ chiedono almeno di precisare il rapporto della disposizione con i litisconsorzi facoltativo e necessario.

Cpv. 7

3 organizzazioni¹⁷⁸ approvano le modifiche della procedura semplificata. Diversi partecipanti¹⁷⁹ ritengono che il rapporto tra applicazione della procedura semplificata e competenza del tribunale commerciale debba essere disciplinato dal legislatore, ma propongono altre regole allo scopo di evitare contraddizioni all'interno del codice, in particolare modificando l'articolo 5

¹⁶⁰ CSP

¹⁶¹ AG, SG

¹⁶² HGer AG, SVRH

¹⁶³ BAV-AAB, Bisegger, FSA

¹⁶⁴ Hochschulen ZH

¹⁶⁵ BE

¹⁶⁶ pvl

¹⁶⁷ ASLOCA, Bisegger, FSA, HGer AG, SGAV, SLAW, SVRH, USS

¹⁶⁸ AG, SG, ZH

¹⁶⁹ BAV-AAB, FSA, USS, WalderWyss

¹⁷⁰ AG, SG, ZH; ASLOCA, Bisegger, Friedensrichter ZH, HGer AG, UNIBE

¹⁷¹ SVRH; UNIBE

¹⁷² AG, BE, SG

¹⁷³ pvl

¹⁷⁴ Bisegger, FSA, HGer AG, SGAV, WalderWyss

¹⁷⁵ BE; pvl

¹⁷⁶ SG, ZH; Bisegger, SVRH

¹⁷⁷ BezGer Kulm, SLAW

¹⁷⁸ Bisegger, FSA, SGAV,

¹⁷⁹ BE; pvl; SVRH, UNIBE, UNIL

CPC o l'articolo 243 CPC. Viceversa, 2 Cantoni¹⁸⁰ e 2 organizzazioni¹⁸¹ sono convinti che le controversie giudicate in procedura semplificata non debbano di *per sé* essere escluse dalla competenza del tribunale commerciale.

5.4 Art. 16a

Due organizzazioni¹⁸² approvano i fori proposti per l'azione collettiva e la transazione di gruppo. Al contrario, 4 organizzazioni¹⁸³ respingono esplicitamente i fori previsti o solamente quello previsto al capoverso 2 per la transazione di gruppo¹⁸⁴.

Alcuni Cantoni¹⁸⁵ e organizzazioni¹⁸⁶ si oppongono alla distinzione tra azione collettiva e transazione di gruppo. C'è chi¹⁸⁷ propone di sancire come unico foro la sede del convenuto, a condizione che sia precisato «... del domicilio e della sede di *uno dei convenuti*»¹⁸⁸. Altri¹⁸⁹, temendo una concentrazione di azioni collettive in determinati luoghi o l'impossibilità di agire in Svizzera perché l'organizzazione non ha sede nel nostro Paese, respingono la designazione della sede del convenuto come unico foro. Per ovviare a queste difficoltà, molti partecipanti¹⁹⁰ avanzano una serie di proposte. Un foro che non è legato alle parti (p. es. il foro del reato) permetterebbe di riprendere l'idea dell'articolo 15 capoverso 2 CPC (foro in caso di cumulo di azioni)¹⁹¹. Secondo un partecipante¹⁹², anche le clausole per l'elezione del foro andrebbero ammesse.

Inoltre, viene sollevata la questione in merito al foro in materia di locazione e di affitto¹⁹³: mentre un partecipante¹⁹⁴ ricorda che in materia di locazione il foro resta quello dove si trova l'immobile, un altro¹⁹⁵ chiede che il testo di legge indichi esplicitamente che il foro previsto si applichi indipendentemente dalla natura della causa.

5.5 Art. 51 cpv. 3

Questa modifica non è oggetto di opposizioni ed è esplicitamente approvata da un Cantone¹⁹⁶ e 2 organizzazioni¹⁹⁷. Un partecipante¹⁹⁸ propone di precisare che si tratta della chiusura del procedimento «dinnanzi all'autorità in questione».

5.6 Art. 60a

Il principio della rimessione per incompetenza è approvata da 8 Cantoni¹⁹⁹, un partito²⁰⁰ e 12 organizzazioni²⁰¹ mentre è respinto da 6 Cantoni²⁰², un partito²⁰³ e 7 organizzazioni²⁰⁴.

¹⁸⁰ AG, SG

¹⁸¹ HGer AG, WalderWyss

¹⁸² OGer SH, OSP

¹⁸³ bauenschweiz, HEV, USIE

¹⁸⁴ VSI

¹⁸⁵ OW, SZ, UR

¹⁸⁶ SLAW, SVC

¹⁸⁷ OW, SZ, UR, SVC

¹⁸⁸ WalderWyss

¹⁸⁹ BS; ACSI, FRC, Konsumentenschutz

¹⁹⁰ DCS, Konsumentenschutz

¹⁹¹ UNIBE

¹⁹² UNIBE

¹⁹³ LU

¹⁹⁴ ASLOCA

¹⁹⁵ JBVD

¹⁹⁶ BS

¹⁹⁷ FSA, SGAV

¹⁹⁸ SG

¹⁹⁹ AG, AR, BS, LU, SG, SO, SZ, ZH

²⁰⁰ PS

²⁰¹ ASLOCA, Friedensrichter ZH, FSA, HGer AG, JBVD, GDS, Kinderanwaltschaft Schweiz, MV Zürich, SLAW, SVFV, SVRH, WalderWyss

²⁰² BE, GE, OW, SH, TG, UR

²⁰³ pvl

²⁰⁴ CP, OGer SH, SGAV, UBS, UNIBE, UNIBAS, UNIL

Un'organizzazione l'accetterebbe con determinate modifiche²⁰⁵ e un Cantone²⁰⁶ non respinge la proposta ma la ritiene inutile.

Questa nuova possibilità risponde a un bisogno pratico e costituisce un'utile alternativa all'articolo 63 CPC, in particolare in quanto non interviene sulla validità delle memorie scritte depositate. Viceversa, l'assenza di plusvalore rispetto all'articolo 63 CPC che protegge sufficientemente l'attore è considerata un argomento per respingere la disposizione²⁰⁷. Inoltre non è più complicato depositare una petizione dinnanzi al giudice competente che chiedere la rimessione del giudice adito²⁰⁸. Alcuni partecipanti rilevano l'onere supplementare per il giudice²⁰⁹, come anche la complicazione e i tempi dilatati del procedimento²¹⁰.

Sono inoltre sollevate diverse questioni e dubbi. Un partecipante²¹¹ chiede una regola per i casi in cui potrebbero essere competenti diversi giudici. Alcuni si interrogano²¹² in questi casi sulla competenza del giudice chiamato a decidere. Diversi partecipanti²¹³ criticano o bocciano l'esame limitato all'incompetenza manifesta del giudice oggetto della rimessione, poiché genera un'incertezza nel merito e sulla procedura. Il collegamento tra l'articolo 60a e l'articolo 143 capoverso 1^{bis} proposto dall'avamprogetto non è definito chiaramente²¹⁴, lo stesso dicasi per il collegamento con l'articolo 63 CPC²¹⁵. Anche la modifica dell'articolo 143 è giudicata insufficiente²¹⁶. Le modalità di deposito della domanda di rimessione vanno precisate (prima o dopo la decisione di incompetenza, durante o dopo il termine di reclamo, eventualmente con indicazione da parte del giudice della possibilità di chiedere la rimessione)²¹⁷. Anche il termine per depositare la domanda di rimessione andrebbe fissato²¹⁸; inoltre alcuni pareri²¹⁹ propongono la rimessione d'ufficio, senza previa domanda. 2 partecipanti²²⁰ chiedono che il testo di legge precisi che la rimessione designi un giudice svizzero, altri 4²²¹ vorrebbero estendere la regola alle autorità di conciliazione. Alcuni prendono in considerazione varianti più restrittive, come la limitazione alle istanze di reclamo²²² o ai rinvii intracantonali²²³.

Un partecipante²²⁴ propone di integrare la disposizione all'articolo 63 CPC. Un altro partecipante²²⁵ chiede di sostituire nel testo italiano il termine «rimessione» con «rinvio».

5.7 Art. 70 cpv. 2

Questa modifica è esplicitamente accettata da un'organizzazione²²⁶, la quale propone di rinunciare al termine «déclaration de recours» e di scrivere «..., à l'exception de l'appel et du recours.» Un'altra organizzazione²²⁷ respinge la modifica sostenendo che, se il termine «recours» venisse utilizzato solamente nella sua accezione tecnica, andrebbero adattate le disposizioni che la utilizzano nel suo senso generale e generico.

205 ASM
206 BL
207 BE, GE, SH, TG; pvl; CP, OGer SH, UNIBAS
208 BE, GE; pvl; OGer SH, UBS, UNIBE
209 GE, OW, SH, UR; OGer SH, UBS
210 SH
211 AR
212 AR
213 BS, GE, SG, SH; ASM, FSA, JBVD, GDS, UNIL, WalderWyss
214 BL; FSA, SVRH
215 ZH
216 OGer SH, UNIBE
217 SG; ASLOCA, ASM, GDS, MV Zürich, WalderWyss
218 BL, BS, GE, LU, SO; BezGer Kulm, SLAW, UNIL
219 BL, SG; PS; SGAV, UNIBE
220 BS; OGer SH
221 LU, ZH; Friedensrichter ZH, SVFV
222 UNIBAS
223 UNIL
224 JBVD
225 TI
226 FSA
227 UNIL

5.8 Art. 71

Come per l'estensione del coordinamento delle procedure (cfr. n. 4.3), anche la disposizione sul litisconsorzio riscuote un ampio consenso di principio da parte di 3 Cantoni²²⁸, un partito²²⁹ e 9 organizzazioni²³⁰. È accolta con particolare favore²³¹ la possibilità di raggruppare cause non sottoposte alla stessa procedura soltanto in considerazione del valore litigioso. Viceversa, 2 Cantoni²³² e 3 organizzazioni²³³ si oppongono a questa modifica criticando in particolare l'ammissione di pretese riconducibili a procedure differenti. Come indicato già al punto 4.3, molti partecipanti²³⁴ menzionano il problema dell'applicazione parallela di diversi tipi di procedure basate su principi processuali diversi. Secondo alcuni partecipanti²³⁵ non è ammissibile che il convenuto sia privato del beneficio della procedura semplificata in caso di litisconsorzio passivo. Per altri²³⁶ lo stesso problema vale anche per l'attore: il litisconsorzio coinvolge una pluralità di parti, contrariamente al cumulo oggettivo di azioni, e ciascuno deve poter agire secondo la procedura prevista per la sua pretesa.

Alcuni partecipanti²³⁷ criticano il fatto che a determinate pretese non sia più applicata la procedura semplificata. Altri²³⁸ propongono l'applicazione, per analogia, dell'articolo 247 CPC alle pretese che, per loro natura, devono essere giudicate secondo la procedura semplificata, come previsto per il cumulo oggettivo di azioni e la domanda riconvenzionale. Secondo alcuni pareri²³⁹, il collegamento con l'articolo 93 capoverso 2 CPC va chiarito. 2 partecipanti²⁴⁰ chiedono che il testo di legge riporti quanto indicato nel rapporto esplicativo ossia che la somma dei valori litigiosi implica l'applicazione della procedura ordinaria e altri²⁴¹ esigono che venga risolta la contraddizione tra questa regola e l'articolo 93 capoverso 2. Secondo alcuni partecipanti²⁴², il calcolo delle spese processuali, in particolare del loro anticipo, non va fatto basandosi sulla somma dei valori litigiosi.

Un partecipante²⁴³ inoltre propone di ammettere il litisconsorzio anche quando la competenza, in base alla materia, dipende unicamente dal valore litigioso. Sarebbe per altro necessario²⁴⁴ precisare se lo stesso giudice è competente ai sensi del capoverso 1 lettera b quando le pretese dipendono da composizioni differenti dello stesso tribunale in base al loro valore litigioso. Sarebbe opportuno chiarire anche il collegamento con l'articolo 6 CPC²⁴⁵, in quanto la competenza del tribunale commerciale non deve escludere il litisconsorzio. Viene sottolineato il collegamento con l'articolo 6 capoverso 6 dell'avamprogetto e viene proposta²⁴⁶ una regola simile per i litisconsorzi attivi dei quali solamente alcuni sono di competenza del tribunale commerciale.

²²⁸ BE, BL, SG

²²⁹ pvl

²³⁰ ACSI, ASA, DCS, FRC, FSA, FSP, Konsumentenschutz, SLAW, UNIBAS

²³¹ BE; pvl; ACSI, DCS, FRC, FSP

²³² BS, ZH

²³³ ASM, OGer SH, UNIBE

²³⁴ SG; OGer SH

²³⁵ BS; ASM, OGer SH

²³⁶ SG; UNIBE

²³⁷ BL, OW, UR; UNIBE

²³⁸ BL, BS; CSP

²³⁹ BE, SG

²⁴⁰ BS; FSA

²⁴¹ BS, SG

²⁴² ACSI, DCS, FRC, FSP, Konsumentenschutz

²⁴³ SG

²⁴⁴ SGAV

²⁴⁵ Bisegger

²⁴⁶ ZH

Alcuni partecipanti²⁴⁷ si interrogano sulle formulazioni differenti degli articoli 71, 81, 90 e 224. Molti²⁴⁸ propongono di sostituire «compétence au fond» al capoverso 1 lettera b con «compétence à raison de la matière».

5.9 Art. 81 cpv. 1 e 3

Le modifiche proposte sono sostenute da un Cantone²⁴⁹, un partito²⁵⁰ e 4 organizzazioni²⁵¹. 6 Cantoni²⁵² e 3 organizzazioni²⁵³ rilevano comunque che questo istituto, poco utilizzato, è inutile e comporta un procedimento macchinoso; da questo punto di vista gli adattamenti proposti non modificano questo stato delle cose²⁵⁴, pertanto si potrebbe prendere in considerazione la soppressione dell'istituto²⁵⁵.

La precisione nella frase introduttiva è accolta con favore²⁵⁶ ma anche con critiche²⁵⁷ in quanto favorisce troppo le azioni inibitorie, ossia un modo di procedere dilatorio, e compromette l'economia processuale. Un partecipante²⁵⁸ propone di estendere l'azione di chiamata in causa alla procedura semplificata e ad affari di competenza di diversi giudici. Un altro²⁵⁹ solleva la questione della diversa competenza materiale basata sul valore litigioso e propone l'attrazione di competenza del giudice ordinario nei casi in cui è competente il tribunale commerciale. Inoltre lo stesso partecipante²⁶⁰ sostiene nel contempo una nozione più ampia della connessione di cause. Viceversa alcuni partecipanti²⁶¹ respingono l'estensione a procedure di diverso tipo per il solo fatto del valore litigioso: chi è chiamato in causa ha un certo interesse che si applichi eventualmente la procedura semplificata, inoltre non viene disciplinato il principio della procedura applicabile. Infine, la parte che denuncia dovrebbe indicare un valore litigioso minimo²⁶².

Un partecipante²⁶³ rileva l'incertezza giuridica legata alla necessità di stabilire se vi è una stessa competenza materiale nel caso in cui sono previste diverse composizioni dello stesso tribunale in base all'oggetto o al valore litigioso. Un altro²⁶⁴ propone di disciplinare l'azione del co- convenuto contro un altro co- convenuto.

Due partecipanti²⁶⁵ propongono di sostituire al capoverso 1 lettera b «compétence au fond» con «compétence à raison de la matière».

5.10 Art. 82 cpv. 1

2 Cantoni²⁶⁶, un partito²⁶⁷ e 6 organizzazioni²⁶⁸ approvano l'attenuazione dell'obbligo di quantificare l'azione di chiamata in causa. Come per l'articolo 81 (cfr. n. 5.9), alcuni partecipanti²⁶⁹ sottolineano l'inefficacia di questo istituto e anche l'opportunità di sopprimerlo²⁷⁰.

²⁴⁷ BS
²⁴⁸ FSA, JBVD, UNIL
²⁴⁹ BE
²⁵⁰ pvl
²⁵¹ SGAV, SVC, SVRH, UNIL
²⁵² BE, OW, SG, SH, UR, ZH
²⁵³ OGer SH, SVC, SVRH
²⁵⁴ SG, SH; SVRH
²⁵⁵ OW, SH, UR; SVRH
²⁵⁶ UNIBE
²⁵⁷ FSA
²⁵⁸ ASLOCA
²⁵⁹ UNIBE
²⁶⁰ UNIBE
²⁶¹ ZH; ASM, OGer SH, UNIBE
²⁶² ZH
²⁶³ SGAV
²⁶⁴ UNIL
²⁶⁵ JBVD, UNIL
²⁶⁶ BE, SG
²⁶⁷ pvl
²⁶⁸ FSA, JBVD, SGAV, UNIBAS, UNIBE, UNIL
²⁶⁹ BE, OW, SH, UR, ZH; UNIBE
²⁷⁰ OW, SH, UR

Un partecipante²⁷¹ solleva il problema del principio della procedura applicabile in caso di pretese sottoposte a procedure di vario tipo. Andrebbe indicato un valore litigioso minimo²⁷².

Due partecipanti²⁷³ criticano la formulazione, mentre uno²⁷⁴ propone le formulazioni seguenti: «Les conclusions n'ont pas besoin d'être chiffrées si... » o « Les conclusions ne doivent pas nécessairement être chiffrées si... ».

5.11 Art. 89 cpv. 1, 2 lett. c e d, e 3

Oltre ai pareri generali sulla tutela giurisdizionale collettiva (cfr. n. 4.2.1), questa disposizione è approvata in particolare da 2 Cantoni²⁷⁵ e 14 organizzazioni²⁷⁶. Diversi partecipanti²⁷⁷ ritengono che l'esenzione dall'anticipo delle spese (art. 115a) sia indispensabile e altri²⁷⁸ che le agevolazioni proposte siano insufficienti. La disposizione è respinta da un Cantone²⁷⁹ e 10 organizzazioni²⁸⁰. C'è anche chi²⁸¹ suggerisce di stralciare semplicemente il vigente articolo 89. Un partecipante²⁸², favorevole alla disposizione, propone di disciplinare l'azione collettiva e la transazione di gruppo nello stesso capitolo. Un altro²⁸³ ritiene che l'azione collettiva e la transazione di gruppo vadano coordinate meglio.

Un partecipante²⁸⁴ non accetta che le condizioni cambino a seconda che si tratti di un'azione collettiva di riparazione o no. C'è chi²⁸⁵ auspica la costituzione di una struttura semplice ad hoc, sotto forma di un'associazione ad esempio; una simile costituzione non deve essere esclusa dalle condizioni poste. Solo in questo modo non si impedirà ai danneggiati di avviare un'azione collettiva in quanto non esiste un'organizzazione che difende i loro interessi oppure nessuna è disposta a promuovere un'azione²⁸⁶. Questa opinione è contestata²⁸⁷, in quanto un gruppo di persone privo di conoscenze pertinenti non deve essere legittimato ad agire senza rappresentanza professionale.

Cpv. 1

Molti partecipanti²⁸⁸ accolgono con favore l'estensione dell'azione a tutti i settori del diritto privato. Viceversa altri²⁸⁹ la respingono temendo in particolare che apra la strada a un'enorme quantità di azioni oppure chiedono che venga fissato un numero minimo di danneggiati al fine di adeguarsi allo scopo fissato che è quello di prevedere un rimedio ai danni di massa o diffusi.

La violazione imminente o attuale non dovrebbe impedire l'azione di accertamento delle violazioni pregresse, come correttamente precisato dal rapporto esplicativo²⁹⁰.

L'idoneità alla difesa degli interessi del gruppo di persone (lett. c) è condivisa da molti partecipanti²⁹¹, tuttavia, secondo diversi pareri²⁹² è un criterio impreciso: per gli interessati e il conve-

²⁷¹ SH

²⁷² ZH; UNIBE

²⁷³ SG; FSA

²⁷⁴ FSA

²⁷⁵ SO, ZH

²⁷⁶ ACSI, ASLOCA, CFC, FRC, FSA, FSP, Greenpeace, OGer SH, OSP, SDRCA, SGAV, TCS, UNIBE, USS

²⁷⁷ ACSI, FSP, Greenpeace, TCS

²⁷⁸ PES; USS

²⁷⁹ SZ

²⁸⁰ ASA, ASSL, costruzionesvizzera, FCS, SSIC, SVC, UBS, USAM, USIE, VSI

²⁸¹ USAM

²⁸² Meier

²⁸³ UNIBE

²⁸⁴ SDRCA

²⁸⁵ Peter, SLAW

²⁸⁶ SLAW

²⁸⁷ BE; ASM

²⁸⁸ BE; GDS, USS, VKMB

²⁸⁹ SSIC, SVC, USAM, USIE, VSI

²⁹⁰ JBVD

²⁹¹ BE; WalderWyss

²⁹² ZH; ASM, JBVD, SDRCA, UNIL

nuto stabilire quale organizzazione è idonea a intentare un'azione legale sarà difficile e costituirà una procedura lunga e fastidiosa. Si tratta di un criterio di difficile applicazione anche per il giudice soprattutto nel caso di associazioni costituite ad hoc che non possono essere valutate in base alle loro attività precedenti²⁹³. Inoltre andrebbe chiarita la relazione con l'articolo 352f capoverso 1 lettera e²⁹⁴. Un partecipante propone²⁹⁵ un sistema di accreditamento da parte dello Stato o una procedura giudiziaria di certificazione simile ai meccanismi esistenti negli Stati Uniti o in Canada²⁹⁶. Nella stessa direzione, viene proposta²⁹⁷ anche una procedura preventiva a sé stante basata sull'ammissibilità dell'azione, in particolare affinché l'organizzazione possa stabilire con sufficiente anticipo se dispone della legittimazione attiva. La natura della decisione sull'idoneità, come anche le possibilità di impugnare una decisione di rigetto, dovrebbe essere chiaramente stabilita²⁹⁸. Infine un partecipante²⁹⁹ propone un adeguamento alle condizioni più severe di cui all'articolo 89a capoverso 1 lettera d, alla luce in particolare del criterio dell'importanza nazionale o regionale che fornisce al giudice una base obiettiva di giudizio.

Molti partecipanti³⁰⁰ approvano in particolare la condizione posta alle organizzazioni di non avere scopo di lucro (lett. a). Altri³⁰¹ la bocciano o la criticano in quanto crea una disparità di trattamento a scapito delle imprese commerciali, non permette di raggiungere gli scopi perseguiti e facilita gli abusi in quanto un'organizzazione che non ha scopo di lucro può gestire un grande patrimonio, mirare indirettamente a guadagni e cercare di avere un'influenza politica. Un partecipante³⁰² propone pertanto di fissare un capitale di 100 000 franchi.

Alcuni³⁰³ chiedono di esigere la rappresentanza da parte di un avvocato per garantire conoscenze e competenze sufficienti, per esempio inserendo tale criterio in una nuova lettera d³⁰⁴.

Se non si mantiene il diritto vigente, viene proposto³⁰⁵ un approccio più restrittivo: fissare un numero minimo di interessati (p. es. 50 o 100), indicare il nome dei privati interessati e aggiungere la loro abilitazione (cfr. n. 6.42 per una proposta concreta), limitarsi agli atti illeciti, eventualmente intenzionali, secondo il CO e indennizzare il convenuto ingiustamente chiamato in giudizio.

Cpv. 2

L'aggiunta dell'azione di riparazione (lett. d) è apprezzata da un partecipante³⁰⁶, ma criticata da un altro³⁰⁷ secondo cui dare alle organizzazioni una legittimazione autonoma non giova alla certezza del diritto né alla pacificazione di potenziali controversie legali. Un partecipante³⁰⁸ chiede di sopprimere o di riformulare questa lettera, di modo da rendere più chiara l'articolazione tra azione collettiva e azione di riparazione disciplinata all'articolo 89a.

²⁹³ UNIBE

²⁹⁴ Peter

²⁹⁵ SDRCA

²⁹⁶ CFC

²⁹⁷ OGer SH, SLAW, WalderWyss

²⁹⁸ OGer SH

²⁹⁹ UNIBE

³⁰⁰ PES; ACSI, FSP, Greenpeace, GDS, OSP, Peter, SGAV, TCS, USS, VKMB

³⁰¹ SVC, USIE, WalderWyss

³⁰² VSI

³⁰³ BE; SVRH

³⁰⁴ BE

³⁰⁵ SVC, VSI

³⁰⁶ Peter

³⁰⁷ ASA

³⁰⁸ UNIBE

La condizione dell'interesse degno di protezione in caso di azione di accertamento è critica³⁰⁹, poiché un simile interesse non è richiesto per le azioni collettive previste dalle leggi speciali e poiché tale condizione potrebbe impedire di accertare l'illiceità senza assumere spese e sforzi notevoli per stabilire il danno.

5.12 Art. 89a

Oltre ai pareri generali sulla tutela giurisdizionale collettiva (cfr. n. 4.2), questa disposizione è in particolare approvata da 2 Cantoni³¹⁰ e 14 organizzazioni³¹¹, mentre è respinta da 3 Cantoni³¹² e 12 organizzazioni³¹³. Alcuni partecipanti³¹⁴, pur non opponendosi in generale alla tutela giurisdizionale collettiva, non vedono l'utilità di questa azione rispetto agli strumenti esistenti e le preferiscono altri meccanismi già in atto come il processo pilota. Alcuni partecipanti favorevoli all'azione di riparazione³¹⁵ deplorano che il progetto si limiti ad ampliare lo strumento esistente dell'azione collettiva in quanto auspicavano l'introduzione di uno strumento specifico per far valere le pretese di un gruppo (cfr. n. 6.15 per la proposta concreta).

L'azione collettiva di cui all'articolo 89 e l'azione di riparazione di cui all'articolo 89a andrebbero sottoposte alle stesse condizioni, ossia a quelle di cui all'articolo 89a secondo alcuni³¹⁶ e a quelle di cui all'articolo 89 secondo altri³¹⁷. Viene chiesto il coordinamento con la transazione di gruppo: in particolare si chiede che condizioni analoghe disciplinino la transazione conclusa in caso di azioni da parte di organizzazioni e la transazione di gruppo (omologazione da parte di un giudice, udienza pubblica, procedura separata per le pretese individuali, passaggio all'*opt out*)³¹⁸.

L'*opt in* è esplicitamente approvato da 3 partecipanti³¹⁹ cui vanno aggiunti i giudizi positivi espressi nelle osservazioni generali (n. 4.2). Tuttavia alcuni ritengono l'*opt in* troppo restrittivo, soprattutto nel caso dei danni diffusi, e propongono l'*opt out* o almeno un'azione di consegna dell'utile³²⁰. Analogamente viene sostenuto³²¹ il passaggio in giudicato dell'azione collettiva per le cause individuali. Inoltre è rilevata³²² la contraddizione tra un sistema di *opt in*, che implica un mandato dei singoli rappresentati, e l'azione «in proprio nome» dell'organizzazione fondata sulla gestione di affari senza mandato.

Un partecipante³²³ ritiene che debba essere permessa una sola azione collettiva per singolo caso e non diverse. Lo stesso partecipante³²⁴ critica il fatto che la procedura collettiva comprenda anche la decisione sulle pretese individuali facendo un paragone con la procedura separata per i risarcimenti individuali prevista per la transazione di gruppo.

Molti partecipanti³²⁵ ritengono che la procedura vada semplificata al massimo: bisognerebbe in particolare ridurre al minimo i requisiti formali³²⁶, o ridurre i requisiti in materia di prova o di motivazione, se l'analogia tra le pretese lo permetta³²⁷.

³⁰⁹ SLAW

³¹⁰ SO, ZH

³¹¹ ACSI, ASLOCA, CFC, FSA, FSP, Greenpeace, Nivalion, OGer SH, OSP, SDRCA, SGAV, TCS, UNIBE, USS

³¹² BE, LU, SZ

³¹³ ASA, ASSL, costruzioni svizzera, FCS, HEV, SSIC, SVC, UBS, USAM, USIE, USPI, VSI

³¹⁴ BE

³¹⁵ FSP, GDS, Konsumentenschutz, Meier, OSP, USS

³¹⁶ UNIBE

³¹⁷ SGAV

³¹⁸ Meier

³¹⁹ PES; Peter, WalderWyss

³²⁰ SLAW

³²¹ UNIBE

³²² UNIBE

³²³ Meier

³²⁴ Meier

³²⁵ Konsumentenschutz, Nivalion, OGer SH, OSP, TCS, USS

³²⁶ TCS

³²⁷ Nivalion, OGer SH

Per un partecipante³²⁸, l'azione di riparazione dovrebbe limitarsi alle pretese basate su fatti e fondamenti giuridici comuni.

Cpv. 1

Un partecipante³²⁹ ritiene che le condizioni di cui al capoverso 1 vadano esaminate sempre e non solo in linea di massima come indicato nel rapporto esplicativo.

3 organizzazioni³³⁰ criticano l'esclusione della riparazione morale. Un partecipante³³¹ propone di utilizzare l'espressione «*prétentions pécuniaires de ses membres découlant de l'atteinte illicite*» per designare l'oggetto dell'azione.

Secondo un partecipante³³², il capoverso 1 lettera a andrebbe stralciato perché non ha senso in un sistema *opt in*. Se si vuole mantenere questa condizione, essa andrebbe sottoposta a una procedura preliminare per stabilire l'oggetto litigioso (violazione, gruppo di persone e pretese di risarcimento)³³³. L'utilizzo della nozione di «pretesa di risarcimento» alla lettera a è fuorviante, in quanto la procedura intende proprio determinare se vi è o meno questa pretesa³³⁴. Due partecipanti³³⁵ sostengono che l'applicazione di questa condizione sarà problematica. Un esame sommario o di plausibilità dovrebbe bastare per determinare se sono dati i presupposti processuali³³⁶, mentre un esame materiale completo verrebbe poi eseguito in occasione dell'esame del merito.

Un partecipante³³⁷ approva l'assegnazione del ricavo della causa a titolo principale al gruppo di persone in questione o l'utilizzo di tale ricavo da parte dell'organizzazione esclusivamente nell'interesse di tali persone (cpv. 1 lett. b) poiché questo approccio faciliterà la conduzione di siffatte azioni. Secondo molti³³⁸ invece queste condizioni sono problematiche e alcuni³³⁹ ne propongono lo stralcio: l'organizzazione gode di uno status ben più ampio di quello derivante da una *sostituzione processuale* e le condizioni che le permettono di entrare in possesso del ricavo della causa non sono chiare³⁴⁰. La normativa proposta non permette ai soggetti di sapere in che misura saranno indennizzati; essi non hanno la possibilità di lasciare il gruppo una volta conosciuto il risultato, come nel caso della transazione di gruppo³⁴¹. Analogamente un partecipante³⁴² suggerisce di precisare il criterio dell'assegnazione prevalentemente a tale gruppo di persone³⁴³ e altri³⁴⁴ criticano che il ricavo della causa sia attribuito all'organizzazione a condizione che quest'ultima lo utilizzi esclusivamente nell'interesse delle persone coinvolte, poiché ritengono che questa clausola sia eccessiva e stravolga la finalità dell'azione per un gruppo di persone. Un partecipante³⁴⁵ chiede che in questo caso i membri del gruppo siano debitamente informati. Un altro³⁴⁶ infine è del parere che la legge debba sancire chiaramente l'obbligo dell'organizzazione di servire gli interessi delle persone coinvolte e le misure necessarie a tal fine.

³²⁸ WalderWyss

³²⁹ WalderWyss

³³⁰ OSP, SDRCA, UNIBE

³³¹ CDSE

³³² SLAW

³³³ SLAW

³³⁴ UNIBE

³³⁵ ZH; ASM

³³⁶ Peter, SLAW, UNIL

³³⁷ FSP

³³⁸ VD; BezGer Kulm, SLAW, UNIL, WalderWyss

³³⁹ SLAW, WalderWyss

³⁴⁰ UNIL

³⁴¹ VD

³⁴² UNIL

³⁴³ SZ, VD; SDRCA

³⁴⁴ SZ; SDRCA, WalderWyss

³⁴⁵ CFC

³⁴⁶ WalderWyss

L'autorizzazione da parte dei membri del gruppo di cui al capoverso 1 lettera c andrebbe precisata alla luce di quanto indicato al capoverso 1 lettera d numero 2³⁴⁷ in merito all'autorizzazione da parte della maggioranza dei membri. Si potrebbero fissare un numero minimo di persone³⁴⁸ e il termine entro cui l'organizzazione può essere abilitata³⁴⁹. Come limite viene proposto anche il deposito dell'azione da parte dell'organizzazione³⁵⁰. La forma scritta è ritenuta necessaria da un partecipante³⁵¹ e, secondo un altro³⁵², andrebbe disciplinata. Alcuni partecipanti³⁵³, invece, sottolineano l'importanza di una procedura semplice e accolgono positivamente il fatto che non venga ammessa solamente la forma scritta: il rapporto potrebbe precisare le altre forme possibili e menzionare la comunicazione per via elettronica, in particolare il modulo in linea. Infine un partecipante³⁵⁴ suggerisce di prevedere l'irrevocabilità dell'autorizzazione e il fatto che è limitata a un processo concreto.

Per un partecipante³⁵⁵ le condizioni poste all'idoneità di agire in giudizio delle organizzazioni (cpv. 1 lett. d) sono pertinenti. Altri partecipanti³⁵⁶ le ritengono troppo severe o inutili tanto da proporre³⁵⁷ di stralciarle. Queste preoccupazioni riguardano in particolare la costituzione di organizzazioni ad hoc che non va impedita poiché ci potrebbero essere casi in cui non è intentata alcuna causa non essendovi un'organizzazione idonea a farlo. L'autorizzazione della maggioranza dei membri del gruppo andrebbe pertanto soppressa poiché le organizzazioni ad hoc potrebbero avere difficoltà a ottenerla³⁵⁸. Inoltre si tratta di un criterio inadatto a dimostrare l'idoneità dell'organizzazione e difficile da applicare vista la difficoltà di determinare il numero degli interessati³⁵⁹. Analogamente, la condizione dell'importanza nazionale dell'organizzazione è ritenuta eccessivamente riduttiva, in quanto organizzazioni cantonali o regionali potrebbero perfettamente condurre azioni di questo tipo³⁶⁰. Anche il requisito dell'idoneità è ritenuto poco preciso e difficilmente applicabile³⁶¹. Sul piano terminologico, il fatto che l'idoneità debba soddisfare criteri più severi di quelli di cui all'articolo 89 si dovrebbe evincere dal testo di legge o almeno essere esplicitato³⁶² utilizzando ad esempio termini differenti nelle due disposizioni. Inoltre il criterio dell'attività, già illustrato al numero 2, non è ritenuto necessario in quanto quello dell'importanza nazionale (cpv. 1 lett. d n. 1) è sufficiente³⁶³. La procedura volta a riconoscere l'idoneità ad agire in giudizio andrebbe definita meglio e il reclamo in caso di rifiuto andrebbe indicato³⁶⁴.

Un partecipante³⁶⁵ propone di facilitare la procedura di *opt in* ispirandosi al sistema francese che permette al giudice di fissare i criteri di appartenenza al gruppo, i danni risarcibili e i criteri di risarcimento, in questo modo verrebbe agevolata la decisione di entrare nel gruppo. Chiede che l'onere della prova del consenso ad unirsi al gruppo nonché dell'esistenza e della proporzione del danno non spetti all'organizzazione e che quest'ultima possa far valere esattamente le stesse pretese dei singoli nelle procedure individuali.

347 UNIBE
348 Peter
349 Meier, Peter
350 WalderWyss
351 WalderWyss
352 GE
353 ACSI, FRC
354 WalderWyss
355 Peter
356 pvl; SGAV, SLAW
357 pvl; SGAV
358 Meier
359 WalderWyss
360 UNIL
361 ZH; ASM, UNIL
362 JBVD, UNIBE
363 UNIBE
364 Meier
365 CFC

Cpv. 2

La disposizione è approvata da un'organizzazione³⁶⁶. Occorre un coordinamento con il capoverso 1 lettera c³⁶⁷: si deve poter autorizzare l'organizzazione dopo che l'informazione può essere fornita. L'informazione rappresenta un grande onere amministrativo e dovrebbe passare per il tribunale³⁶⁸. Inoltre l'espressione «in modo adeguato» non è sufficientemente precisa e per la mancata informazione non è prevista alcuna sanzione³⁶⁹. L'informazione va diffusa prima e non *con il deposito dell'azione* o, come illustrato nel rapporto esplicativo, dopo la proposizione dell'azione³⁷⁰.

Come nel caso del capoverso 3, un partecipante³⁷¹ solleva il problema del rapporto tra l'azione collettiva e le azioni individuali.

Cpv. 3

La disposizione è approvata da 2 organizzazioni³⁷²: la sospensione dei procedimenti individuali sarebbe problematica e un certo numero di procedimenti paralleli è accettabile. La decisione sulle spese processuali nei procedimenti individuali non dovrebbe essere lasciata all'apprezzamento del giudice³⁷³.

Il passaggio in giudicato della decisione nel procedimento condotto dall'organizzazione dovrebbe essere definito con maggiore chiarezza rispetto alle azioni individuali³⁷⁴, in particolare rispetto alla litispendenza. Dovrebbe essere possibile partecipare all'azione collettiva solamente entro un determinato termine³⁷⁵, per esempio entro tre mesi dalla presa d'atto della proposizione dell'azione. Andrebbe disciplinata³⁷⁶ la possibilità o meno per i membri del gruppo di partecipare al procedimento avviato dall'organizzazione, come anche le modalità per riavviare i procedimenti individuali in caso di insuccesso dell'azione collettiva³⁷⁷.

Un partecipante³⁷⁸ chiede di precisare nel testo di legge che non vi sarebbe alcuna perdita del diritto in caso di ritiro dell'azione. Nemmeno l'espressione «congiunzione dei procedimenti» è adatto perché non si tratta di una congiunzione in senso processuale³⁷⁹.

5.13 Art. 90

La modifica delle regole sul cumulo di azioni è accolta come principio da 4 Cantoni³⁸⁰, 1 partito³⁸¹ e 3 organizzazioni³⁸², ma è respinta da 4 Cantoni³⁸³ e 2 organizzazioni³⁸⁴. Un'alternativa sarebbe mantenere le condizioni attuali ed escluderne l'applicazione in caso di pretese connesse³⁸⁵.

Un partecipante³⁸⁶ critica la condizione della stessa competenza per materia. Tale criterio solleva anche una serie di dubbi nel caso in cui siano previste composizioni del tribunale diverse

³⁶⁶ TCS
³⁶⁷ JBVD, Peter
³⁶⁸ SLAW
³⁶⁹ UNIL
³⁷⁰ WalderWyss
³⁷¹ UNIL
³⁷² Peter, SLAW
³⁷³ SLAW
³⁷⁴ BezGer Kulm, Peter, UNIBE
³⁷⁵ JBVD, WalderWyss
³⁷⁶ Meier
³⁷⁷ Meier
³⁷⁸ UNIBE
³⁷⁹ JBVD
³⁸⁰ BE, BL, BS, LU
³⁸¹ pvl
³⁸² FSA, SLAW, USS
³⁸³ OW, SG, UR, ZH
³⁸⁴ ASM, OGer SH
³⁸⁵ UNIFR
³⁸⁶ UNIFR

in base al valore litigioso delle pretese³⁸⁷. Molti partecipanti³⁸⁸ criticano la condizione della connessione in quanto riduce le possibilità di disciplinare un insieme di pretese nell'ambito di un solo procedimento. Alcuni interlocutori³⁸⁹ accolgono favorevolmente l'esclusione del cumulo di azioni in caso di procedura sommaria o di una particolare procedura di diritto della famiglia (cpv. 2), mentre altri³⁹⁰ invece la respingono. Due partecipanti³⁹¹ propongono la possibilità di cumulare pretese connesse riguardanti il diritto di famiglia.

Ha riscosso una forte attenzione, nonché interrogativi e critiche³⁹², soprattutto l'ammissione del cumulo di pretese sottoposte a procedure differenti. In particolare molti partecipanti³⁹³ criticano o respingono il mantenimento del principio inquisitorio sociale, così come proposto al capoverso 3. Parimenti il cumulo di pretese, di cui solo alcune sono previamente sottoposte a procedura di conciliazione, è visto come un problema da risolvere³⁹⁴, come la presenza di pretese che beneficiano della gratuità³⁹⁵. Un partecipante³⁹⁶ chiede che venga disciplinata la procedura che il giudice deve applicare. Mentre alcuni³⁹⁷ raccomandano di mantenere la procedura applicabile a ogni pretesa prima di sommare i valori litigiosi, altri³⁹⁸ propongono di prevedere l'applicazione della procedura ordinaria.

Secondo un partecipante³⁹⁹ la condizione della connessione di cui all'articolo 15 capoverso 2 CPC non è più utile se costituisce una condizione del cumulo di azioni e dunque può essere cancellata.

Molti partecipanti⁴⁰⁰ propongono di sostituire nel testo francese al capoverso 1 lettera b «compétence au fond» con «compétence à raison de la matière». Il termine «cause» al capoverso 3 dovrebbe essere precisato in quanto può rimandare sia all'intero processo che a determinate pretese⁴⁰¹.

5.14 Art. 96

Il chiarimento proposto è espressamente approvato da un Cantone⁴⁰² e 3 organizzazioni⁴⁰³. Un partecipante⁴⁰⁴ propone anche di integrare nel CPC le norme sulle spese della procedura giudiziaria sommaria in materia di esecuzioni e fallimenti.

Il mantenimento dell'autonomia cantonale in materia di tariffe è controverso (cfr. anche i pareri generali sul disciplinamento delle spese, n. 4.1). Un partecipante⁴⁰⁵ lo difende e propone di estendere l'autonomia cantonale anche alle spese processuali della procedura sommaria in materia di esecuzioni e fallimenti⁴⁰⁶. Viceversa, un altro⁴⁰⁷ propone di fissare una tariffa federale. Alcuni⁴⁰⁸ appoggiano l'introduzione di una tariffa quadro o auspicano la fissazione di un

³⁸⁷ SGAV

³⁸⁸ SG, ZH; FSA, SGAV, UNIBAS, UNIFR, WalderWyss

³⁸⁹ BE; pvl; UNIFR

³⁹⁰ BS

³⁹¹ UNIFR, UNIL

³⁹² BE, BL, GE, LU, OW, SG, SH, UR; HGer AG, OGer SH, UNIBE, UNIFR

³⁹³ BE, BL, BS, GE, LU, OW, SG, SH, ZH; pvl; CP, HGer AG, OGer SH, SGAV, SVRH, UNIBAS, UNIBE, WalderWyss

³⁹⁴ GE; UNIBAS

³⁹⁵ UNIBAS

³⁹⁶ GE

³⁹⁷ OW, UR

³⁹⁸ SG; FSA

³⁹⁹ UNIBE

⁴⁰⁰ FSA, JBVD, UNIFR, UNIL

⁴⁰¹ UNIL

⁴⁰² BS

⁴⁰³ JBVD, OGer SH, SGAV

⁴⁰⁴ OGer SH

⁴⁰⁵ OGer SH

⁴⁰⁶ OGer SH

⁴⁰⁷ JBVD

⁴⁰⁸ ASA, ASLOCA, WalderWyss

limite massimo del 15 per cento del valore litigioso in prima istanza e della metà nella procedura di ricorso (spese processuali per le assunzioni di prove)⁴⁰⁹. Un partecipante⁴¹⁰ propone anche un limite delle spese al 10 per cento. Anche la situazione economica delle persone fisiche va presa in considerazione nel calcolo della ripartizione delle spese⁴¹¹. Infine il diritto federale potrebbe migliorare la prevedibilità del livello delle spese processuali limitandone la forchetta fissata dai Cantoni a un determinato valore litigioso⁴¹².

5.15 Art. 97

10 organizzazioni⁴¹³ approvano l'estensione dell'informazione sulle spese processuali alle parti rappresentate da un avvocato e sulle possibilità di finanziamento da parte di terzi, mentre 15 Cantoni⁴¹⁴ e 13 organizzazioni⁴¹⁵ la respingono. Un partecipante⁴¹⁶ limita il suo rifiuto all'estensione alle parti rappresentate, un altro⁴¹⁷ propone una disposizione potestativa. Chi bocchia la modifica ritiene che questo compito non competeva al giudice, soprattutto perché si tratta di offerte di privati. Inoltre l'informazione arriverebbe troppo tardi e le parti rappresentate da un avvocato non hanno bisogno di essere informate. Infine si pone la questione delle conseguenze in caso di omissione da parte del giudice.

Il momento in cui diffondere questa informazione è oggetto di discussione; per due partecipanti⁴¹⁸ è troppo tardi se il giudice informa dopo l'apertura della causa. L'informazione va fornita al momento della conciliazione⁴¹⁹ o, su richiesta, prima dell'apertura del procedimento⁴²⁰. L'obbligo compete anche alle autorità di conciliazione⁴²¹ e un partecipante⁴²² chiede che tali autorità siano esplicitamente menzionate nel testo di legge. Sapere se le autorità di conciliazione sono vincolate o meno dall'obbligo di informare va in ogni caso stabilito, se del caso anche se sono esonerate da tale obbligo⁴²³.

5.16 Art. 98

Oltre ai pareri generali sul disciplinamento delle spese (cfr. n. 4.1), la disposizione è in particolare approvata da 3 Cantoni⁴²⁴, 2 partiti⁴²⁵ e 23 organizzazioni⁴²⁶. Molti partecipanti propongono che il limite dell'anticipazione delle spese sia inferiore alla metà di tali spese, secondo altri deve essere inferiore a un terzo⁴²⁷, a un quinto⁴²⁸ o deve corrispondere al 5-10 per cento⁴²⁹. Un'organizzazione⁴³⁰ suggerisce di fissare un limite alle spese dell'udienza futura per i procedimenti che regolano i debiti in via amichevole e per il concordato giudiziale. Alcuni⁴³¹ propongono di abolire l'anticipazione anche per la procedura semplificata, per la procedura di determinazione del ritorno a miglior vita (art. 265a LEF)⁴³² o, almeno in parte, anche per il

⁴⁰⁹ GDS, Anwälte ZH

⁴¹⁰ PS

⁴¹¹ GDS, Anwälte ZH

⁴¹² WalderWyss

⁴¹³ FSP, JBVD, Konsumentenschutz, MV Zürich, Nivalion, OSP, SLAW, UNIBE, USS, VKMB

⁴¹⁴ AR, BE, BL, BS, GE, LU, NW, OW, SG, SO, SZ, TG, UR, VD, ZH

⁴¹⁵ ASA, ASM, CP, FSA, Meier, OGer SH, SDRCA, SGAV, SVRH, UBS, UNIBAS, UNIL, Zürcher

⁴¹⁶ pvl

⁴¹⁷ SZ

⁴¹⁸ SLAW, WalderWyss

⁴¹⁹ MV Zürich, Nivalion

⁴²⁰ Meier

⁴²¹ ASLOCA

⁴²² MV Zürich

⁴²³ SVFV

⁴²⁴ AG, AR, ZH

⁴²⁵ PES, PS

⁴²⁶ ACSI, Advokaten ZG, ASM, BAV-AAB, Bisegger, DCS, FRC, FSA, FSP, JBVD, GDS, Kinderanwaltschaft, Konsumentenschutz, MV Zürich, Nivalion, OSP, SGAV, SLAW, Suisseculture, UNIBAS, USS, VKMB, WalderWyss

⁴²⁷ GDS

⁴²⁸ PS

⁴²⁹ Konsumentenschutz, Meier, OSP, USS

⁴³⁰ DCS

⁴³¹ Anwälte ZH, GDS

⁴³² DCS.

diritto di locazione⁴³³. Secondo un partecipante⁴³⁴, alleggerimento proposto non è sufficiente nel caso delle azioni collettive, in quanto l'importante è che i costi stessi siano limitati. Un partecipante⁴³⁵ chiede di estendere il versamento di cauzioni (art. 99 CPC) per ovviare al rischio dell'incasso che si creerebbe.

La modifica è respinta da 15 Cantoni⁴³⁶ e 10 organizzazioni⁴³⁷. Due partecipanti⁴³⁸ si dicono scettici nei confronti di questa proposta. Un partecipante⁴³⁹ propone un'esenzione dal pagamento anticipato per le persone fisiche e un anticipo della totalità delle spese processuali per le persone giuridiche. Un altro⁴⁴⁰ che ciascuna parte versi in anticipo la metà delle spese.

Non è chiaro⁴⁴¹ se la norma si riferisca a tutte le voci di spesa di cui all'articolo 95 capoverso 2 CPC: si applica alle spese per le assunzioni di prove (art. 102 CPC)⁴⁴² e alla procedura di conciliazione viste le disposizioni speciali sulla ripartizione delle spese per questa procedura (cfr. art. 207 CPC)⁴⁴³? Anche il collegamento con le disposizioni della LEF in materia di spese solleva questioni ed è oggetto di dibattito⁴⁴⁴. Affinché risulti chiaro che alla tassa sulla procedura di conciliazione e alle spese amministrative per le assunzioni di prove non si applica questa regola, il termine «tassa di decisione» (*émolument de décision, Entscheidungsbüher*) dovrebbe sostituire «spese processuali»⁴⁴⁵.

Alcuni partecipanti⁴⁴⁶ chiedono di prevedere deroghe alla regola proposta per determinate procedure, ad esempio viene chiesto un anticipo in rapporto all'importo totale delle spese per la procedura di conciliazione. Si chiede di fare un'eccezione anche per la procedura sommaria e per la procedura di ricorso⁴⁴⁷, o in caso di richiesta congiunta di diversi attori, come nel caso di domanda congiunta di divorzio⁴⁴⁸. Infine un partecipante⁴⁴⁹ chiede anche un'eccezione nei casi in cui si può chiedere una cauzione (cfr. art. 99 CPC).

Secondo altri partecipanti⁴⁵⁰, i giudici dovrebbero effettivamente stabilire caso per caso il livello dell'anticipazione, inoltre potrebbero essere fissati nel testo di legge eventuali criteri di valutazione, tra cui le capacità finanziarie dell'attore⁴⁵¹.

Sotto il profilo terminologico, l'autorità di conciliazione dovrebbe essere espressamente menzionata nel testo di legge⁴⁵².

Il capoverso 2 sull'anticipo nell'ambito di una transazione di gruppo è comunque accettato esplicitamente da alcuni⁴⁵³ e respinto da altri⁴⁵⁴.

433 MV Zürich

434 OSP

435 JBVD

436 BL, BS, FR, GE, LU, NE, NW, SH, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG

437 costruzionesvizzera, CP, Friedensrichter ZH, HGer AG, OGer SH, SVRH, UBS, UNIL, USIE, USPI

438 HEV, SSIC

439 Zürcher

440 FR

441 LU

442 BS, FR

443 BS

444 GL; Meier

445 GL

446 GL, ZH; Friedensrichter ZH, SVFV

447 GL

448 SH

449 ZH

450 Konsumentenschutz, Meier, OSP

451 Konsumentenschutz, Meier

452 SVFV

453 DCS, SLAW

454 TI; HEV

5.17 Art. 101 cpv. 2

La modifica proposta è approvata da un Cantone⁴⁵⁵ e 3 organizzazioni⁴⁵⁶. Un Cantone⁴⁵⁷ e 4 organizzazioni⁴⁵⁸ la respingono o dubitano che sia utile, in particolare perché la fattispecie è rara. Occorrerebbe piuttosto rendere più flessibile il sistema dei termini d'impugnazione in quanto costituiscono termini legali che non possono essere né sospesi né prolungati (cfr. n. 6.58 per una proposta concreta)⁴⁵⁹. Per alcuni⁴⁶⁰ la disposizione non è chiara ed è menzionato il disciplinamento differente (e soddisfacente) della LTF⁴⁶¹.

Si potrebbe sospendere un termine per la risposta già in corso e in questo caso il giudice dovrebbe informare il convenuto della presentazione della richiesta per permettere a quest'ultimo di decidere in merito alla cauzione⁴⁶². Sotto il profilo della sistematica, il disciplinamento dovrebbe figurare secondo alcuni⁴⁶³ tra le disposizioni sui rimedi giuridici e secondo altri⁴⁶⁴ all'articolo 99 CPC. Sotto il profilo terminologico, un Cantone⁴⁶⁵ propone l'espressione «Gesuch um Sicherheitsleistung» per il testo tedesco.

Il termine suppletorio al capoverso 3 è inutile e potrebbe essere stralciato⁴⁶⁶. Le possibilità generali di proroga o di restituzione del termine sono sufficienti.

5.18 Art. 106 cpv. 1, 1^{bis} e 3

Le modifiche proposte sono approvate da 4 organizzazioni⁴⁶⁷. 3 Cantoni⁴⁶⁸ e 4 organizzazioni⁴⁶⁹ respingono l'eccezione a favore dell'attore prevista al capoverso 1^{bis} in quanto il potere di apprezzamento del giudice secondo l'articolo 107 CPC non va ridotto, la situazione descritta si presenta raramente nella pratica e l'interesse di completare la prassi attuale non è dimostrato. La proposta formulata al capoverso 3 di limitare la solidarietà ai litisconsorzi necessari è respinta da 7 Cantoni⁴⁷⁰ e 4 organizzazioni⁴⁷¹: il giudice deve poter disporre di tutte le possibilità per ottenere il pagamento delle spese processuali e l'attuale disposizione potestativa offre la flessibilità necessaria. È respinta⁴⁷² anche la precisazione relativa alla ripartizione delle spese processuali in base alla partecipazione di ciascuna delle parti.

Un partecipante⁴⁷³ propone di aggiungere «sofern deren wirtschaftliche Verhältnisse es zulassen» al capoverso 1. Un altro⁴⁷⁴ suggerisce di integrare, al capoverso 1^{bis}, le possibili fattispecie con il rigetto e l'ammissione della domanda.

Secondo alcuni⁴⁷⁵, la riserva in favore del convenuto, aggiunta al capoverso 1^{bis}, dovrebbe figurare all'articolo 107 CPC: il giudice dispone sempre di un margine di apprezzamento, inoltre si tratta già di un caso di applicazione previsto al capoverso 1 lettera f di questo articolo. Inoltre il collegamento all'articolo 107 capoverso 1 lettera b non è chiaro⁴⁷⁶. La formulazione

⁴⁵⁵ ZH

⁴⁵⁶ Advokaten ZG, JBVD, UNIL

⁴⁵⁷ BS

⁴⁵⁸ ASM, OGer SH, SGAV, WalderWyss

⁴⁵⁹ WalderWyss

⁴⁶⁰ TI

⁴⁶¹ UNIL

⁴⁶² WalderWyss

⁴⁶³ BS

⁴⁶⁴ OGer SH

⁴⁶⁵ LU

⁴⁶⁶ ZH; ASM

⁴⁶⁷ Advokaten ZG, Anwälte ZH, SGAV, SLAW

⁴⁶⁸ SG, SZ, ZH

⁴⁶⁹ ASM, OGer SH, UNIBAS, WalderWyss

⁴⁷⁰ BS, OW, SG, SZ, UR, VD, ZH

⁴⁷¹ ASM, CP, OGer SH, WalderWyss

⁴⁷² ASM, WalderWyss

⁴⁷³ Anwälte ZH

⁴⁷⁴ BS

⁴⁷⁵ BS; WalderWyss

⁴⁷⁶ BS

potrebbe essere migliorata⁴⁷⁷ e va precisata la condizione secondo cui il convenuto non ha indotto la proposizione dell'azione con il suo comportamento⁴⁷⁸.

Il capoverso 3 dovrebbe menzionare esplicitamente l'autorità di conciliazione per maggiore coerenza e certezza del diritto⁴⁷⁹.

5.19 Art. 107 cpv. 1 lett. g

2 organizzazioni⁴⁸⁰ approvano questa modifica e una⁴⁸¹ la respinge.

5.20 Art. 109 cpv. 1

5 organizzazioni⁴⁸² approvano la disposizione e una⁴⁸³ la ritiene inutile in quanto la transazione di gruppo è già di per sé una transazione. Una norma sulla ripartizione delle spese processuali sarebbe necessaria nel caso in cui la transazione di gruppo fallisse⁴⁸⁴.

5.21 Art. 111 cpv. 1 e 2

Oltre ai pareri generali sulle proposte relative alle spese processuali (cfr. n. 4.1), la disposizione è espressamente approvata da 4 Cantoni⁴⁸⁵, 2 partiti⁴⁸⁶ e 20 organizzazioni⁴⁸⁷, mentre è respinta da 14 Cantoni⁴⁸⁸ e 4 organizzazioni⁴⁸⁹. L'approvazione è motivata dal rischio finanziario che pesa sull'attore che ha vinto la causa il quale ingiustamente deve farsi carico dell'insolvenza del convenuto, il che costituisce un grave ostacolo per l'azione. Il rifiuto della disposizione invece è motivato dal rischio finanziario a carico dello Stato e dall'onere amministrativo supplementare nonché dai costi superiori che comporterebbe la nuova soluzione. Un partecipante⁴⁹⁰ ricorda inoltre che nessun altro Paese applica una normativa di questo genere.

Due partecipanti attirano l'attenzione sul problema dell'esecuzione all'estero⁴⁹¹. Alcuni⁴⁹² propongono pertanto di prevedere un'eccezione nel caso in cui il credito delle spese processuali vada recuperato all'estero. Sono proposte eccezioni⁴⁹³ anche per situazioni simili, come nel caso di domicilio sconosciuto o se la riscossione dell'importo è improbabile per altre ragioni. Inoltre si richiama l'attenzione⁴⁹⁴ sul problema dei costi per il recupero di importi esigui, in particolare le spese della procedura di conciliazione.

Va prevista⁴⁹⁵ un'eccezione anche per la procedura semplificata, la procedura sommaria e la procedura di ricorso, analogamente a quanto avviene per l'anticipazione delle spese: spese relativamente basse nella procedura semplificata e in quella sommaria rendono sopportabile il rischio dell'attore. Un'eccezione analoga è chiesta⁴⁹⁶ anche per la procedura di conciliazione, le procedure dinanzi al tribunale commerciale e le procedure di rigetto dell'opposizione⁴⁹⁷.

⁴⁷⁷ GE

⁴⁷⁸ JBVD

⁴⁷⁹ Friedensrichter ZH, SVFV

⁴⁸⁰ OSP, SDRCA

⁴⁸¹ SVC

⁴⁸² Advokaten ZG, Friedensrichter ZH, JBVD, SGAV, SVFV

⁴⁸³ WalderWyss

⁴⁸⁴ WalderWyss

⁴⁸⁵ AG, AR, SH, SO

⁴⁸⁶ PES, PS

⁴⁸⁷ Advokaten ZG, Bisegger, costruzionesvizzera, DCS, Forum PMI, FSA, HEV, JBVD, Kinderanwaltschaft, Konsumenten-

⁴⁸⁸ BL, BS, FR, GE, LU, NW, OW, SZ, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH

⁴⁸⁹ CP; HGer AG, SVRH, UNIL

⁴⁹⁰ BS

⁴⁹¹ BS, TI

⁴⁹² ZH; SVRH, Zürcher

⁴⁹³ ZH

⁴⁹⁴ SVFV, SVRH

⁴⁹⁵ GL

⁴⁹⁶ Friedensrichter ZH, SVFV

⁴⁹⁷ ZH

Lo Stato dovrebbe poter trattenere l'anticipo versato dall'attore se quest'ultimo deve versare le spese processuali per altri procedimenti⁴⁹⁸.

Al primo periodo del capoverso 1 viene proposta⁴⁹⁹ la formulazione « ... mit den geleisteten Vorschüssen der kostenpflichtigen Partei verrechnet.». Nel terzo periodo del testo tedesco andrebbe utilizzato⁵⁰⁰ il termine «kostenpflichtige Partei» (e non «Person»).

5.22 Art. 115a

Un partito⁵⁰¹ e 14 organizzazioni⁵⁰² approvano la disposizione. Molti partecipanti⁵⁰³ chiedono che il limite per l'esenzione dall'anticipo delle spese sia più elevato in quanto sottolineano che il costo del procedimento sarà determinante per le organizzazioni che dispongono di mezzi finanziari ridotti. Diversi partecipanti⁵⁰⁴ propongono di fissare il limite a 1, 2 o 5 milioni di franchi, oppure di non prevederne nessuno.

11 Cantoni⁵⁰⁵ e 16 organizzazioni⁵⁰⁶ respingono la disposizione. Non è giustificato privilegiare queste organizzazioni rispetto ai singoli in quanto esse si finanziano autonomamente e comunque avrebbero diritto al gratuito patrocinio. Il costo può essere suddiviso tra i membri del gruppo e il valore litigioso non è necessariamente elevato e peraltro non equivale automaticamente alla somma dei valori individuali. Inoltre si possono verificare abusi, senza contare che saranno gli enti pubblici ad assumersi l'onere finanziario derivante da una simile esenzione. Un partecipante⁵⁰⁷ propone di escludere l'esenzione per la procedura di conciliazione, visti gli importi richiesti.

Secondo alcuni partecipanti⁵⁰⁸ è poco chiara la condizione secondo cui l'azione collettiva deve apparire più appropriata delle azioni individuali, inoltre è difficile da applicare e problematica in relazione con le condizioni generali dell'azione collettiva.

5.23 Art. 118 cpv. 2

3 Cantoni⁵⁰⁹ e 8 organizzazioni⁵¹⁰ approvano la modifica. È accolto favorevolmente l'ampliamento rispetto alla giurisprudenza del Tribunale federale. Si tratta di una procedura che può essere cruciale per condurre un processo futuro o evitarlo e la parte non vi deve rinunciare perché non dispone dei mezzi necessari. La norma potrebbe essere estesa a qualsiasi procedimento extraprocessuale che contribuisca a far valere il diritto o ad accelerare il procedimento⁵¹¹.

Alcuni partecipanti⁵¹² chiedono di limitare o di attenuare la disposizione al fine di evitare l'abuso o il ricorso a questa procedura come «banco di prova» a carico della collettività. Altri⁵¹³ accetterebbero una modifica che riprenda la giurisprudenza del Tribunale federale.

⁴⁹⁸ TI

⁴⁹⁹ UBS

⁵⁰⁰ WalderWyss

⁵⁰¹ PS

⁵⁰² ACSI, CFC, DCS, FRC, FSP, JBVD, Konsumentenschutz, Meier, OSP, Peter, SDRCA, SLAW, TCS, USS

⁵⁰³ PS; ACSI, CFC, DCS, FRC, FSP, Konsumentenschutz, Meier, OSP, SLAW, TCS, USS

⁵⁰⁴ PS; ACSI, CFC, DCS, FRC, FSP, Konsumentenschutz, Meier, OSP, TCS, USS

⁵⁰⁵ AG, BE, BL, BS, LU, NE, OW, SZ, UR, VD, ZH

⁵⁰⁶ ASM, ASSL, BezGer Kulm, costruzionesvizzera, FCS, FSA, HEV, OGer SH, SGAV, SSIC; SVC, UNIL, USAM, USIE, VSI, WalderWyss

⁵⁰⁷ Friedensrichter ZH

⁵⁰⁸ BS, LU, SZ, VD, ZH; ASM, OGer SH, Peter, SLAW

⁵⁰⁹ AR, SG, TI

⁵¹⁰ Bisegger, FSA, JBVD, Kinderanwaltschaft, Meier, OSP, SDRCA, SGAV

⁵¹¹ Meier

⁵¹² BL, GE

⁵¹³ BE; pvl

5 Cantoni⁵¹⁴ e 2 organizzazioni⁵¹⁵ respingono la modifica. La prova a titolo cautelare, spesso una perizia, è a carico del contribuente, che non può recuperare in tutto o in parte le spese presso il convenuto, poiché non si tratta di un processo. Non vi è alcuna possibilità di rifiuto se la causa non ha possibilità di successo. La giurisprudenza del Tribunale federale pone limiti giustificati.

5.24 Art. 125 lett. b

2 organizzazioni⁵¹⁶ approvano la modifica. Un partecipante⁵¹⁷ chiede di limitarne il campo di applicazione ai casi di tutela giurisdizionale collettiva mediante il cumulo di azioni, in particolare per i danni di massa, secondo quanto indicato nel rapporto esplicativo.

4 Cantoni⁵¹⁸, un partito⁵¹⁹ e 4 organizzazioni⁵²⁰ vi si oppongono sostenendo che il giudice deve essere libero di decidere se disgiungere la causa. Inoltre la causa è disgiunta soltanto se in questo modo il processo è semplificato. La condizione che è stata aggiunta è dunque inutile. Disgiungere le cause per condurre un solo procedimento che fungerà da modello per tutte le altre cause dovrebbe essere sempre possibile.

5.25 Art. 127 cpv. 1

Un'organizzazione⁵²¹ approva la proposta. Il messaggio dovrebbe precisare se e come il rifiuto della rimessione della causa può essere contestato⁵²².

5 Cantoni⁵²³ e 5 organizzazioni⁵²⁴ approvano l'intenzione o non respingono esplicitamente la modifica ma esprimono alcune riserve sulla proposta vista come fonte di complicazioni e di incertezze che possono allungare il procedimento. Il giudice competente andrebbe indicato nella legge o da un'autorità designata a tale scopo. Qual è la procedura che disciplina lo scambio di opinioni? Quali sono i motivi materiali e chi decide in caso di disaccordo? E infine il giudice deve attivamente informarsi in merito ai procedimenti pendenti presso altri giudici? Un partecipante⁵²⁵ propone di limitare la modifica alle azioni collettive e di continuare ad applicare il diritto attuale a tutte le altre causa. Un altro⁵²⁶ chiede di riflettere sull'opportunità della rimessione oltre i confini linguistici.

6 Cantoni⁵²⁷ e 4 organizzazioni⁵²⁸ respingono la proposta sottolineando anche le difficoltà d'applicazione e le incertezze della disposizione. Sono respinte⁵²⁹ la rimessione senza il consenso del giudice o la rimessione a un giudice successivamente adito oppure sono sollevati a tale riguardo una serie di problemi: come definire il giudice destinatario della rimessione? Il rifiuto per motivi materiali può essere contestato?

Per un partecipante⁵³⁰ dovrebbe essere il giudice che rimette la causa a fornire una motivazione e non il giudice che si oppone alla rimessione. Un altro⁵³¹ sostiene che il giudice cui è

⁵¹⁴ LU, OW, UR, VS, ZH

⁵¹⁵ ASA, Swico

⁵¹⁶ SDRCA, SGAV

⁵¹⁷ SZ

⁵¹⁸ BE, BL, BS, ZH

⁵¹⁹ pvl

⁵²⁰ ASM, CP, UNIBE, WalderWyss

⁵²¹ SDRCA

⁵²² SDRCA

⁵²³ BE, BL, LU, SH, VD

⁵²⁴ BezGer Kulm, Bisegger, OGer SH, SGAV, SLAW

⁵²⁵ OGer SH

⁵²⁶ Bisegger

⁵²⁷ BS, OW, SG, UR, ZG, ZH

⁵²⁸ ASM, CP, UNIL, WalderWyss

⁵²⁹ WalderWyss

⁵³⁰ OGer SH

⁵³¹ UNIL

rimessa la causa debba dare il suo consenso. Secondo un'organizzazione⁵³² il consenso dell'attore nella prima causa pendente dovrebbe essere un requisito, inoltre la disposizione andrebbe coordinata con l'articolo 28 della Convenzione di Lugano.

5.26 Art. 143 cpv. 1^{bis}

5 Cantoni⁵³³ e 9 organizzazioni⁵³⁴ approvano questa disposizione. Un Cantone⁵³⁵ fa notare che la regola esiste già nel suo codice cantonale e che permette un'armonizzazione con il Codice di procedura penale.

6 Cantoni⁵³⁶, un partito⁵³⁷ e 2 organizzazioni⁵³⁸ respingono la disposizione. L'articolo 63 CPC è ritenuto sufficiente e la nuova disposizione crea una serie di incertezze. Cosa significa ad esempio «per errore»? Inoltre non spetta al giudice cercare il tribunale competente per la parte del procedimento: questa regola, oltre ad essere estranea alla procedura civile, incoraggia a procedere in modo poco riflessivo, senza contare che i giudici devono assumere l'onere supplementare che tale prassi comporta.

Un partecipante⁵³⁹ chiede di includere le domande depositate presso autorità diverse dai tribunali (come le autorità di protezione dei minori e degli adulti APMA). Un altro⁵⁴⁰ suggerisce di cancellare il termine «per errore» in quanto è difficile comprovare un simile errore. Altri⁵⁴¹ suggeriscono di includere i casi in cui l'incompetenza del giudice non è manifesta.

Molti partecipanti⁵⁴² si interrogano sul collegamento con l'articolo 60a AP-CPC e con l'attuale articolo 63 CPC e rilevano una serie di contraddizioni. La rimessione o la trasmissione si effettua d'ufficio o su richiesta? Il giudice adito deve stabilire il tribunale competente il che comporta un lavoro supplementare e una serie di difficoltà, mentre l'attore deve fare questa scelta secondo gli articoli 60a AP-CPC e 63 CPC⁵⁴³.

Alcuni partecipanti⁵⁴⁴ propongono almeno di formulare la disposizione in modo potestativo e di limitarla alla rimessione ai tribunali civili. Altri⁵⁴⁵ chiedono di circoscriverla ai tribunali all'interno della Svizzera o dello stesso Cantone, di accertare se la rimessione può essere contestata dal giudice destinatario e di definire le modalità per risolvere i conflitti. Dal momento che determinare il giudice competente è difficile per il giudice adito, quest'ultimo dovrebbe limitarsi a constatare la propria incompetenza o a trasmettere gli atti al giudice designato dall'attore secondo quanto previsto all'articolo 60a AP-CPC⁵⁴⁶, oppure a rinviare la causa al giudice competente nel caso in cui questa competenza è manifestamente o chiaramente riconoscibile⁵⁴⁷. Inoltre la questione del rispetto dei termini e quella del mantenimento della litispendenza andrebbero disciplinate⁵⁴⁸. Un partecipante⁵⁴⁹ propone di cancellare il termine «senza indugio» poiché sarebbe in generale necessaria una verifica presso l'attore prima del rinvio per sapere se c'è errore.

⁵³² SGAV

⁵³³ FR, LU, SG, SZ, TG

⁵³⁴ ASLOCA, Bisegger, OGer SH, OSP, SDRCA, SGAV, SLAW, SVFV, WalderWyss

⁵³⁵ SZ

⁵³⁶ BE, BS, OW, SH, SO, UR

⁵³⁷ pvl

⁵³⁸ ASM, CP

⁵³⁹ SGAV

⁵⁴⁰ SLAW

⁵⁴¹ Bisegger, SDRCA, WalderWyss

⁵⁴² AG, BS, GE, OW, SG; ASM, BezGer Kulm, HGer AG

⁵⁴³ GE

⁵⁴⁴ BE, SG; pvl; SVRH

⁵⁴⁵ BS; OGer SH

⁵⁴⁶ FR, LU

⁵⁴⁷ TG; OGer SH

⁵⁴⁸ OGer SH

⁵⁴⁹ SG

Un Cantone⁵⁵⁰ chiede che l'autorità di conciliazione venga nominata esplicitamente nel testo di legge.

5.27 Art. 149

Un Cantone⁵⁵¹ e 4 organizzazioni⁵⁵² approvano la modifica proposta, mentre un'organizzazione⁵⁵³ la respinge.

L'avverbio «definitivamente» può essere cancellato in quanto non è giustificato sottrarre la decisione sulla restituzione del termine al disciplinamento ordinario dei ricorsi⁵⁵⁴.

Per il testo francese e tedesco si propone di sostituire il termine «tribunal/Gericht» per precisare che non è il tribunale nella sua composizione plenaria a dover statuire⁵⁵⁵. La formulazione potrebbe essere migliorata precisando nel testo di legge che «dans ce dernier cas les voies de l'appel et du recours sont ouvertes.»⁵⁵⁶.

5.28 Art. 160a

Questa disposizione è commentata nelle osservazioni generali riportate al numero 4.4. I pareri espressi nelle osservazioni ai singoli articoli sono riportati di seguito.

3 Cantoni⁵⁵⁷, 4 partiti⁵⁵⁸ e 10 organizzazioni⁵⁵⁹ approvano la disposizione. L'attuale situazione d'incertezza circa l'inclusione dei giuristi d'impresa nell'elenco di cui all'articolo 321 del Codice penale (CP) va chiarita nella legge⁵⁶⁰. Per il resto, gli argomenti addotti sono dello stesso tenore di quelli riportati nella parte generale (cfr. n. 4.4). In particolare si citano la situazione di svantaggio delle imprese svizzere nei procedimenti all'estero e la tutela dell'attività del servizio giuridico interno che deve poter garantire la riservatezza ai collaboratori e potersi esprimere liberamente nei documenti che redige. Occorre inoltre evitare che le imprese siano obbligate a rivolgersi a un avvocato per garantire la confidenzialità. Alcuni partecipanti⁵⁶¹ propongono di adottare disposizioni analoghe in altre leggi come la legge sulla procedura amministrativa e il codice di procedura penale.

7 Cantoni⁵⁶² e 7 organizzazioni⁵⁶³ non approvano la disposizione. Le imprese devono essere trattate come gli altri soggetti giuridici; gli ordinamenti diversi vigenti all'estero come anche le implicazioni per le imprese svizzere non sono un motivo sufficiente per modificare il CPC. Al massimo si potrebbe disciplinare la questione a livello di assistenza giudiziaria internazionale. Sottoporre l'impresa, in quanto parte, all'obbligo di collaborare e prevedere un'eccezione per il suo servizio giuridico è contraddittorio. Inoltre la situazione non è paragonabile a quella dell'avvocato che ha un rapporto di riservatezza con i propri clienti e che, indipendentemente da questi ultimi, non ha la qualità di parte; senza contare che obbedisce a regole deontologiche professionali ed è sottoposto a sorveglianza. Viceversa il giurista d'impresa è subordinato a una parte e deve attenersi alle istruzioni di quest'ultima. Il suo diritto di rifiutare di collaborare potrebbe impedire alla controparte di provare le proprie tesi in caso di azione di responsabilità degli organi, dove le uniche prove a disposizione sono i verbali redatti dal servizio giuridico o

⁵⁵⁰ SG

⁵⁵¹ SG

⁵⁵² JBVD, SGAV, SVRH, UNILne

⁵⁵³ BezGer Kulm

⁵⁵⁴ UNIL

⁵⁵⁵ SG

⁵⁵⁶ JBVD

⁵⁵⁷ BL, BS, ZH

⁵⁵⁸ PPD, PRL, pvl, UDC

⁵⁵⁹ ACC, ASB, ASM, costruzionesvizzera, Expertsuisse, Interpharma, SGAV, UBS, USPI, WalderWyss

⁵⁶⁰ Expertsuisse

⁵⁶¹ Expertsuisse, UBS, WalderWyss

⁵⁶² AR, GE, LU, NE, SO, VD, VS

⁵⁶³ JBVD, GDS, Meier, ÖGer SH, SDRCA, SLAW, UNIL

le direttive impartite da tale servizio. Infine la regola potrebbe creare disparità di trattamento a seconda dell'organizzazione interna dell'impresa.

Alcuni partecipanti⁵⁶⁴ propongono di cancellare la lettera b oppure la criticano poiché ritengono sufficiente la condizione di cui alla lettera a cioè l'attività specifica all'esercizio della professione di avvocato e i requisiti relativi alla qualità del servizio giuridico non sono pertinenti per il dovere di collaborare.

Un partecipante⁵⁶⁵ propone di includere i giuristi delle assicurazioni di protezione giuridica, anch'essi in contatto con i clienti con cui hanno un rapporto simile a quello tra un avvocato e i suoi clienti.

Nel testo francese dovrebbe essere utilizzato il termine «typique» al posto di «spécifique»⁵⁶⁶. Le nozioni di «parties» e di «tiers» dovrebbero essere definite nel messaggio⁵⁶⁷.

5.29 Art. 177

2 Cantoni⁵⁶⁸ e 11 organizzazioni⁵⁶⁹ approvano la disposizione. La perizia privata ha un ruolo importante nella pratica, in particolare nelle controversie commerciali o immobiliari. Questa modifica permette al giudice di valutare liberamente il valore probatorio della perizia piuttosto di non poterla accettare come mezzo di prova.

5 Cantoni⁵⁷⁰, un partito⁵⁷¹ e 6 organizzazioni⁵⁷² bocciano la disposizione. La valutazione del valore probatorio della perizia privata pone diversi problemi, soprattutto per il fatto che l'esperto agisce su mandato di una parte, il che crea una grave incertezza giuridica e rischia di costare molti sforzi al giudice che magari alla fine decide di scartarla come prova. La situazione è più chiara se si decide di non considerare a priori la perizia privata come un atto del processo. Ha valore come dichiarazione di parte molto circostanziata, è sottoposta alla valutazione del giudice e può anche inficiare la perizia di un giudice. Inoltre, dal momento che la perizia privata è costosa, la disposizione creerebbe una disparità a secondo dei mezzi finanziari delle parti e accentuerebbe lo squilibrio nelle controversie dove una delle parti ha una posizione più debole (locatari e locatori, assicurazione per la perdita di guadagno e assicurato). Il valore probatorio della perizia potrà essere stabilito soltanto valutandone il contenuto, il che sarà molto complesso per un giudice privo di conoscenze specifiche nella materia. L'altra parte non avrà dunque altra scelta che presentare a sua volta una perizia privata. Ma se ciascuna parte produce una perizia privata, il processo rischia di trasformarsi in una battaglia a colpi di perizie private.

Sono proposte alternative più restrittive. Un partecipante⁵⁷³ suggerisce di considerare la perizia privata come prova (e non come un atto) solo nei casi in cui la prova non può essere prodotta in altro modo o per controbilanciare una perizia del tribunale. Altri partecipanti⁵⁷⁴ propongono di accettare la perizia privata come prova solamente se le parti vi acconsentono o la commissionano di comune accordo: in questo caso la posizione dell'esperto è più neutra.

Un partecipante⁵⁷⁵ propone un'altra sistematica (art. 189^{bis}). Nel messaggio si dovrebbe precisare la possibilità di citare l'esperto privato come testimone⁵⁷⁶.

⁵⁶⁴ BL, BS; ASM

⁵⁶⁵ ASA

⁵⁶⁶ WalderWyss

⁵⁶⁷ BS

⁵⁶⁸ AG, SG

⁵⁶⁹ AG ZICC, Bisegger, FSA, HEV, Kinderanwaltschaft, SGAV, SLAW, UBS, UNIBAS, USAM, WalderWyss

⁵⁷⁰ BL, SZ, TG, VS, ZH

⁵⁷¹ pvl

⁵⁷² ASLOCA, BezGer Kulm, CP, Meier, UNIBE, Zürcher

⁵⁷³ Meier

⁵⁷⁴ SG, SZ; ASA

⁵⁷⁵ SG

⁵⁷⁶ WalderWyss

5.30 Art. 198 cpv. 1 lett. f e i, e 2

La menzione dell'articolo 7 al capoverso 1 lettera f è accolta favorevolmente da un Cantone⁵⁷⁷ e 4 organizzazioni⁵⁷⁸.

5 Cantoni⁵⁷⁹, un partito⁵⁸⁰ e 17 organizzazioni⁵⁸¹ approvano la modifica proposta al capoverso 1 lettera f e al capoverso 2 concernente le controversie di cui agli articoli 5 e 6 CPC. Questa misura sgrava i giudici e risponde a un'esigenza pratica, inoltre chiarisce la competenza del giudice di pace⁵⁸². L'autorità di conciliazione può tuttavia avere delle difficoltà a presentare una transazione equilibrata in cause complesse inerenti la proprietà intellettuale il cui esito è difficile da prevedere, inoltre la possibilità di intentare più facilmente un'azione giudiziaria comporterà un aumento delle domande con conseguente sovraccarico di queste autorità⁵⁸³. Il progetto potrebbe eventualmente riservare la regola alle controversie per le quali è modificata e voluta, come le questioni concernenti il diritto d'autore, ed escluderla per altre come le cause sottoposte alla procedura sommaria o la designazione di un controllore speciale⁵⁸⁴.

Due partecipanti propongono di disciplinare il problema dell'interruzione della prescrizione all'articolo 135 del Codice delle obbligazioni (CO), o perché respingono la proposta dell'avamprogetto⁵⁸⁵ o perché la integrano nella modifica proposta⁵⁸⁶, integrazione che reputano necessaria per non obbligare il creditore ad intentare una «pseudo azione».

Alcuni propongono di aggiungere l'articolo 7⁵⁸⁷ o l'articolo 8⁵⁸⁸ CPC al capoverso 2.

2 Cantoni⁵⁸⁹ e un'organizzazione⁵⁹⁰ respingono la modifica del capoverso 1 lettera f e del capoverso 2. Un partecipante⁵⁹¹ respinge la modifica solamente in relazione all'articolo 5 sostenendo che per l'autorità di conciliazione sarebbe complicato conciliare o giudicare, nei casi di sua competenza, in materie che non conosce bene. Sarebbe meglio prevedere la conciliazione dinnanzi all'istanza unica⁵⁹². Inoltre non è giustificato prevedere una conciliazione solamente per permettere al creditore di interrompere la prescrizione⁵⁹³.

Un partecipante⁵⁹⁴ chiede di chiarire se la scelta della conciliazione può essere fatta diverse volte e se la disposizione ha effetti nelle vertenze di carattere internazionale.

Il capoverso 2 dovrebbe figurare all'articolo 199⁵⁹⁵ e può essere formulato in modo più semplice⁵⁹⁶.

⁵⁷⁷ LU

⁵⁷⁸ ASM, SDRCA, SGAV, SVFV

⁵⁷⁹ AG, BS, LU, SG, ZH

⁵⁸⁰ pvl

⁵⁸¹ AG ZICC, ASM, Bergamin, Bisegger, Friedensrichter ZH, FSA, HGer AG, Lenz&Staehelein, OGer SH, SGAV, Suisseculture, SVFV, SVRH, TCS, UBS, UNIBAS, UNIL

⁵⁸² Friedensrichter ZH

⁵⁸³ BS

⁵⁸⁴ OGer SH

⁵⁸⁵ OGer SH

⁵⁸⁶ SG, ZH; SVRH

⁵⁸⁷ Bisegger, JBVD

⁵⁸⁸ AG ZICC

⁵⁸⁹ GE, OW

⁵⁹⁰ SDRCA

⁵⁹¹ BL

⁵⁹² GE

⁵⁹³ SDRCA

⁵⁹⁴ UBS

⁵⁹⁵ Bergamin; CSP

⁵⁹⁶ Bergamin

5.31 Art. 206 cpv. 4

10 Cantoni⁵⁹⁷ e 10 organizzazioni⁵⁹⁸ approvano la proposta in quanto rafforza l'obbligo di comparire e i casi sono frequenti in particolare quando la conciliazione è gratuita. È accolto con favore il fatto che non sono più richiesti requisiti aggiuntivi. Un partecipante⁵⁹⁹ chiede di portare la multa a 2000 franchi.

Un partito⁶⁰⁰ e 6 organizzazioni⁶⁰¹ respingono la proposta ritenendola inutile e sostenendo che il diritto vigente (art. 128 e 206 CPC) è sufficiente. Le mancate comparizioni alle udienze non sono frequenti e non necessitano di una disposizione. Occorrerebbe almeno limitare la regola ai casi di abuso⁶⁰².

Per un partecipante⁶⁰³ la regola è insufficiente: se il convenuto annuncia subito che non comparirà, l'autorità dovrebbe poter rinunciare all'udienza. Un altro partecipante⁶⁰⁴ ritiene che la multa non è una buona soluzione: bisognerebbe obbligare la parte morosa a indennizzare l'altra parte per le spese sostenute, eventualmente sotto forma di un importo forfettario.

Sarebbe opportuno precisare che solamente la mancata comparizione ingiustificata è punita con la multa⁶⁰⁵ al fine di tener conto ad esempio della situazione del convenuto che ha a che fare con un attore querulomane. Il ricorso contro una simile multa deve essere disciplinato⁶⁰⁶ e il gratuito patrocinio previsto va regolato secondo quanto prescritto all'articolo 113 CPC⁶⁰⁷. Una possibilità per agevolare il completamento della procedura di conciliazione sarebbe permettere all'autorità di riconvocare le parti⁶⁰⁸.

Sotto il profilo della sistematica, si dovrebbe esaminare l'eventualità di inserire la disposizione all'articolo 128 o 204 CPC⁶⁰⁹. Il testo di legge dovrebbe precisare, come indicato nel rapporto esplicativo, che la sanzione interviene se la parte non compare personalmente e non si fa rappresentare quando può farlo⁶¹⁰. La diffida preventiva dovrebbe parimenti figurare nel testo di legge⁶¹¹.

5.32 Art. 209 cpv. 4

Un Cantone⁶¹² e 3 organizzazioni⁶¹³ approvano espressamente la modifica.

Secondo due partecipanti⁶¹⁴ la disposizione dovrebbe precisare che si tratta di termini di natura procedurale e non materiale.

5.33 Art. 210 cpv. 1 e lett. c

12 Cantoni⁶¹⁵, un partito⁶¹⁶ e 9 organizzazioni⁶¹⁷ approvano la proposta. Viene apprezzata la possibilità di concludere il processo in modo semplice ed efficace, in particolare in certi settori

⁵⁹⁷ BS, GE, LU, NE, SG, SH, SO, SZ, TI, ZH

⁵⁹⁸ ASA, Friedensrichter ZH, HEV, OGer SH, SDRCA, SGAV, SVFV, UBS, UNIBAS, UNIL

⁵⁹⁹ SZ

⁶⁰⁰ pvl

⁶⁰¹ ASLOCA, CP, FSA, JBVD, MV Zürich, WalderWyss

⁶⁰² JBVD

⁶⁰³ NE

⁶⁰⁴ WalderWyss

⁶⁰⁵ ASA, UBS

⁶⁰⁶ LU; ASLOCA, MV Zürich

⁶⁰⁷ ASLOCA, MV Zürich

⁶⁰⁸ GE

⁶⁰⁹ LU

⁶¹⁰ SDRCA

⁶¹¹ UNIBAS

⁶¹² SG

⁶¹³ SGAV, UNIBAS, UNIL

⁶¹⁴ SGAV, UNIBAS

⁶¹⁵ AG, AR, BL, BS, FR, GE, LU, OW, SG, SH, SZ, VS

⁶¹⁶ pvl

⁶¹⁷ ACSI, ASLOCA, DCS, FRC, Friedensrichter ZH, Meier, OGer SH, SVFV, WalderWyss

come il diritto del lavoro. Alcuni partecipanti⁶¹⁸ propongono di innalzare il limite o addirittura di non prevederne alcuno nelle controversie in materia di diritto d'autore⁶¹⁹. È rilevata anche la difficoltà per una parte non rappresentata da un avvocato di valutare l'adeguatezza della proposta⁶²⁰: tale difficoltà è aggravata sotto il profilo finanziario dalla modifica proposta. Da un altro punto di vista l'aumento è condivisibile poiché una parte può rifiutare la proposta senza indicarne i motivi. Di conseguenza la complessità in generale non aumenta nell'ambito di tali valori litigiosi. Anche una soluzione federale unificata è considerata più opportuna⁶²¹ rispetto a una delega di competenze ai Cantoni.

Alcuni partecipanti⁶²² approvano la modifica con riserva in quanto in diversi Cantoni i giudici di pace, che fungono da autorità di conciliazione, non sono professionisti e la procedura di conciliazione non è disciplinata per cui i principi procedurali spesso non sono rispettati.

2 Cantoni⁶²³ e un'organizzazione⁶²⁴ respingono la proposta sostenendo che la procedura di conciliazione non è idonea per giudicare le cause con un valore litigioso più elevato, in particolare per quanto riguarda le prove. Inoltre non ne è neppure comprovata la necessità in quanto la proposta di giudizio è poco utilizzata, in particolare nell'ambito del diritto di locazione. Secondo alcuni partecipanti⁶²⁵ raddoppiare il limite non aiuta: o si mantiene il diritto vigente oppure si elimina completamente il limite massimo.

5.34 Art. 224, al. 1 et 2^{bis}

5 Cantoni⁶²⁶, un partito⁶²⁷ e 6 organizzazioni⁶²⁸ approvano l'estensione dell'azione riconvenzionale proposta al capoverso 1 in quanto deve essere possibile far valere una pretesa materialmente connessa a prescindere dal fatto che si applichi la procedura ordinaria o quella semplificata. Ciò serve all'economia processuale. Un partecipante⁶²⁹ ammette questa estensione solamente se la procedura applicabile dipende unicamente dal valore litigioso.

4 Cantoni⁶³⁰ e 4 organizzazioni⁶³¹ bocciano il principio dell'estensione dell'azione riconvenzionale così come viene proposta. Alcuni⁶³² criticano il fatto che la disposizione confermi la giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui, in caso di azione parziale, è ammissibile una domanda riconvenzionale d'accertamento negativo per l'intera pretesa: non dovrebbe essere possibile sottrarre un'azione parziale alla procedura semplificata ricorrendo a una domanda riconvenzionale solamente in base al valore litigioso. Un partecipante⁶³³ propone di ammettere la domanda riconvenzionale solamente se la domanda principale è sottoposta alla procedura ordinaria o se l'attore iniziale accetta la domanda riconvenzionale: la domanda riconvenzionale è quindi sottoposta alla procedura applicabile alla domanda principale.

⁶¹⁸ DCS, WalderWyss

⁶¹⁹ Suisseculture

⁶²⁰ Meier

⁶²¹ SVFV

⁶²² BS; ASM

⁶²³ SO, TG

⁶²⁴ HEV

⁶²⁵ OSP, SDRCA

⁶²⁶ AG, BE, BL, LU, SH

⁶²⁷ pvl

⁶²⁸ Bisegger, FSA, JBVD, HGer AG, SVRH, UNIL

⁶²⁹ SGAV

⁶³⁰ BS, OW, SZ, ZH

⁶³¹ ASM, CSP, HGer AG, OGer SH

⁶³² BS, SZ; ASM, UNIBAS

⁶³³ CSP

Il requisito della connessione è di per sé approvato da un'organizzazione⁶³⁴ e respinto da 2 Cantoni⁶³⁵ e 5 organizzazioni⁶³⁶. Se diventa una condizione generale dell'azione riconvenzionale, la connessione non è più necessaria come condizione concernente il foro (art. 14 cpv. 1 CPC)⁶³⁷.

Due partecipanti⁶³⁸ chiedono di disciplinare la procedura applicabile visto che il Tribunale federale ha ritenuto che l'articolo 94 capoverso 1 CPC non può essere interpretato nel senso che va applicata la procedura applicabile alla pretesa dal valore litigioso più elevato.

Secondo diversi partecipanti⁶³⁹, la formulazione del capoverso 1 va migliorata.

Un partito⁶⁴⁰ e un'organizzazione⁶⁴¹ approvano l'applicazione dell'articolo 247 CPC prevista al capoverso 2^{bis} mentre 9 Cantoni⁶⁴² e 7 organizzazioni⁶⁴³ la respingono o per lo meno sono critici. Viene soprattutto criticata l'applicazione di diversi principi processuali in un'unica procedura che comporta numerose difficoltà ed è fundamentalmente contraria alla logica del processo civile. Il procedimento si complica nettamente in particolare per quanto riguarda le prove. Ad esempio come trattare un'allegazione relativa a una pretesa nell'ambito della procedura semplificata e un'altra nell'ambito della procedura ordinaria? In questi casi è sollevato anche il problema del gratuito patrocinio o quello della procedura di conciliazione ad esempio in materia di locazione. Tuttavia, si ammette talvolta che l'applicazione di principi diversi nello stesso procedimento esiste nelle procedure di diritto di famiglia. È presa in considerazione anche l'applicazione del capoverso 2^{bis} alle sole cause sottoposte alla procedura semplificata indipendentemente dal valore litigioso.

Un partecipante⁶⁴⁴ propone di definire il tipo di procedura in base a quella applicabile alla domanda principale.

5.35 Art. 236 cpv. 4

5 Cantoni⁶⁴⁵ e 4 organizzazioni⁶⁴⁶ approvano la modifica proposta. Un partecipante⁶⁴⁷ ritiene tuttavia che la decisione dovrebbe essere presa dall'autorità di ricorso a seguito del deposito di una domanda motivata che sollecita una decisione.

È positivamente rilevata l'assenza di condizioni rispetto all'articolo 315 capoverso 5 CPC secondo cui l'esecuzione può essere sospesa se vi è un rischio di pregiudizio difficilmente riparabile. Alcuni partecipanti⁶⁴⁸ chiedono che sia possibile ordinare la sospensione d'ufficio, in particolare per le parti che non hanno conoscenze giuridiche o per le procedure concernenti il registro fondiario. Inoltre si dovrebbe precisare se la sospensione dell'esecuzione costituisce una reazione a provvedimenti ordinati sulla base del capoverso 3 o può essere chiesta a prescindere⁶⁴⁹. Va definito meglio il carattere eccezionale della sospensione⁶⁵⁰ e prevista la possibilità di chiedere garanzie alla parte soccombente⁶⁵¹. Il rapporto tra la decisione dell'autorità di prima istanza e quella dell'autorità di ricorso potrebbe essere chiarito nel testo di legge,

⁶³⁴ OGer SH

⁶³⁵ SG, ZH

⁶³⁶ FSA, SGAV, UNIBAS, UNIL, WalderWyss

⁶³⁷ UNIBE

⁶³⁸ BE; UNIL

⁶³⁹ AG, SG, SO; SVRH

⁶⁴⁰ pvl

⁶⁴¹ Bisegger

⁶⁴² BE, BL, BS, GE, LU, OW, SH, SZ, ZH

⁶⁴³ ASM, OGer SH, SGAV, SVRH, UNIBE, UNIBAS, WalderWyss

⁶⁴⁴ GE

⁶⁴⁵ AG, BS, OW, SG, SH

⁶⁴⁶ OGer SH, SDRCA, SGAV, UNIBE

⁶⁴⁷ UNIBE

⁶⁴⁸ AG, SH; OGer SH

⁶⁴⁹ SH; OGer SH

⁶⁵⁰ OW; UNIBE

⁶⁵¹ UNIBE

come fa la LTF che disciplina il rapporto tra l'istanza di ricorso e il Tribunale federale⁶⁵². Infine il collegamento all'articolo 239 capoverso 2^{bis} dovrebbe essere precisato⁶⁵³.

Un Cantone⁶⁵⁴ e due organizzazioni⁶⁵⁵ non approvano la modifica proposta; a loro parere le possibilità esistenti sono sufficienti, in particolare quelle che permettono il ricorso e la richiesta dell'effetto sospensivo al Tribunale federale⁶⁵⁶. Una simile decisione è di competenza dell'autorità di ricorso, mentre il giudice di prima istanza deve avere la possibilità di fissare un termine di esecuzione alla parte soccombente⁶⁵⁷.

Dal punto di vista della sistematica, la disposizione andrebbe collocata nel capitolo sul reclamo⁶⁵⁸.

5.36 Art. 239 cpv. 2 e 2^{bis}

Cpv. 2

3 Cantoni⁶⁵⁹ e 4 organizzazioni⁶⁶⁰ approvano la fissazione di un termine legale per la motivazione della decisione poiché ciò risponde a un bisogno pratico.

9 Cantoni⁶⁶¹ e 6 organizzazioni⁶⁶² disapprovano la modifica sostenendo che i termini non presentano alcun problema. La regola aumenterebbe il volume di lavoro del giudice, in particolare nel caso di collaboratori a tempo parziale, inoltre è inutile visto che si tratta di un termine ordinario, che i giudici devono rispettare il principio di celerità della procedura e che la possibilità di far valere un ritardo esiste già. A titolo sussidiario, è proposto un termine di sei mesi⁶⁶³. Pur non opponendosi alla modifica, alcuni partecipanti⁶⁶⁴ criticano anche il fabbisogno supplementare di personale che essa implica nonché gli oneri finanziari aggiuntivi che ne derivano.

Per un partecipante⁶⁶⁵ il termine di quattro mesi è piuttosto arbitrario e in certi casi troppo breve⁶⁶⁶. Viceversa, sono proposti limiti massimi più brevi, di tre⁶⁶⁷ o di due mesi per la procedura sommaria⁶⁶⁸.

È necessaria una sanzione affinché la regola sia efficace, altrimenti rischia di restare disattesa⁶⁶⁹.

Cpv. 2^{bis}

2 Cantoni⁶⁷⁰, un partito⁶⁷¹ e 7 organizzazioni⁶⁷² approvano la disposizione sull'esecuzione della decisione notificata senza motivazione o sul suo differimento. La norma risponde a un bisogno pratico e colma una lacuna del CPC. È anche corretto assegnare la competenza al giudice di prima istanza in quanto l'autorità di ricorso ha meno strumenti per giudicare l'esecuzione nell'ambito di un caso che non ha trattato e di cui non conosce la motivazione.

⁶⁵² TI; Zürcher

⁶⁵³ UNIBE

⁶⁵⁴ TI

⁶⁵⁵ ASM, Zürcher

⁶⁵⁶ TI; Zürcher

⁶⁵⁷ ASM

⁶⁵⁸ SH

⁶⁵⁹ AR, SG, SO

⁶⁶⁰ BezGer Kulm, JBVD, Kinderanwaltschaft, SDRCA

⁶⁶¹ BL, BS, LU, SH, SZ, TG, UR, VD, ZG

⁶⁶² OGer SH, SGAV, SVC, UNIBE, UNIBAS, WalderWyss

⁶⁶³ BL

⁶⁶⁴ FR

⁶⁶⁵ UNIBE

⁶⁶⁶ BS, TG, VD; BezGer Kulm, UNIBE

⁶⁶⁷ SGAV, UNIBAS

⁶⁶⁸ SO

⁶⁶⁹ SDRCA

⁶⁷⁰ AG, BS

⁶⁷¹ pvl

⁶⁷² JBVD, OGer SH, SDRCA, SGAV, UBS, UNIBE, WalderWyss

Un partecipante⁶⁷³ disapprova la possibilità di sospendere l'esecuzione. Un altro⁶⁷⁴ condivide il principio di esecutività posto nel primo periodo ma respinge l'esecuzione durante il termine per la redazione della motivazione e un altro⁶⁷⁵ ancora vede una contraddizione con il primo periodo che pone il principio di esecutività senza condizioni. Infine andrebbero previste le condizioni e dovrebbero essere quelle applicabili ai provvedimenti cautelari⁶⁷⁶.

3 Cantoni⁶⁷⁷ e 3 organizzazioni⁶⁷⁸ disapprovano la possibilità di eseguire la decisione notificata senza motivazione. La modifica non offre alcun vantaggio, inoltre questa norma non si armonizza con quella di cui all'articolo 315 capoverso 1 CPC che sospende l'esecuzione nel momento in cui è stato presentato l'appello, e neppure con gli articoli 325 e 336 CPC. La disposizione proposta obbliga, in determinate circostanze, la parte soccombente a subire perdite patrimoniali o, nel caso di una persona giuridica, ad andare in fallimento sulla base di una decisione non motivata che sarà forse invalidata, senza garanzia che il danno venga riparato. Inoltre, l'iter del procedimento tra la notificazione della decisione e la sua motivazione non è chiaro, in particolare i mezzi d'impugnazione a disposizione. L'esecuzione anticipata, pronunciata dal giudice di prima istanza, non è necessaria se la decisione è già esecutoria e la parte avrà difficoltà a giustificare il suo interesse⁶⁷⁹. La disposizione è criticata anche perché comporta un volume di lavoro supplementare per i giudici⁶⁸⁰.

Un partecipante⁶⁸¹ propone di prevedere sempre la sospensione dell'esecuzione per legge e la possibilità per le parti di chiedere l'esecuzione anticipata.

Secondo un partecipante⁶⁸², si dovrebbero definire la natura della decisione (decisione o disposizione ordinatoria processuale), l'obbligo di motivarla e la possibilità di impugnarla mediante appello o ricorso.

La situazione è problematica per quanto concerne le decisioni impugnabili con appello perché quest'ultimo solitamente ha effetto sospensivo⁶⁸³. Dovrebbe risultare chiaro dal testo legislativo che la disposizione non si applica alle decisioni impugnabili con un ricorso provvisto di effetto sospensivo⁶⁸⁴, come indicato nel rapporto esplicativo, e dovrebbe esplicitare tale limite⁶⁸⁵.

La disposizione è criticata⁶⁸⁶ anche perché il testo è confuso e scritto male, in linea di massima una decisione non è esecutiva fino allo scadere del termine di ricorso mentre il testo di legge utilizza i termini «esecutiva» e «anticiparne...l'esecuzione» e non è coerente con l'articolo 236 capoverso 4 AP-CPC. Il giudice competente per la decisione dovrebbe essere indicato nel testo di legge: se si tratta del giudice di prima istanza, non potrà essere considerato imparziale per quanto concerne le sue decisioni⁶⁸⁷.

Infine, la domanda non dovrebbe essere solamente ammessa durante il termine previsto per la motivazione ma finché tale motivazione non viene effettivamente consegnata⁶⁸⁸.

⁶⁷³ BezGer Kulm

⁶⁷⁴ SG

⁶⁷⁵ SGAV

⁶⁷⁶ UBS

⁶⁷⁷ OW, TI, ZH

⁶⁷⁸ ASM, BezGer Kulm, SVC

⁶⁷⁹ TI

⁶⁸⁰ FR

⁶⁸¹ BezGer Kulm

⁶⁸² BS

⁶⁸³ SG, ZH; JBVD, UNIBE, UNIL

⁶⁸⁴ SGAV, UNIBE

⁶⁸⁵ ZH; pvl

⁶⁸⁶ BS, SG; ASM, UNIBE

⁶⁸⁷ UNIBE

⁶⁸⁸ WalderWyss

5.37 Art. 241 cpv. 4

2 Cantoni⁶⁸⁹ e 4 organizzazioni⁶⁹⁰ approvano la modifica proposta.

4 Cantoni⁶⁹¹ e 3 organizzazioni⁶⁹² respingono la modifica in quanto non vi è motivo di derogare alla giurisprudenza del Tribunale federale. Inoltre il miglioramento non è tangibile e la possibilità di revisione, attualmente disponibile, è sufficiente. Il termine di revisione è più lungo e i vizi formali potrebbero essere fatti valere davanti alla stessa istanza. Le carenze della situazione attuale, dovute ai motivi limitati e alla mancanza di effetto devolutivo, non sono determinanti. Un nuovo rimedio giuridico rimanda la fine del processo e l'esecuzione di una transazione, inoltre la relazione con le possibilità di revisione non è chiara. Non è neppure auspicabile combinare due rimedi giuridici. Un partecipante⁶⁹³ ritiene molto più urgente disciplinare la questione all'articolo 242 CPC e approverebbe una normativa anche per questa disposizione. Un altro⁶⁹⁴ propone di indicare all'articolo 328 capoverso 1 lettera c i motivi di revisione possibili in questo caso, diversi dai vizi della volontà, indicati dal Tribunale federale.

Alcuni partecipanti⁶⁹⁵ chiedono una regola simile per la procedura di conciliazione (art. 208 CPC) o all'articolo 242.

È messa in dubbio l'adeguatezza del ricorso come rimedio giuridico⁶⁹⁶, visto il divieto assoluto di allegare nuovi fatti e produrre nuovi mezzi di prova.

Sotto il profilo terminologico, utilizzare il termine «decisione di stralcio» contraddice la denominazione della rubrica 6 «Clôture de la procédure sans décision» (*Fine del procedimento senza decisione del giudice*)⁶⁹⁷. Un partecipante⁶⁹⁸ propone di cambiare nel testo italiano il termine «ricorso» con «reclamo» in quanto si tratta del termine corretto.

5.38 Art. 243 cpv. 3

2 Cantoni⁶⁹⁹ e 2 organizzazioni⁷⁰⁰ approvano il principio della modifica. Un partecipante⁷⁰¹ propone una deroga che preveda l'applicazione dell'articolo 247 nel caso in cui alla pretesa per sua natura sia applicabile la procedura semplificata.

2 organizzazioni⁷⁰² ritengono che la procedura semplificata possa essere applicata dal tribunale commerciale.

Sotto il profilo della formulazione e della sistematica, un partecipante⁷⁰³ propone di disciplinare la questione o agli articoli 5, 6 e 8, o all'articolo 243 e non in due punti contemporaneamente. Una proposta⁷⁰⁴ consiste nell'includere l'articolo 6 nell'elenco di cui all'articolo 243 capoverso 3 AP-CPC e di prevedere l'applicazione della procedura ordinaria nel testo di legge. Questa proposta va letta insieme al parere espresso sull'articolo 6 capoverso 7 AP-CPC che chiede di mantenere la competenza del tribunale commerciale (cfr. n. 5.3). Un partecipante⁷⁰⁵ fa una proposta simile, ma vorrebbe mantenere la competenza del tribunale commerciale e

⁶⁸⁹ AG, BS

⁶⁹⁰ ASM, BezGer Kulm, SDRCA, Friedensrichter ZH

⁶⁹¹ BL, LU, SG, TI

⁶⁹² CP, SGAV, UNIBE

⁶⁹³ SG

⁶⁹⁴ UNIBE

⁶⁹⁵ AG, BS, SG; ASM, BezGer Kulm

⁶⁹⁶ AG

⁶⁹⁷ BS, SG

⁶⁹⁸ TI

⁶⁹⁹ AG, SG

⁷⁰⁰ CSP, HGer AG

⁷⁰¹ CSP

⁷⁰² Anwälte ZH, WalderWyss

⁷⁰³ UBS

⁷⁰⁴ AG, SG; HGer AG

⁷⁰⁵ SVRH

dunque applicare la procedura ordinaria unicamente alle controversie previste all'articolo 6 capoverso 4 CPC.

5.39 Art. 249 lett. a n. 5

2 organizzazioni⁷⁰⁶ approvano espressamente la modifica proposta.

5.40 Art. 250 lett. c

3 Cantoni⁷⁰⁷ e 7 organizzazioni⁷⁰⁸ approvano espressamente le modifiche. Un partecipante⁷⁰⁹ propone di aggiungere al numero 6 l'azione del consiglio di amministrazione contro la società per ottenere informazioni, al fine di adattare il testo alla recente giurisprudenza del Tribunale federale.

5.41 Art. 265 cpv. 4

7 Cantoni⁷¹⁰ e 6 organizzazioni⁷¹¹ approvano la modifica proposta. Un'organizzazione⁷¹² la ritiene particolarmente utile nelle procedure del diritto di famiglia. La disposizione presuppone tuttavia che contro la decisione di rifiuto possa essere interposto ricorso, il che non corrisponde a quanto statuito dalla giurisprudenza del Tribunale federale, in particolare nel caso del tribunale commerciale⁷¹³. Se il giudice rifiuta di ordinare provvedimenti superprovvisori, alcuni hanno proposto di fissare un termine affinché la parte presenti le sue osservazioni sul mantenimento della richiesta per i provvedimenti cautelari⁷¹⁴. La regola è inapplicabile anche in caso di rifiuto parziale⁷¹⁵. Sono rilevati anche problemi pratici⁷¹⁶: il ricorso allunga il procedimento e ne avvia uno parallelo per i provvedimenti superprovvisori, procedimento quest'ultimo in qualche modo segreto in quanto la controparte non ne è a conoscenza.

5 Cantoni⁷¹⁷, un partito⁷¹⁸ e 8 organizzazioni⁷¹⁹ respingono la modifica. Anche in questo caso alcuni partecipanti⁷²⁰ sottolineano le possibilità inesistenti o molto ridotte per ricorrere: introdurre un ricorso con questa disposizione contraddirebbe il carattere di urgenza dei provvedimenti e avvierebbe un procedimento parallelo non auspicabile. Introdurre una regola per i pochi casi che possono presentarsi non è giustificato come neppure offrire una protezione così estesa a una parte che intende approfittare dell'effetto sorpresa per eludere il diritto di essere sentito. La regola è inoltre di difficile applicazione: se l'attore non ha chiesto che la sua domanda di provvedimenti cautelari non sia comunicata alla controparte, il giudice che rifiuta i provvedimenti superprovvisori dovrebbe chiedergli se si oppone alla comunicazione e all'apertura del dibattito. Un'alternativa sarebbe che sia il giudice a decidere, in base a motivi seri, se effettuare o no la comunicazione alla controparte⁷²¹.

⁷⁰⁶ SDRCA, SGAV

⁷⁰⁷ AG, SG, SO

⁷⁰⁸ Bisegger, HGer AG, Reiser, SDRCA, SGAV, SVRH, WalderWyss

⁷⁰⁹ WalderWyss

⁷¹⁰ AG, BL, BS, FR, OW, SH, UR

⁷¹¹ ASM, Bisegger, HGer AG, Kinderanwaltschaft, SGAV, WalderWyss

⁷¹² Kinderanwaltschaft

⁷¹³ AG, FR, OW, SH; HGer AG

⁷¹⁴ OW, UR

⁷¹⁵ BS; ASM

⁷¹⁶ SH

⁷¹⁷ BE, GE, LU, SG, ZH

⁷¹⁸ pvl

⁷¹⁹ BezGer Kulm, CP, OGer SH, SDRCA, SVRH, Zürcher, UNIBAS, UNIL

⁷²⁰ BE, GE, LU, SG, ZH; pvl; BezGer Kulm, OGer SH, SDRCA

⁷²¹ Zürcher

Occorre una disposizione sui ricorsi in linea di massima esclusi nella prassi attuale⁷²². Si dovrebbe verificare se un ricorso senza notificazione alla controparte è possibile⁷²³. La non notificazione da parte dell'autorità di ricorso richiede una regola specifica⁷²⁴. Le vertenze giudicate in istanza cantonale unica andrebbero escluse non essendo possibile il ricorso al Tribunale federale⁷²⁵. Andrebbe definito il momento fino al quale si può depositare la richiesta⁷²⁶ che dovrebbe coincidere con quello della domanda di provvedimenti cautelari⁷²⁷ o poco dopo la decisione⁷²⁸, a seconda dei pareri. La notificazione della decisione di ricorso al convenuto e il momento di detta notificazione dovrebbero essere disciplinati, come anche il fatto che la procedura di ricorso si svolge senza la partecipazione del convenuto⁷²⁹.

Il messaggio dovrebbe indicare che la regola non vale per le procedure dinanzi al tribunale commerciale poiché il ricorso al Tribunale federale è escluso⁷³⁰. Andrebbe prevista un'eccezione per il diritto di famiglia poiché in queste procedure le parti vengono a conoscenza di tutto rapidamente dopo l'adizione del giudice⁷³¹.

La natura della decisione e il tipo di ricorso cui essa è sottoposta sollevano una serie di domande⁷³². A livello terminologico, se la richiesta è direttamente respinta, la decisione può essere impugnata anche mediante appello (art. 308 cpv. 1 lett. b CPC) e non esclusivamente mediante un ricorso come indicato nel testo di legge⁷³³.

5.42 Art. 266 lett. a

2 organizzazioni⁷³⁴ approvano espressamente la modifica proposta, mentre una⁷³⁵ non l'approva sostenendo che la stessa regola dovrebbe valere per tutti.

5.43 Art. 295 cpv. 2

8 Cantoni⁷³⁶, un partito⁷³⁷ e 4 organizzazioni⁷³⁸ approvano la modifica in quanto elimina un'incertezza creata dalla giurisprudenza del Tribunale federale e inoltre disciplina adeguatamente le azioni di mantenimento dei figli maggiorenni.

Un Cantone⁷³⁹ respinge la modifica proposta.

Il testo di legge dovrebbe indicare espressamente che il principio inquisitorio (art. 296 cpv. 1 e 3 CPC) non si applica ai figli maggiorenni, a beneficio dell'articolo 247 CPC⁷⁴⁰ in quanto, oltre all'obbligo ampliato di interpello, si dovrebbe applicare anche il principio inquisitorio sociale di cui al capoverso 2⁷⁴¹.

A livello redazionale, si sarebbe potuto integrare la modifica nel capoverso vigente piuttosto che aggiungerne uno nuovo⁷⁴².

⁷²² BE, FR; Bisegger, UNIBE, WalderWyss

⁷²³ AG

⁷²⁴ SGAV

⁷²⁵ SVRH

⁷²⁶ AG; HGer AG

⁷²⁷ SG; OGer SH

⁷²⁸ WalderWyss

⁷²⁹ BL

⁷³⁰ AG

⁷³¹ BE

⁷³² BS; ASM

⁷³³ BE

⁷³⁴ SDRCA, SGAV

⁷³⁵ SVC

⁷³⁶ AR, BE, BL, BS, FR, OW, SG, ZH

⁷³⁷ pvl

⁷³⁸ Kinderanwaltschaft, OGer SH, SDRCA, SGAV

⁷³⁹ LU

⁷⁴⁰ BE, BL, OW, SG; pvl; OGer SH

⁷⁴¹ BE; pvl

⁷⁴² BE; pvl

5.44 Art. 296

Un'organizzazione⁷⁴³ approva la modifica e un'altra⁷⁴⁴ propone di utilizzare il termine «recherche».

5.45 Art. 314 cpv. 1 e 2

3 Cantoni⁷⁴⁵, un partito⁷⁴⁶ e 6 organizzazioni⁷⁴⁷ approvano il prolungamento del termine di appello a 30 giorni. 2 Cantoni⁷⁴⁸ e 5 organizzazioni⁷⁴⁹ approvano che si ammetta l'appello incidentale. Malgrado la distorsione del sistema, queste eccezioni sono comprensibili. Bisognerebbe chiedersi se anche per altre procedure particolari non debba essere prolungato il termine⁷⁵⁰. Secondo un partecipante⁷⁵¹ il termine di 30 giorni dovrebbe essere previsto per le tutte le procedure sommarie.

9 Cantoni⁷⁵² e 4 organizzazioni⁷⁵³ respingono il prolungamento del termine, 5 Cantoni⁷⁵⁴ e un'organizzazione⁷⁵⁵ respingono che si ammetta l'appello incidentale. Proprio le controversie di diritto di famiglia devono essere concluse rapidamente, in quanto le situazioni conflittuali in questo ambito sono caratterizzate da una forte carica emotiva. Una deroga ai termini brevi della procedura sommaria non si giustifica. Un partecipante⁷⁵⁶ accetterebbe invece un prolungamento a 30 giorni per tutte le procedure. Le nuove regole comporteranno inoltre un carico di lavoro supplementare per i giudici.

Le stesse regole si potrebbero applicare alle decisioni sui provvedimenti cautelari in caso di divorzio⁷⁵⁷. Andrebbero anche considerati i casi in cui le misure a tutela dell'unione coniugale o i provvedimenti cautelari in caso di divorzio sono sottoposti a reclamo (valore patrimoniale inferiore a 10 000.-) ed eventualmente andrebbe modificato l'articolo 321 capoverso 2 CPC⁷⁵⁸.

5.46 Art. 317 cpv. 1^{bis}

5 Cantoni⁷⁵⁹, un partito⁷⁶⁰ e 5 organizzazioni⁷⁶¹ approvano la modifica e la volontà di confutare la prassi del Tribunale federale. Tale modifica tutela soprattutto il bene del minore e permette di pronunciarsi sull'appello in base alla situazione aggiornata delle parti. Alcuni partecipanti⁷⁶² propongono di estendere la regola alle procedure sottoposte al principio inquisitorio sociale.

Un Cantone⁷⁶³ e un'organizzazione⁷⁶⁴ respingono la modifica in quanto ritengono che la situazione attuale sia soddisfacente, anche per quanto riguarda le procedure sottoposte al principio inquisitorio illimitato. La regola potrebbe essere prevista per i casi in cui si applica la massima d'ufficio⁷⁶⁵.

⁷⁴³ SDRCA

⁷⁴⁴ UNIL

⁷⁴⁵ BS, FR, SG

⁷⁴⁶ pvl

⁷⁴⁷ FSA, Kinderanwaltschaft, Reiser, SDRCA, SGAV, UNIL

⁷⁴⁸ FR, SG

⁷⁴⁹ FSA, Kinderanwaltschaft, SDRCA, SGAV, UNIL

⁷⁵⁰ SG

⁷⁵¹ WalderWyss

⁷⁵² AG, BL, LU, OW, SZ, TG, UR, VD, ZH

⁷⁵³ ASM, BezGer Kulm, CP, OGer SH

⁷⁵⁴ BL, LU, TG, VD, ZH

⁷⁵⁵ ASM

⁷⁵⁶ SZ

⁷⁵⁷ FR, SG; UNIL

⁷⁵⁸ UNIL

⁷⁵⁹ AG, BL, BS, FR, SG

⁷⁶⁰ pvl

⁷⁶¹ ASLOCA, ASM, GDS, SDRCA, SGAV

⁷⁶² BL, BS, SG; ASM, GDS

⁷⁶³ ZH

⁷⁶⁴ UNIL

⁷⁶⁵ UNIL

5.47 Art. 328 cpv. 1 lett. d

3 organizzazioni⁷⁶⁶ approvano esplicitamente la modifica proposta.

5.48 Art. 352a segg: transazione di gruppo

Oltre ai pareri generali sulla tutela giurisdizionale collettiva (cfr. n. 4.2), un Cantone⁷⁶⁷, un partito⁷⁶⁸ e 10 organizzazioni⁷⁶⁹ appoggiano in particolare questo strumento sostenendo che l'esistenza di un'azione collettiva parallelamente alla transazione di gruppo è indispensabile alla sua efficacia.

5 Cantoni⁷⁷⁰ e 12 organizzazioni⁷⁷¹ respingono la transazione di gruppo. Alcuni⁷⁷² criticano il fatto di permettere alle organizzazioni legittimate ad avviare un'azione di negoziare e concludere una transazione di gruppo in quanto in questo caso la loro neutralità non sarebbe assicurata e potrebbero influenzare il processo transazionale e la sua accettazione da parte dei protagonisti. Alcuni⁷⁷³ vedono nella transazione di gruppo uno strumento di pressione o di ricatto.

Un partito⁷⁷⁴ e 9 organizzazioni⁷⁷⁵ criticano il modello dell'*opt out* per questo strumento. In particolare è considerato inefficace il suo abbinamento con l'azione collettiva che si avvale dell'*opt in*. In effetti il responsabile preferirebbe aspettare un'azione che raggruppi solamente gli iscritti e non transigerebbe nel caso di un numero maggiore di persone lese. Alcuni partecipanti⁷⁷⁶ ricordano inoltre che l'esercizio di un diritto deve risultare da una decisione individuale, anche se ciò implica che le organizzazioni debbano convincere i singoli a unirsi alla transazione. Altri⁷⁷⁷ invece, approvano il sistema dell'*opt out* per le transazioni di gruppo.

Alcuni partecipanti⁷⁷⁸ ritengono che le procedure dell'azione collettiva e della transazione di gruppo debbano essere coordinate meglio.

Diversi partecipanti⁷⁷⁹ sono dell'opinione che la procedura prevista nell'avamprogetto non sia sufficientemente orientata alla pratica o non si integri opportunamente nel nostro ordinamento giuridico. In particolare 2 Cantoni⁷⁸⁰ e un'organizzazione⁷⁸¹ temono che le risorse di alcuni Cantoni non siano sufficienti per far fronte a queste importanti procedure.

5.49 Art. 352a

La disposizione non ha sollevato particolari osservazioni. I commenti al riguardo sono di ordine generale e si trovano in linea di massima al numero 5.48.

5.50 Art. 352b

Un Cantone⁷⁸² e un'organizzazione⁷⁸³ criticano in generale il fatto che non vi sia una chiara distinzione tra le condizioni di approvazione della transazione e le condizioni riguardanti forma

⁷⁶⁶ SDRCA, SGAV, UNIL

⁷⁶⁷ BE

⁷⁶⁸ PES

⁷⁶⁹ ACSI, ASLOCA, FSP, Greenpeace, JBVD, OSP, SGAV, SLAW, TCS, WalderWyss

⁷⁷⁰ AR, LU, OW, SO, UR

⁷⁷¹ FCS, UBS, costruzionesvizzera, HEV, SGV, SLV, SSIC, SVC, SVV, VSI, VSEI, USPI

⁷⁷² ASSL, FCS

⁷⁷³ costruzionesvizzera, SBV, USPI

⁷⁷⁴ PES

⁷⁷⁵ ACSI, Konsumentenschutz, OSP, SDRCA, SLV, SVC, UNIL, SVC, KFS

⁷⁷⁶ OSP, SDRCA, SVC, UNIL

⁷⁷⁷ SGAV, TCS

⁷⁷⁸ FSA, Meier, OSP, SDRCA, UNIBE, WalderWyss

⁷⁷⁹ LU, costruzionesvizzera, OGer SH, UNIBE, UNIL, USPI, VSEI

⁷⁸⁰ OW, UR

⁷⁸¹ OGer SH

⁷⁸² BE

⁷⁸³ UNIBE

e contenuto: i requisiti dell'articolo 352*b* sono infatti ripetuti all'articolo 352*f* capoverso 1 lettera a. Inoltre ritengono che la lettura e l'interpretazione dei requisiti di forma e contenuto sono particolarmente complicate a causa della loro dispersione nel testo dell'avamprogetto (cfr. art. 352*c*, 352*d*, 352*f*).

Per quanto riguarda la lettera a del capoverso 2, un partecipante⁷⁸⁴ chiede di precisare che la violazione deve sollevare questioni di diritto e di fatto analoghe per l'intero gruppo di interessati. Auspica tuttavia che ciascun interessato possa partecipare senza complicazioni alla procedura ossia che non si proceda a un esame approfondito di ogni singolo caso (cpv. 2 lett. b). Infine mette in guardia da una sovrapposizione dei requisiti di cui alle lettere a e b del capoverso 2.

Secondo alcuni⁷⁸⁵ i requisiti di cui al capoverso 2 lettere c e d non sono sufficientemente dettagliati. Sono avanzate diverse proposte d'interpretazione della nozione «importo massimo dell'indennizzo e [...] la sua ripartizione»: mentre un partecipante⁷⁸⁶ suggerisce di rifarsi alle regole in materia di concordato vigenti nel settore delle esecuzioni e dei fallimenti per gestire e ripartire l'importo dell'indennizzo ottenuto con la transazione, un altro⁷⁸⁷ si domanda se non vada prevista una ripartizione proporzionata al danno subito dai singoli. Inoltre, due partecipanti⁷⁸⁸ sono favorevoli a un'interpretazione ampliata della nozione che non escluda la consegna dell'utile, l'indebito arricchimento o anche la possibilità di condonare debiti.

Un partecipante⁷⁸⁹ accoglie favorevolmente la menzione al capoverso 2 lettera g dell'assunzione delle spese procedurali.

Infine un partecipante⁷⁹⁰ si interroga sulla necessità di disciplinare il modo in cui si svolge la trattativa e propone di fare riferimento a una serie di standard. Analogamente, un altro partecipante⁷⁹¹ suggerisce di imporre alla persona che dirige la trattativa di firmare una dichiarazione con la quale si impegna ad attenersi al Codice europeo di condotta per mediatori.

5.51 Art. 352*c*

La disposizione ha suscitato poche reazioni. Secondo due partecipanti⁷⁹² il requisito del nome e dell'indirizzo di tutti gli interessati (cpv. 2 lett. c) non è sufficiente, in uno di questi due pareri⁷⁹³ chiede una stima delle dimensioni del gruppo nell'ottica del requisito di cui all'articolo 352*f* capoverso 1 lettera d, l'altro⁷⁹⁴ preferisce che le coordinate siano comunicate in forma elettronica. Viceversa un partecipante⁷⁹⁵ respinge il requisito del capoverso 2 lettera c in quanto ritiene che imponga alle parti uno sforzo considerevole e, di conseguenza, compromette le possibilità di successo della richiesta.

Un partecipante⁷⁹⁶, inoltre, chiede di chiarire il rapporto con la condizione di approvazione dell'articolo 352*f* capoverso 1 lettera a e suggerisce di disciplinare separatamente la questione del contenuto della richiesta di approvazione da quella delle condizioni dell'approvazione.

⁷⁸⁴ BE

⁷⁸⁵ BE; Peter

⁷⁸⁶ UNIL

⁷⁸⁷ BE

⁷⁸⁸ Peter, WalderWyss

⁷⁸⁹ Peter

⁷⁹⁰ JBVD

⁷⁹¹ JBVD

⁷⁹² BE, Peter

⁷⁹³ BE

⁷⁹⁴ Peter

⁷⁹⁵ Konsumentenschutz

⁷⁹⁶ BE

5.52 Art. 352d

Secondo un partecipante⁷⁹⁷ è problematico condurre ogni volta un dibattito pubblico aperto a tutti gli interessati in quanto comporterebbe problemi logistici, pertanto chiede di prevedere la possibilità di tenere una procedura scritta o di limitare la partecipazione.

Un partecipante⁷⁹⁸ suggerisce di verificare se non sia necessario introdurre un disciplinamento più dettagliato del diritto di esaminare gli atti ad esempio prendendo in considerazione un sito web protetto.

In merito al capoverso 2, lo stesso partecipante⁷⁹⁹ osserva che la formulazione «informare adeguatamente» lascia sufficiente margine d'interpretazione anche in vista di comunicazioni all'estero. Un altro partecipante⁸⁰⁰ ritiene che in determinati casi il giudice dovrebbe poter informare direttamente sia gli interessati sia il pubblico e che pertanto la formulazione del capoverso 2 dovrebbe essere potestativa.

Un Cantone⁸⁰¹ boccia il fatto che gli interessati possano depositare gli atti prima del dibattito (cpv. 3) e quindi parteciparvi come parte. L'organizzazione agisce come parte per l'insieme degli interessati e il diritto di essere sentito è già concesso nel corso della negoziazione della transazione. Non è neppure chiaro quali altri atti siano ancora necessari. Inoltre considerare gli interessati come parte contraddice le disposizioni proposte sui rimedi giuridici che non concedono loro il diritto all'impugnazione. Anche per un altro partecipante⁸⁰² la nozione di «atti» non è chiara.

Diversi partecipanti⁸⁰³ osservano che la formulazione, usata nel rapporto esplicativo in merito al capoverso 4 per cui vale «il principio inquisitorio (limitato)», è imprecisa e suggeriscono di preferire la formulazione «[Il giudice] stabilisce d'ufficio i fatti» utilizzata in un altro punto. Secondo un partecipante⁸⁰⁴ va presa in considerazione anche l'introduzione del principio inquisitorio illimitato al posto di quello limitato. Inoltre anche i membri del gruppo devono poter presentare istanze probatorie (il che, visti gli art. 8 del Codice civile [CC] e 152 CPC non richiede comunque alcuna norma esplicita). Secondo un altro partecipante⁸⁰⁵, i commenti contenuti nel rapporto esplicativo sul principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato sono fuorvianti; il giudice può rifiutare la transazione, ma non può modificarla.

Un Cantone⁸⁰⁶ propone dunque di sottoporre, a titolo sussidiario, la procedura di approvazione, in quanto procedura di giurisdizione volontaria, alle disposizioni sulla procedura sommaria.

5.53 Art. 352e

Un'organizzazione⁸⁰⁷ accoglie positivamente il coordinamento con altri procedimenti, tuttavia per diversi partecipanti⁸⁰⁸ non è chiaro come i giudici coinvolti vengano informati sul procedimento di transazione di gruppo. Un'organizzazione⁸⁰⁹ accenna alla possibilità di istituire un servizio centrale di segnalazione, ad esempio presso l'Ufficio federale di giustizia, per i procedimenti di transazione di gruppo. Essa chiede quindi di sospendere soltanto i procedimenti cui

⁷⁹⁷ OGer SH

⁷⁹⁸ Peter

⁷⁹⁹ Peter

⁸⁰⁰ WalderWyss

⁸⁰¹ BE

⁸⁰² WalderWyss

⁸⁰³ BL, BS; SVR

⁸⁰⁴ Peter

⁸⁰⁵ WalderWyss

⁸⁰⁶ BE

⁸⁰⁷ SLAW

⁸⁰⁸ BL; BS; OGer SH

⁸⁰⁹ OGer SH

partecipa una persona indicata nella transazione di gruppo. Due partecipanti⁸¹⁰ chiedono anche di chiarire quali disposizioni si applicano se comunque sono portate avanti azioni individuali.

Per un partecipante⁸¹¹ è necessario menzionare nel capoverso 2 anche il caso in cui una transazione di gruppo è revocata ai sensi dell'articolo 352h. Secondo un altro partecipante⁸¹² sarebbe opportuno disciplinare più precisamente il momento in cui viene ripresa l'azione individuale.

In merito agli effetti di una transazione di gruppo, un partecipante⁸¹³ ritiene necessario chiarire nel testo di legge che le eventuali concessioni nonché tutti gli atti, compresi gli allegati, delle parti presentati nella transazione di gruppo e nei dibattimenti non possono essere utilizzati in un procedimento successivo (p. es, in caso di *opt out* o di revoca della transazione).

5.54 Art. 352f

Secondo un partecipante⁸¹⁴ occorre prevedere una norma esplicita di competenza che autorizzi il giudice a sottoporre alle parti proposte di modifica poiché non è chiaro se una simile competenza si possa già dedurre dall'articolo 124 CPC.

Un'organizzazione⁸¹⁵ propone che al capoverso 1 si parli espressamente di una violazione del diritto «rimproverata».

Secondo lo stesso partecipante⁸¹⁶ l'effetto dell'approvazione, valida per tutti gli interessati secondo i capoversi 1 (frase introduttiva) e 2, è eccessivo poiché si potrebbe pensare che diverse persone con interessi diversi siano toccate dalla stessa violazione del diritto. Pertanto il partecipante propone che la transazione di gruppo includa solamente coloro i cui interessi erano rappresentati da un'organizzazione ai sensi dell'articolo 89 al momento di negoziare la transazione di gruppo.

Sempre secondo lo stesso partecipante⁸¹⁷ la verifica, citata nel rapporto esplicativo, dell'adeguatezza materiale del testo del capoverso 1 non è definita concretamente, in quanto i relativi criteri di esame non sono chiari.

Un partecipante⁸¹⁸ propone di utilizzare nel capoverso 1 lettera b invece di «Schaden» (*danno*) «Folgen der Rechtsgutverletzung» (*conseguenze della violazione del diritto*).

Secondo diversi partecipanti⁸¹⁹ non è chiaro quale istanza indipendente debba calcolare l'indennizzo (cpv. 1 lett. c). Per un partecipante⁸²⁰ è inoltre necessario disciplinare nella transazione, almeno a grandi linee, la procedura per il calcolo dell'indennizzo. Un altro⁸²¹ propone che le transazioni di gruppo fissino direttamente, nella maggior parte dei casi, l'importo e la natura dell'indennizzo e sia prevista una commissione indipendente solamente in via eccezionale quando gli indennizzi non possono essere stimati in anticipo con sufficiente precisione. La procedura si deve basare in fin dei conti su una soluzione di *opt in* o di *opt out* perché in definitiva il termine previsto all'articolo 352g capoverso 2 è piuttosto breve.

⁸¹⁰ BL, BS

⁸¹¹ WalderWyss

⁸¹² Peter

⁸¹³ WalderWyss

⁸¹⁴ Peter

⁸¹⁵ OGer SH

⁸¹⁶ OGer SH

⁸¹⁷ OGer SH

⁸¹⁸ Walder Wyss

⁸¹⁹ ACSI, FRC

⁸²⁰ WalderWyss

⁸²¹ DCS

Un partecipante⁸²² deplora che non sia conforme al principio della certezza del diritto prevedere al capoverso 1 lettera d un numero minimo a partire dal quale un gruppo è considerato «abbastanza ampio».

Secondo due partecipanti⁸²³ non è chiara la differenza tra il requisito di cui al capoverso 1 lettera e e quello di cui all'articolo 89 capoverso 1 lettera c. Vista la complessità di queste procedure, per uno di questi due partecipanti⁸²⁴ si dovrebbe optare per una disposizione secondo cui entrambe le parti devono farsi rappresentare in una transazione di gruppo da un avvocato.

Lo stesso partecipante⁸²⁵ osserva in merito al capoverso 1 lettere b ed f che, visto l'ampio margine di apprezzamento del giudice, le parti potranno difficilmente prevedere se il loro regolamento può essere approvato. Si sollecitano requisiti più chiari sulle modalità di utilizzo degli indennizzi e sulla procedura per farli valere.

Il sistema dell'*opt out* di cui al capoverso 2 è criticato da molti partecipanti⁸²⁶ e al suo posto viene proposto un sistema di *opt in*. Secondo alcuni⁸²⁷, l'*opt out* contraddice la possibilità dell'*opt in* in caso di azioni collettive e si teme che un'impresa convenuta non abbia alcun interesse a concludere una transazione di gruppo, ma aspetterebbe piuttosto un'azione, promossa da associazioni, che raggruppi solamente coloro che si uniscono all'azione. Poiché l'obiettivo delle nuove disposizioni è ridurre il carico di lavoro dei giudici, la questione va chiarita nel dettaglio e, se si passasse a un sistema di *opt in*, si dovrebbe prevedere almeno un'informazione in due momenti e un termine di adesione all'azione di almeno tre mesi⁸²⁸.

Un partecipante⁸²⁹ chiede di chiarire quale sia, in caso di *opt out*, il destino del diritto del danneggiato di proporre azione; a questo proposito occorre precisare i dettagli nell'avamprogetto o nel rapporto esplicativo.

Due organizzazioni⁸³⁰ osservano che, se si prevede un *opt in* invece di un *opt out*, il capoverso 3 dovrebbe contenere un'informazione sulla dichiarazione d'adesione.

5.55 Art. 352g

Un partecipante⁸³¹ chiede che venga cancellata la formulazione «oder unter Verwendung des ... Formulars» (o utilizzando il modulo pubblicato congiuntamente dalle parti della transazione), poiché anche questo deve essere firmato e adempie quindi comunque il requisito della forma scritta.

Due partecipanti⁸³² non solo accolgono positivamente la possibilità di uscire dalla transazione ma la ritengono anche necessaria. Un Cantone⁸³³ sottolinea comunque che può essere difficile per una persona provare di non avere avuto conoscenza del fatto di essere interessata dall'azione (cpv. 3) e sollecita un disciplinamento diverso dell'onere della prova. Secondo un altro partecipante⁸³⁴ va accettata l'uscita tardiva poiché non vi è alcun obbligo di consultare i media accessibili al pubblico. Pertanto va previsto un termine massimo adeguato la cui scadenza comporta la perenzione del diritto di uscita.

⁸²² JBVD

⁸²³ BE, Peter

⁸²⁴ BE

⁸²⁵ BE

⁸²⁶ ACSI, FRC, Konsumentenschutz, SPO

⁸²⁷ ACSI, FRC, DCS

⁸²⁸ DCS

⁸²⁹ Konsumentenschutz

⁸³⁰ Konsumentenschutz, SPO

⁸³¹ Walder Wyss

⁸³² AR; Peter

⁸³³ AR

⁸³⁴ BE

5.56 Art. 352h

Un partecipante⁸³⁵ osserva che la revoca non tiene conto del fatto che dopo la scadenza del termine di uscita possono essere annunciate altre uscite (art. 352g).

Un altro⁸³⁶ chiede se si può pattuire soltanto una quota di interessati oppure anche una quota dell'importo totale dell'indennizzo e chiede inoltre se la formulazione del capoverso 2 è corretta.

5.57 Art. 352i

Un partecipante⁸³⁷ respinge la disposizione proposta, secondo cui la decisione di approvazione non può essere impugnata, in quanto anzitutto contraddice i principi della procedura civile e inoltre anche nell'arbitrato vi è la possibilità di impugnazione per verificare la procedura. Anche un altro partecipante⁸³⁸ si mostra critico a tale riguardo e chiede se non si debba prevedere pure in questo caso, analogamente all'articolo 241 capoverso 4 CPC, la possibilità di ricorrere e se sia davvero opportuno escludere completamente i motivi di revisione ad esempio qualora un reato abbia ripercussioni sulla transazione di gruppo.

Un partecipante⁸³⁹ accoglie positivamente il fatto che si possa ricorrere solamente contro le decisioni che non approvano la transazione e che lo possano fare solo le parti.

5.58 Art. 352j

In merito al capoverso 2, un partecipante⁸⁴⁰ nota che si potrebbe cancellare il secondo periodo visto che l'adempimento della transazione di gruppo può essere chiesto dopo la scadenza del termine di uscita.

Un partecipante⁸⁴¹ accoglie positivamente il fatto che la disposizione sulla competenza figuri al capoverso 3. Un partecipante⁸⁴² chiede che nel capoverso 3 si citino espressamente gli interessati affinché risulti chiaro che, nella fase esecutiva, gli interessati abbiano lo status di parte. Lo stesso partecipante osserva inoltre che la procedura con cui sono risolte le controversie non è chiara come non lo è la legittimazione passiva; in effetti l'interessato potrebbe agire contro la persona che presume essere l'autore della violazione, l'organizzazione o addirittura contro un terzo incaricato di eseguire la transazione di gruppo.

5.59 Art. 352k

Secondo un partecipante⁸⁴³ il capoverso 2 è chiaro ed esaustivo. Un altro partecipante⁸⁴⁴ chiede se il capoverso 2 vale soltanto quando un interessato non è d'accordo con l'indennizzo fissato oppure anche quando viene negato qualsiasi indennizzo perché in questo caso non è possibile procedere secondo l'articolo 352j. Un altro partecipante ancora⁸⁴⁵ critica il fatto che non sia stata prevista la possibilità di impugnare la decisione dell'istanza indipendente, in particolare da parte della persona tenuta a pagare l'indennizzo; una possibilità di questo genere è necessaria per rispettare il principio della parità delle armi. Lo stesso partecipante critica la formula del testo tedesco («Gericht») poiché non è del tutto chiaro se si intende lo stesso tribunale che ha approvato la transazione. Infine chiede di stralciare la lettera b poiché la procedura di ricorso deve essere limitata ai casi in cui occorre chiarire se i principi per il calcolo

⁸³⁵ BE
⁸³⁶ Peter
⁸³⁷ OGer SH
⁸³⁸ WalderWyss
⁸³⁹ BE
⁸⁴⁰ SO
⁸⁴¹ Peter
⁸⁴² BE
⁸⁴³ Peter
⁸⁴⁴ BE
⁸⁴⁵ WalderWyss

dell'indennizzo contenuti nella transazione sono stati manifestamente applicati in modo errato nel singolo caso senza più verificare se l'indennizzo è proporzionato.

Un partecipante⁸⁴⁶ chiede se il capoverso 3 vale solamente per i casi in cui l'indennizzo è calcolato dall'istanza indipendente oppure anche per i casi di cui all'articolo 352j, se così fosse, i capoversi 3 e 4 andrebbero spostati all'articolo 352j per motivi di sistematica. Un altro partecipante⁸⁴⁷ sostiene che la formulazione «sofern vereinbart» (*se pattuito*) al capoverso 3 è poco comprensibile; se è mantenuta, la formulazione dovrebbe riprendere quella del capoverso 1.

Lo stesso partecipante chiede inoltre che il capoverso 3 sia formulato in modo più flessibile di modo che possano essere convenuti anche altri termini perentori di tre anni; diversamente da come indicato nel rapporto esplicativo, il termine non deve costituire l'eccezione ma la regola⁸⁴⁸.

Secondo un partecipante⁸⁴⁹ va chiarito perché, secondo quanto previsto al capoverso 4, i pagamenti già effettuati debbano essere esenti dalla riduzione, eventualmente potrebbe essere prevista una riserva a favore delle persone che hanno già speso quanto ricevuto.

Un Cantone⁸⁵⁰ richiama l'attenzione su un errore puramente linguistico nel capoverso 1 della versione italiana.

5.60 Art. 372 cpv. 2

Un'organizzazione⁸⁵¹ approva espressamente la modifica, a condizione che un tribunale statale possa giudicare con piena cognizione in merito alla competenza del tribunale arbitrale.

5.61 Art. 400 cpv. 2^{bis}

Un Cantone⁸⁵² e 3 organizzazioni⁸⁵³ approvano la disposizione. Un partecipante⁸⁵⁴ propone di andare oltre rendendo illimitato l'accesso alle decisioni, uniformando le regole di pubblicazione a livello federale nel CPC e nel Codice di procedura penale (CPP) e abilitando i Cantoni nel CPC ad allestire un sistema di accreditamento per i giornalisti analogo a quello previsto nel CPP.

6 Cantoni⁸⁵⁵ e 2 organizzazioni⁸⁵⁶ respingono la disposizione in quanto comporta un onere supplementare e costi aggiuntivi per i Cantoni senza apportare miglioramenti per le potenziali parti e senza che la necessità di uniformare sia chiara. I Cantoni devono continuare a poter gestire l'organizzazione dei loro tribunali. Non è accettato che questa competenza cantonale sia limitata da prescrizioni contenute in un'ordinanza del Consiglio federale. Inoltre la questione riguarda anche altri ambiti oltre a quello della procedura civile, pertanto una regola isolata nel CPC non si giustifica. Ci vorrebbe piuttosto una legge speciale che copra tutti gli ambiti del diritto, soprattutto perché molti tribunali si occupano di cause sia civili che penali.

Un partecipante⁸⁵⁷ chiede di introdurre l'obbligo di pubblicare tutte le decisioni di seconda istanza.

⁸⁴⁶ BE

⁸⁴⁷ WalderWyss

⁸⁴⁸ WalderWyss

⁸⁴⁹ BE

⁸⁵⁰ TI

⁸⁵¹ SDRCA

⁸⁵² GR

⁸⁵³ ASLOCA, SDRCA, WalderWyss

⁸⁵⁴ GR

⁸⁵⁵ AG, BL, OW, SG, SZ, VD

⁸⁵⁶ OGer SH, SVRH

⁸⁵⁷ WalderWyss

5.62 Art. 401a

5 Cantoni⁸⁵⁸ e 6 organizzazioni⁸⁵⁹ approvano la disposizione. Per esempio le statistiche attuali in materia di locazione, hanno poco valore a causa del metodo utilizzato per i rilevamenti e per il fatto che si limitano alle procedure di conciliazione⁸⁶⁰. Statistiche nazionali sono indispensabili per stabilire quali procedure coinvolgono minori e se sono eseguite conformemente al diritto minorile⁸⁶¹. Un partecipante⁸⁶² pone il finanziamento della Confederazione come condizione.

7 Cantoni⁸⁶³ e un'organizzazione⁸⁶⁴ respingono la decisione in quanto comporta un onere supplementare e costi aggiuntivi per i Cantoni senza apportare miglioramenti per le potenziali parti e senza che la necessità di uniformare sia chiara. I Cantoni devono continuare a poter gestire l'organizzazione dei loro tribunali. Non è accettato che questa competenza cantonale sia limitata da prescrizioni contenute in un'ordinanza del Consiglio federale. Infine la rilevazione dovrebbe riguardare tutti i settori, pertanto non deve essere disciplinata nel CPC.

Una statistica generale per tutti gli ambiti disciplinata in una legge speciale è l'opzione sostenuta anche da alcuni partecipanti⁸⁶⁵ che approvano la disposizione proposta.

Un partecipante⁸⁶⁶ chiede di definire in modo preciso le materie da rilevare nelle statistiche affinché i Cantoni si possano adattare e inoltre di tener conto delle esigenze dei Cantoni stessi. Un partecipante⁸⁶⁷ propone di includere nelle rilevazioni statistiche anche la mediazione e la transazione di gruppo.

Alcuni partecipanti⁸⁶⁸ richiamano l'attenzione sui vari sistemi di gestione dei fascicoli utilizzati dai tribunali e sui problemi pratici che ne possono derivare. Gli adattamenti necessari comporteranno dei costi per i Cantoni. Sono sottolineate in modo generale anche le difficoltà di ordine pratico⁸⁶⁹: si tratta di una novità per molti Cantoni che dovranno investire denaro e destinare collaboratori a questi nuovi compiti, inoltre l'attuazione richiede un'analogia organizzazione giudiziaria.

5.63 Art. 7 cpv. 1^{bis} AP - LPar

Questa modifica è accolta favorevolmente da un Cantone⁸⁷⁰ e 2 organizzazioni⁸⁷¹. 2 organizzazioni⁸⁷², contrarie in via di principio alle proposte sulla tutela giurisdizionale collettiva, la respingono.

Alcuni⁸⁷³ rilevano che la modifica, che non si applica alle azioni di diritto privato, produce una discrepanza tra diritto pubblico e privato. Secondo un partecipante⁸⁷⁴ la modifica fornisce un argomento supplementare per trattare la questione dell'azione collettiva in modo globale, separatamente dalla revisione del CPC, in un progetto di legge a se stante.

⁸⁵⁸ AR, BE, GE, LU, SG

⁸⁵⁹ ASM, HEV, JBVD, Kinderanwaltschaft, SVFV, SVRH

⁸⁶⁰ HEV

⁸⁶¹ Kinderanwaltschaft

⁸⁶² ASM

⁸⁶³ AG, BL, OW, SO, SZ, UR, VD

⁸⁶⁴ OGer SH

⁸⁶⁵ SG, SVRH

⁸⁶⁶ GE

⁸⁶⁷ JBVD

⁸⁶⁸ AR, BE, GE

⁸⁶⁹ SG, SVRH

⁸⁷⁰ GE

⁸⁷¹ OGer SH, USS

⁸⁷² HEV, SVC

⁸⁷³ GE, OGer SH

⁸⁷⁴ OGer SH

5.64 Art. 9 cpv. 3 lett. a e 6 AP - LDis

Un Cantone⁸⁷⁵ e un'organizzazione⁸⁷⁶ approvano la modifica. 2 organizzazioni⁸⁷⁷, contrarie in via di principio alle proposte sulla tutela giurisdizionale collettiva, la respingono.

La modifica, che non si applica alle azioni di diritto privato, produce una discrepanza tra diritto pubblico e privato, e questo, secondo un partecipante⁸⁷⁸, è un argomento supplementare per affrontare la questione dell'azione collettiva in modo globale, separatamente dalla revisione del CPC, in un progetto di legge a se stante.

5.65 Art. 135 n. 3 e 4 AP - CO

La proposta è approvata da 14 organizzazioni⁸⁷⁹. In alternativa, un partecipante⁸⁸⁰ propone di astenersi dal disciplinare la questione per l'azione collettiva in quanto l'azione già rientra nel campo di applicazione dell'articolo 135 numero 2 CO. 2 organizzazioni⁸⁸¹, contrarie alle proposte sulla tutela giurisdizionale collettiva, si oppongono alla modifica.

Diversi partecipanti⁸⁸² propongono che l'interruzione della prescrizione sia valida per tutti gli interessati dall'azione collettiva e non solamente per coloro che hanno partecipato all'azione, almeno fintanto che hanno la possibilità di unirsi all'azione. Un partecipante⁸⁸³ propone che l'interruzione valga con effetto retroattivo per tutti coloro che raggiungono l'azione. La limitazione all'oggetto della procedura così come descritta nel messaggio, può comportare alcuni problemi pratici di applicazione, se, ad esempio, la prescrizione deve essere giudicata diversi anni più tardi⁸⁸⁴.

Il punto di partenza dell'interruzione dovrebbe inoltre essere fissato all'avvio della procedura preliminare di ammissione dell'azione (se tale procedura viene introdotta)⁸⁸⁵ o all'inizio delle trattative in vista di una transazione di gruppo⁸⁸⁶, mediante uno scritto indirizzato dall'organizzazione al giudice e al responsabile⁸⁸⁷. In caso contrario il responsabile non è incoraggiato a transigere poiché, se le trattative si prolungano, molte pretese potrebbero essere prescritte. In caso di transazione di gruppo, il momento a partire dal quale la prescrizione ricomincia a decorrere dovrebbe essere disciplinato e fissato al termine della procedura introdotta a tale proposito⁸⁸⁸.

5.66 Art. 56 rubrica, cpv. 1 lett. a e b, e 2 AP - LPM e art. 21 AP-LPSt

2 organizzazioni⁸⁸⁹, contrarie in via di principio alle proposte sulla tutela giurisdizionale collettiva, si oppongono alle modifiche.

5.67 Art. 10 cpv. 2 AP - LCSI

2 organizzazioni⁸⁹⁰, contrarie in via di principio alle proposte sulla tutela giurisdizionale collettiva, si oppongono alla modifica.

⁸⁷⁵ SH

⁸⁷⁶ OGer SH

⁸⁷⁷ HEV, SVC

⁸⁷⁸ OGer SH

⁸⁷⁹ ACSI, ASA, Bergamin, DCS, FRC, FSP, Greenpeace, Konsumentenschutz, Meier, OGer SH, OSP, SLAW, TCS, USS

⁸⁸⁰ Bergamin

⁸⁸¹ HEV, SVC

⁸⁸² ACSI, DCS, FRC, Konsumentenschutz, OSP

⁸⁸³ Meier

⁸⁸⁴ OGer SH

⁸⁸⁵ SLAW

⁸⁸⁶ Bergamin, Meier, SLAW

⁸⁸⁷ SLAW

⁸⁸⁸ SO; Bergamin, Peter

⁸⁸⁹ HEV, SVC

⁸⁹⁰ HEV, SVC

Un'organizzazione⁸⁹¹ propone di prevedere un'azione di consegna dell'utile realizzato a danno di molte persone per mezzo di un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 3 LCSi (cfr. anche n. 4.2.1 e 6.14).

5.68 Art. 43 cpv. 1 lett. b e c AP - LCart

2 organizzazioni⁸⁹², contrarie in via di principio alla tutela giurisdizionale collettiva, si oppongono alla modifica.

5.69 Art. 8d AP - LDIP

Questa disposizione è espressamente approvata da 4 organizzazioni⁸⁹³ e respinta da una⁸⁹⁴.

La possibilità, prevista al capoverso 2, di agire in Svizzera contro un responsabile che ha sede all'estero e ha un legame minimo con la Svizzera costituisce un elemento importante⁸⁹⁵. Un partecipante⁸⁹⁶ tuttavia respinge questa possibilità poiché il legame sufficiente con la Svizzera non è stabilito e la regola contraddice il principio enunciato nel messaggio secondo cui un convenuto non deve essere coinvolto in azioni collettive fuori dal suo domicilio o dalla sua sede.

Il foro secondario, se il convenuto di un'azione collettiva non ha domicilio in Svizzera, potrebbe figurare all'articolo 16a⁸⁹⁷.

La competenza prevista al capoverso 3 per la transazione di gruppo è criticata⁸⁹⁸ in relazione con la posizione secondo cui in Svizzera deve essere competente per la transazione un'istanza unica. Altri partecipanti⁸⁹⁹, contrari in via di principio alle proposte sulla tutela giurisdizionale collettiva, propongono di far coincidere il foro della transazione di gruppo con quello dell'azione collettiva. Un partecipante⁹⁰⁰ propone invece di prevedere un foro in Svizzera se le parti non sono domiciliate nel nostro Paese, come ad esempio nel caso di un incidente con un torpedone che coinvolge turisti stranieri e una società di trasporto estera. Inoltre sono rilevate diverse imprecisioni⁹⁰¹: l'espressione «choix des parties» si riferisce a una scelta unilaterale di ciascuna parte o a un accordo tra loro? Si tratta di un accordo per il quale anche gli interessati devono dare il loro consenso? Se le «parties requérantes» (*parti richiedenti*) comprendono i membri del gruppo, potrebbe essere preso in considerazione qualsiasi foro possibile per un membro?

Si dovrebbe anzitutto precisare che, tra le parti coinvolte nella transazione di gruppo, è ammessa la stipula di un patto di proroga del foro ai sensi dell'articolo 5, inoltre va presa in considerazione l'esclusione della possibilità per il giudice di declinare la sua competenza (cfr. art. 5 cpv. 3 LDIP), infine la situazione va inquadrata secondo la Convenzione di Lugano che prevale sulla LDIP e probabilmente sarà applicata spesso⁹⁰².

⁸⁹¹ Konsumentenschutz

⁸⁹² HEV, SVC

⁸⁹³ DCS, TCS, UNIBE, WalderWyss

⁸⁹⁴ SVC

⁸⁹⁵ TCS,

⁸⁹⁶ OGer SH

⁸⁹⁷ DCS

⁸⁹⁸ OGer SH

⁸⁹⁹ SVC, VSI

⁹⁰⁰ WalderWyss

⁹⁰¹ UNIBE

⁹⁰² UNIBE

5.70 Art. 11 dell'avamprogetto della legge sui lavoratori distaccati

Un'organizzazione⁹⁰³ approva il principio di adattare la disposizione alle nuove regole in materia di azione collettiva proposte nel CPC, ma suggerisce di prevedere un rinvio agli articoli 89 e 89a, come per le altre leggi speciali.

6 Altre proposte

6.1 Giurisdizioni cantonali speciali per le controversie commerciali internazionali

Un partito⁹⁰⁴ e 4 organizzazioni⁹⁰⁵ sostengono la creazione di giurisdizioni speciali per le controversie commerciali internazionali e a tale riguardo propongono le modifiche seguenti:

- carattere obbligatorio delle proroghe di foro (cfr. n. 6.7)
- l'inglese come lingua del procedimento (cfr. n. 6.25)

6.2 Questioni procedurali nell'ambito del diritto di famiglia

3 Cantoni⁹⁰⁶ e 3 organizzazioni⁹⁰⁷ hanno rilevato determinate lacune procedurali nell'ambito del diritto di famiglia e chiedono una serie di modifiche.

6.2.1 Osservazioni generali (art. 271 segg. CPC)

Due partecipanti⁹⁰⁸ propongono di cogliere l'occasione per disciplinare, in modo generale, le questioni procedurali sollevate dal diritto di famiglia, come il ruolo procedurale della madre in caso di azione di mantenimento o di paternità di suo figlio, o il suo ruolo nelle procedure che coinvolgono tre parti in caso di modifica del contributo di mantenimento del figlio se il contributo è oggetto di anticipi. I lavori coinvolgeranno una commissione di esperti e i giudici di prima istanza.

Un Cantone⁹⁰⁹ rileva una serie di problemi procedurali legati al ruolo dei figli e dei genitori, in particolare nel caso in cui i diritti del creditore sono trasferiti all'ente pubblico (art. 289 cpv. 2 CC).

6.2.2 Intervento di figli di una relazione precedente o di coniugi precedenti

Un partecipante⁹¹⁰ propone che i figli maggiorenni di una relazione precedente o di coniugi precedenti possano intervenire in caso di azione di mantenimento di figli minorenni nati da una seconda relazione contro il debitore non coniugato. Poiché i nuovi crediti alimentari possono escludere quelli più vecchi, un disciplinamento in un unico processo sarebbe vantaggioso ed economico.

6.2.3 Procedura applicabile in caso di procedura di divorzio in contraddittorio (art. 288 cpv. 2 e 292 cpv. 3 CPC)

Un Cantone⁹¹¹ propone di prevedere l'applicazione della procedura semplificata all'azione di divorzio in contraddittorio (art. 288 cpv. 2 e 292 cpv. 3). La procedura ordinaria così come applicata attualmente dai giudici è troppo complicata e poco accessibile per le potenziali parti.

⁹⁰³ OGer SH

⁹⁰⁴ pvl

⁹⁰⁵ AG ZICC, Lenz&Staehein, OAG, WalderWyss

⁹⁰⁶ BE, BS, ZH

⁹⁰⁷ ASM, OGer SH, Reiser

⁹⁰⁸ BS; ASM

⁹⁰⁹ BE

⁹¹⁰ Reiser

⁹¹¹ ZH

6.2.4 Ruolo nelle procedure indipendenti in merito ai figli (art. 295 CPC)

Per un Cantone⁹¹², se i genitori di un figlio minore non sono sposati ed entrambi detengono l'autorità parentale, il processo andrebbe condotto, come per i genitori sposati, tra i genitori, e il giudice dovrebbe assegnare i ruoli nel procedimento anche nel caso in cui il figlio vi partecipasse come terzo e vi fosse rappresentato. Viene avanzata la seguente proposta:

«¹ Für selbstständige Klagen gilt das vereinfachte Verfahren. Steht das Kindesverhältnis fest, wird der Prozess zwischen den Eltern geführt, solange das Kind minderjährig ist. Das Gericht kann die Parteilrollen verteilen.»

Cpv. 2 secondo AP-CPC

«³ Ordnet das Gericht die Vertretung des Kindes an, wird dieses als weiterer Verfahrensbeteiligter in das Verfahren einbezogen.»

¹ Le azioni indipendenti si svolgono in procedura semplificata. Se il rapporto di filiazione è accertato e il figlio è minore, il processo oppone i genitori. Il giudice può assegnare i ruoli alle parti.

Cpv. 2 secondo AP-CPC

³ Se il giudice ordina che il figlio sia rappresentato, quest'ultimo è coinvolto nel procedimento come partecipante.

6.2.5 Procedura applicabile ai figli maggiorenni (art. 296 e 303 CPC)

Un Cantone⁹¹³ propone di precisare agli articoli 296 e 303 capoverso 1 CPC che queste disposizioni si applicano anche ai figli maggiorenni, visto l'articolo 262 lettera e CPC che richiede una base legale per il versamento di denaro a titolo cautelare.

6.2.6 Procedura semplificata per le azioni di mantenimento secondo l'articolo 328 CC

Analogamente a quanto proposto all'articolo 295, la procedura semplificata potrebbe essere applicata a tutti i casi di cui all'articolo 328 CC⁹¹⁴.

6.2.7 Effetto sospensivo in caso di avviso ai debitori nell'ambito del diritto di famiglia (art. 315 CPC)

Un Cantone⁹¹⁵ propone di aggiungere un'eccezione all'effetto sospensivo dell'appello (cfr. art. 315 cpv. 4 CPC) per i casi di avviso ai debitori nell'ambito del diritto di famiglia. Queste procedure devono poter essere eseguite rapidamente. Adesso possono essere sottoposte all'appello e non beneficiare dell'eccezione prevista all'articolo 315 capoverso 4 lettera b CPC perché non si tratta di provvedimenti cautelari.

6.3 Celerità dei procedimenti, conclusione entro un periodo di tempo ragionevole

Due partecipanti⁹¹⁶ giuristi di professione ritengono che l'accesso alla giustizia debba essere migliorato intervenendo anche sulla durata dei procedimenti visto che attualmente i termini sono troppo lunghi.

6.4 Azione contro ignoti

Un partecipante⁹¹⁷ chiede di prevedere la possibilità di agire contro ignoti. Ordinamenti giuridici stranieri la prevedono e si tratta di una situazione che si presenta nella pratica, come nel caso di una lesione di cui non si conosce ancora l'autore.

⁹¹² ZH

⁹¹³ BS

⁹¹⁴ OGer SH

⁹¹⁵ BE

⁹¹⁶ Anwälte ZH, GDS

⁹¹⁷ WalderWyss

6.5 Stesse regole procedurali per la locazione di tutti gli immobili

Un partecipante⁹¹⁸ chiede che le norme speciali previste per il diritto in materia di locazione valgano per la locazione di qualsiasi oggetto immobiliare e non solamente per quella di locali. Inoltre propone di sostituire l'espressione « bail à loyer et bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux» (*locazione e affitto di locali d'abitazione o commerciali*) con « bail à loyer et bail à ferme relevant d'objets immobiliers» (*locazione e affitto di oggetti immobiliari*).

6.6 Competenza per materia e competenza funzionale (art. 4 segg. CPC)

6.6.1 Giudice in materia di consumi

Un partecipante⁹¹⁹ propone di introdurre un'autorità speciale di prima istanza per le controversie in materia di consumi, analogamente alle autorità di conciliazione o ai giudici che si occupano di diritto di locazione o di diritto del lavoro.

6.6.2 Giudice in materia di locazione

Un partecipante⁹²⁰ propone di prevedere, a livello nazionale e a tutti i livelli della procedura cantonale, giurisdizioni speciali, composte su base paritetica, per il diritto in materia di locazione.

6.6.3 Attrazione di competenza nel caso di cumulo di azioni soggettivo o oggettivo

Un partecipante⁹²¹ propone, in caso di cumulo di azioni soggettivo o oggettivo, un'attrazione di competenza in favore di un'autorità paritetica di conciliazione o di un tribunale specializzato.

6.6.4 Effetto delle norme cantonali di competenza sull'applicazione del diritto federale (art. 4 CPC)

Una norma potrebbe precisare che una competenza materiale derivante dal diritto cantonale non può comportare l'applicazione parziale del diritto federale⁹²². Questo vale in particolare per i tribunali specializzati: il tribunale del lavoro non deve limitarsi ai fondamenti giuridici del diritto del lavoro ma deve esaminare tutti i fondamenti pertinenti.

6.7 Carattere obbligatorio della proroga di foro per le controversie commerciali internazionali

Alcuni partecipanti⁹²³ chiedono di procedere alle modifiche legislative necessarie per rendere obbligatoria la proroga di foro a favore di giurisdizioni specializzate nelle controversie commerciali transfrontaliere. Secondo questi partecipanti si tratta di una condizione necessaria all'attrattiva dei fori. Viene proposta anche la ratifica della convenzione dell'Aja del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro. Un'altra proposta consiste nell'estendere al tribunale commerciale la possibilità di azione diretta davanti all'autorità giudiziaria superiore di cui all'articolo 8 CPC e nell'adattare di conseguenza l'articolo 6 CPC. Anche l'articolo 5 capoverso 3 LDIP dovrebbe essere adattato o soppresso.

⁹¹⁸ ASLOCA

⁹¹⁹ DCS

⁹²⁰ ASLOCA

⁹²¹ CSP

⁹²² Bisegger

⁹²³ pvl; AG ZICC, Lenz&Staehelein, OAG

6.8 Istanza cantonale unica in materia di proprietà intellettuale (art. 5 cpv. 1 lett. a CPC)

Un partecipante⁹²⁴ suggerisce di sopprimere l'istanza cantonale unica per le cause in materia di proprietà intellettuale poiché ritiene che tale materia dovrebbe essere sottoposta al doppio grado di giudizio e alla procedura semplificata.

6.9 Istanza cantonale unica in materia di concorrenza sleale (art. 5 cpv. 1 lett. d CPC)

Un partecipante⁹²⁵ propone di cancellare il limite minimo di 30 000 franchi per sottoporre le controversie in materia di concorrenza sleale a un'istanza cantonale unica.

6.10 Primato del tipo di procedura applicabile rispetto alla competenza materiale (art. 5 CPC)

Per coerenza con l'articolo 6 CPC, 2 partecipanti⁹²⁶ chiedono che sia precisato all'articolo 5 CPC che il tipo di procedura applicabile prevale sulla competenza materiale, anche nelle azioni giudiziali contro la Confederazione (art. 5 cpv. 1 lett. f CPC).

6.11 Assicurazioni complementari all'assicurazione contro gli infortuni (art. 7 e 243 CPC)

Un partito⁹²⁷ contesta il parere del Consiglio federale sull'iniziativa parlamentare (Poggia) Gollay «Procedura civile. Parificare il trattamento delle controversie nell'ambito delle assicurazioni complementari alla LAINF e alla LAMal» di cui al numero 1.3.7 del rapporto esplicativo e propone di parificare le assicurazioni complementari all'assicurazione contro gli infortuni e all'assicurazione sociale contro le malattie per quanto riguarda l'istanza unica (art. 7 CPC) e la procedura applicabile (art. 243 cpv. 2 CPC).

6.12 Introduzione della domanda in procedura errata (art. 63 cpv. 2 CPC)

La disposizione dovrebbe essere adattata per regolare le conseguenze di un deposito secondo una procedura errata⁹²⁸. In effetti la norma vigente può prestarsi ad abusi: una persona può, «per errore», depositare un'istanza in procedura semplificata e beneficiare così di 30 giorni per depositare un'istanza secondo la procedura ordinaria.

6.13 Rappresentanza in procedura sommaria (art. 68 cpv. 2 CPC)

Un partecipante⁹²⁹ propone un nuovo capoverso 2 lettera c^{bis} in base al quale la gestione degli immobili con mandato di amministrazione abbia diritto di rappresentare il mandante, il proprietario o il locatore nelle procedure – sommarie – nei casi manifesti (art. 248 lett. b, CPC), soprattutto in caso di sgombero.

Un altro⁹³⁰ propone di autorizzare, nel CPC (cpv. 2 lett. b e d), e non solamente se previsto dal diritto cantonale, le assicurazioni di protezione giuridica a rappresentare le parti dinanzi alle autorità di conciliazione.

⁹²⁴ BS
⁹²⁵ SG
⁹²⁶ BE; pvl
⁹²⁷ PS
⁹²⁸ BS
⁹²⁹ HEV
⁹³⁰ ASA

6.14 Azione collettiva di consegna dell'utile (art. 71 CPC)

Un partecipante⁹³¹ propone di prevedere un'azione di consegna dell'utile per le organizzazioni legittimate secondo l'articolo 10 capoverso 2 lettere a e b LCSl in caso di atti di concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 3 LCSl (cfr. anche n. 4.2.1 e 5.67).

6.15 Azione di gruppo

Un partecipante⁹³² propone di ammettere che le parti possano riunire in una sola azione pretese materialmente connesse. Questa regola fondata sul litisconsorzio e sancita in un nuovo articolo 71a CPC permetterebbe di intentare in modo semplice un'azione di gruppo per l'esercizio collettivo dei diritti. In questo modo la mediazione di un'organizzazione, come proposto dagli articoli 89 e 89a, non sarebbe più necessaria. Questo sarebbe un vantaggio, in quanto passare attraverso un'organizzazione e dover soddisfare i requisiti legali posti all'azione collettiva dissuaderebbe in molti casi i soggetti coinvolti dall'esercitare i loro diritti.

6.16 Azione di responsabilità civile per lesioni corporali

Un partecipante⁹³³ propone di precisare nel messaggio che non si può esigere che un'azione di responsabilità per lesioni corporali sia quantificata ai sensi dell'articolo 85 CPC. Questa proposta è collegata all'articolo 96 capoverso 2 (cfr. n. 5.14).

6.17 Interesse degno di protezione per l'azione d'accertamento (art. 88 CPC)

Secondo un partecipante⁹³⁴ l'articolo 88 CPC dovrebbe prevedere espressamente l'interesse specifico all'accertamento come condizione per la relativa azione. L'articolo 59 capoverso 2 lettera a CPC non è sufficiente. Una definizione dell'interesse specifico all'accertamento dovrebbe anche figurare nel testo di legge.

6.18 Valore litigioso in caso di prestazioni periodiche (art. 92 cpv. 2 CPC)

Un partecipante⁹³⁵ propone di determinare il valore litigioso delle controversie in materia di locazione moltiplicando l'importo annuale di quest'ultima per dieci e non per venti. La durata media di un contratto di locazione non supera infatti i dieci anni.

6.19 Voce a sé stante per le spese di pubblicazione (art. 95 cpv. 2 CPC)

Un Cantone⁹³⁶ propone di creare una voce a sé stante per le spese di pubblicazione, attualmente incluse negli esborsi forfettari per la decisione (tassa di giustizia). Si tratta di spese consistenti che meritano di essere contabilizzate separatamente.

6.20 Esenzione dalla cauzione per le spese ripetibili (art. 99 CPC)

Essendo la barriera delle spese processuali determinante affinché un'organizzazione possa agire in giudizio secondo gli articoli 89 e 89a, alcuni partecipanti⁹³⁷ propongono che tali organizzazioni siano dispensate da versare una cauzione per le spese ripetibili. Secondo altri partecipanti⁹³⁸, inoltre, se si vuole davvero facilitare l'accesso alla giustizia, andrebbe fissato un tetto per questa cauzione in caso di procedimenti individuali. Due partecipanti⁹³⁹ propongono anche l'esenzione di questa cauzione per la procedura semplificata.

⁹³¹ USS

⁹³² Anwälte ZH

⁹³³ Anwälte ZH

⁹³⁴ Bisegger

⁹³⁵ ASLOCA

⁹³⁶ BS

⁹³⁷ FSP, Konsumentenschutz, USS

⁹³⁸ SDRCA

⁹³⁹ Anwälte ZH, GDS

6.21 Termine suppletorio per l'anticipo o la cauzione (art. 101 cpv. 3 CPC)

Un partecipante⁹⁴⁰ propone di sopprimere il termine suppletorio che attualmente deve essere accordato se non viene versato né l'anticipo né la cauzione. L'obiettivo della proposta è mettere sullo stesso piano la parte che non fornisce affatto l'importo dovuto e quella il cui importo arriva in ritardo senza riuscire a provare che tale importo è stato addebitato al suo conto l'ultimo giorno del termine.

6.22 Esenzione dalle spese processuali (art. 113 e 114 CPC)

6.22.1 Estendere la gratuità ai procedimenti in materia di diritto di locazione

Un partecipante⁹⁴¹ chiede di modificare l'articolo 113 capoverso 1 CPC in modo da precisare esplicitamente che la proposta di giudizio (art. 210 segg. CPC) e la decisione (art. 212 CPC) sono sottoposte allo stesso regime di ripetibili applicato alla procedura di conciliazione. Lo stesso vale per le spese processuali di cui all'articolo 113 capoverso 2 CPC e per la procedura decisionale disciplinata all'articolo 114 CPC. Questo partecipante chiede inoltre la gratuità per i procedimenti nell'ambito del diritto di locazione dinnanzi a tutti i gradi di giudizio cantonale e anche di esentare il conduttore dal versamento delle ripetibili. Un altro partecipante⁹⁴² propone anche l'esenzione dalle spese processuali per la procedura decisionale (art. 114 CPC), per tutte le procedure previste all'articolo 243 capoverso 2 lettera c CPC e per le altre procedure del diritto di locazione il cui valore litigioso non supera i 30 000 franchi.

6.22.2 Gratuità delle controversie in materia di diritto dei consumatori

Un'organizzazione⁹⁴³ chiede la gratuità delle controversie in materia di diritto dei consumatori per la prima istanza o fino a un valore litigioso massimo, limite già vigente in determinati Cantoni (30 000 a Ginevra o 10 000 nel Canton Vaud)⁹⁴⁴.

6.22.3 Gratuità per le controversie relative al contratto di lavoro

Il limite del valore litigioso a 30'000.- franchi è ritenuto troppo basso⁹⁴⁵, tenuto conto in particolare della giurisprudenza relativa all'azione parziale cui si può opporre a titolo riconvenzionale un'azione di accertamento negativa per l'importo globale della pretesa.

6.22.4 Gratuità per le azioni collettive in materia di parità di trattamento

Un partecipante⁹⁴⁶ chiede di prevedere l'esenzione dalle spese processuali per le azioni collettive e le transazioni di gruppo riguardanti la legge sulla parità dei sessi.

6.23 Gratuito patrocinio (art. 117 segg. CPC)

Secondo un interpellato⁹⁴⁷, il gratuito patrocinio dovrebbe essere rivisto a medio termine affinché diventi una vera assistenza per le spese giudiziarie (*Prozesskostenhilfe*).

6.24 Versamento delle ripetibili in caso di gratuito patrocinio (art. 118, 122-123 CPC)

3 partecipanti chiedono che la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio non paghi le ripetibili se risulta soccombente:

⁹⁴⁰ FVE
⁹⁴¹ ASLOCA
⁹⁴² MV Zürich
⁹⁴³ DCS
⁹⁴⁴ ACSI, DCS, FRC
⁹⁴⁵ USS
⁹⁴⁶ CSP
⁹⁴⁷ Meier

- la parte a cui è stato concesso il gratuito patrocinio è dispensata dal versare le ripetibili⁹⁴⁸,
- il Cantone versa un importo adeguato alla controparte a titolo di ripetibili e la parte soccombente versa l'importo restante non coperto dal Cantone⁹⁴⁹ ;
- il Cantone versa le ripetibili alla controparte ed è prevista una rifusione secondo quanto disposto all'articolo 123 CPC⁹⁵⁰.

6.25 Inglese come lingua del procedimento (art. 129 CPC)

Un partito⁹⁵¹ e 5 organizzazioni⁹⁵² propongono che l'inglese sia accettato come lingua del procedimento almeno se le parti e il tribunale sono d'accordo. Secondo questi partecipanti, si tratta di una condizione imprescindibile per l'attrattiva delle giurisdizioni speciali per le controversie commerciali internazionali. Per le controversie commerciali giudicate in istanza cantonale unica, il Tribunale federale è la sola autorità giudiziaria superiore per i procedimenti in inglese. La Corte suprema infatti giudica già in merito a ricorsi contro sentenze arbitrali redatte in inglese; inoltre la revisione del capitolo 12 della legge federale sul diritto internazionale privato (diritto dell'arbitrato internazionale) prevede di introdurre questa possibilità nella legge sul Tribunale federale⁹⁵³.

L'inglese potrebbe essere ammesso soltanto nei procedimenti dinnanzi ai tribunali specializzati. La decisione del tribunale potrebbe essere redatta come finora nella lingua ufficiale ed essere accompagnata da una traduzione in inglese⁹⁵⁴.

6.26 Atti e notificazioni in forma elettronica (art. 130, 139 CPC)

Un partito⁹⁵⁵ propone che i professionisti rappresentanti legali delle parti, in particolare gli avvocati, e i tribunali comunichino di regola per via elettronica.

6.27 Coordinamento delle disposizioni della LEF e del CPC in merito alle ferie e alla sospensione dei termini (art. 145 cpv. 4 CPC)

L'articolo 1 lettera c CPC prevede l'applicazione del CPC alle pratiche giudiziarie in materia di esecuzione per debiti e fallimenti, mentre secondo l'articolo 145 capoverso 4 CPC sono fatte salve le disposizioni della LEF sulle ferie e le sospensioni. Non è chiaro quali regole si applicano. Secondo due partecipanti⁹⁵⁶, la presente revisione dovrebbe occuparsi di coordinare queste regole, ad esempio stralciando l'articolo 145 capoverso 4 CPC⁹⁵⁷.

6.28 Requisiti meno severi per l'assunzione di prove a titolo cautelare in una procedura collettiva (art. 158)

Secondo un partecipante⁹⁵⁸ le disposizioni sull'assunzione di prove a titolo cautelare potrebbero essere mitigate in caso di procedura collettiva, il che può evitare lunghi processi modello prima delle procedure di transazione di gruppo.

⁹⁴⁸ PS

⁹⁴⁹ Meier

⁹⁵⁰ UNIBE

⁹⁵¹ pvl

⁹⁵² AG ZICC, Bisegger, Lenz&Staehein, OAG, WalderWyss

⁹⁵³ AG ZICC

⁹⁵⁴ AG ZICC

⁹⁵⁵ pvl

⁹⁵⁶ OGer SH, WalderWyss

⁹⁵⁷ OGer SH

⁹⁵⁸ Peter

6.29 Referto ufficiale (art. 168 segg. CPC)

Un partecipante⁹⁵⁹ propone di riprendere l'istituto dell'«amtlicher Befund» (*referto ufficiale*) del Cantone di Zurigo (art. 143 della legge zurighese sull'organizzazione dei tribunali).

6.30 Interrogatorio dei testimoni, delle parti o degli esperti mediante videoconferenza

Un partecipante⁹⁶⁰ chiede di ammettere, per motivi di economia procedurale e di efficienza, l'interrogatorio per videoconferenza o mediante altri mezzi comparabili, analogamente a quanto previsto dall'articolo 144 CPP. Inoltre propone di dare forma di disposizione potestativa a tale introduzione nel quadro di un nuovo articolo 170a CPC e di un rinvio all'articolo 187 CPC.

6.31 Eccezioni alla procedura di conciliazione (art. 198-199 CPC)

Secondo un partecipante⁹⁶¹, sotto il profilo della sistematica, sarebbe meglio prevedere la conciliazione obbligatoria come regola e la scelta di introdurre direttamente la domanda per una procedura decisionale come eccezione. In effetti, il sistema attuale (conciliazione obbligatoria, esclusione della conciliazione come eccezione e scelta tra la conciliazione e la procedura decisionale come eccezione all'eccezione) comporta il rischio, a livello internazionale, che l'introduzione di una procedura di conciliazione non crei la litispendenza, il che permette di promuovere più rapidamente una procedura di conciliazione all'estero e di escludere quindi il procedimento in Svizzera.

6.32 Procedura di conciliazione nel diritto di famiglia e dello stato civile (art. 198 CPC)

Un partecipante⁹⁶² propone di stralciare l'articolo 198 capoverso 1 lettere b-d e di modificare l'articolo 198 capoverso 1 lettere a e g CPC al fine di prevedere una procedura di conciliazione nelle corrispondenti controversie in materia di stato civile o di diritto di famiglia. Infatti, attualmente i figli di genitori non sposati, ma non quelli di genitori sposati, beneficiano di un tentativo di conciliazione che può evitare un'azione in giudizio.

4 Cantoni⁹⁶³ e 3 organizzazioni⁹⁶⁴ propongono di stralciare o rivedere l'articolo 198 capoverso 1 lettera b^{bis} CPC introdotto con il nuovo diritto in materia di mantenimento, in quanto la disposizione pone dei problemi di interpretazione (cosa significa rivolgersi all'autorità di protezione dei minori? Il rinvio agli art. 298b e 298d CC limita la portata di queste disposizioni?) e di prevedibilità; inoltre essa è applicata in maniera differente a seconda dei Cantoni. A ciò si aggiunga che l'autorità di conciliazione non ha la competenza di approvare i contratti circa l'obbligo di mantenimento (art. 287 cpv. 1 CC), il che rende sempre necessario rivolgersi al giudice. Infine, mentre i genitori sposati possono adire direttamente il giudice, i genitori non sposati devono passare per la conciliazione. Alcuni partecipanti⁹⁶⁵ propongono di escludere la conciliazione per tutte le cause inerenti il diritto di famiglia e di applicare invece la procedura semplificata. Un partecipante⁹⁶⁶ chiede di escludere la conciliazione per tutte le cause concernenti il mantenimento del figlio e uno⁹⁶⁷ chiede la stessa modifica ma per le cause relative al

⁹⁵⁹ WalderWyss

⁹⁶⁰ AG ZICC

⁹⁶¹ WalderWyss

⁹⁶² Reiser

⁹⁶³ BS, BE, GE, ZH

⁹⁶⁴ ASM, Friedensrichter ZH, SVFV

⁹⁶⁵ BS; ASM

⁹⁶⁶ SVFV

⁹⁶⁷ BS

mantenimento del figlio minore, inoltre viene proposto lo stralcio della condizione di rivolgersi all'autorità di protezione dei minori⁹⁶⁸. Un partecipante⁹⁶⁹ propone di menzionare la procedura contenziosa di modifica al capoverso 1 lettera c.

6.33 Autorità paritetica di conciliazione in materia di diritto d'autore

Un'organizzazione⁹⁷⁰ propone di istituire un'autorità paritetica di conciliazione per il diritto d'autore al fine di tener conto della situazione nel settore della cultura. In questo settore manca un'autorità di facile accesso per gli artisti cui compete trovare un accordo amichevole. La modifica dell'articolo 198 capoverso 1 lettera f e capoverso 2 va nella direzione giusta ma non è sufficiente.

6.34 Designazione del convenuto nelle istanze avanzate dalle persone non rappresentate da un professionista

Due partecipanti⁹⁷¹ propongono una nuova regola all'articolo 202 CPC secondo cui « Pour les requêtes déposées par des personnes non assistées par des professionnels, l'autorité de conciliation examine d'office si les parties sont désignées correctement et les rectifie d'office, si elles sont erronées ou incomplètes » (*Per gli atti proposti da persone non assistite da professionisti, l'autorità di conciliazione esamina d'ufficio se le parti sono designate correttamente e le rettifica d'ufficio se sono erronee o incomplete*). Nelle procedure in materia di diritto di locazione, il conduttore spesso non sa contro chi agire e rischia quindi che il procedimento non abbia successo in particolare se il diritto materiale prevede termini di perenzione.

6.35 Udienda di conciliazione e comparizione personale (art. 204 CPC)

La comparizione personale delle persone giuridiche dovrebbe essere disciplinata nella legge⁹⁷². Un partecipante⁹⁷³ propone di permettere alle parti attrici iscritte nel registro di commercio che hanno sede nel Cantone dove si svolge il procedimento di farsi rappresentare da un impiegato. Un Cantone⁹⁷⁴, viceversa, chiede di eliminare la possibilità di non comparire personalmente per una persona domiciliata al di fuori del Cantone.

Un altro partecipante⁹⁷⁵ propone che le parti rappresentate da un avvocato possano rinunciare di comune accordo a un'udienza di conciliazione. Dal momento che gli avvocati sono tenuti a cercare una soluzione amichevole, una simile rinuncia contribuirebbe all'economia procedurale.

6.36 Mancata comparizione all'udienza di conciliazione (art. 206 CPC)

Un partecipante⁹⁷⁶ propone di applicare le regole generali dell'articolo 147 CPC se l'attore non si presenta all'udienza di conciliazione, perché la regola prevista dall'articolo 206 capoverso 1 CPC pone gravi problemi.

6.37 Autorizzazione ad agire concessa da un'autorità incompetente (art. 209 CPC)

Un partecipante⁹⁷⁷ propone di prevedere la validità di un'autorizzazione ad agire rilasciata da un'autorità di conciliazione incompetente. Poiché in generale l'autorità di conciliazione non può

⁹⁶⁸ SVFV

⁹⁶⁹ SGAV

⁹⁷⁰ Suisseculture

⁹⁷¹ ASLOCA, MV Zürich

⁹⁷² SDRCA

⁹⁷³ PLR

⁹⁷⁴ BS

⁹⁷⁵ SGAV

⁹⁷⁶ ASLOCA

⁹⁷⁷ Bisegger

verificare la propria competenza, la conciliazione può a volte tenersi dinanzi a un'autorità incompetente. Obbligare l'attore ad avviare nuovamente la conciliazione dinanzi all'autorità competente è un formalismo eccessivo.

6.38 Proposta di giudizio (art. 210 CPC)

Secondo un partecipante⁹⁷⁸ la proposta di giudizio non deve rientrare nel margine di apprezzamento dell'autorità, pertanto propone di modificare l'articolo 210 capoverso 1 CPC come segue: «Après échec de la tentative de conciliation, l'instance de conciliation soumet aux parties une proposition de jugement (proposition de décision):» (*Se il tentativo di conciliazione fallisce, l'autorità di conciliazione sottopone alle parti una proposta di giudizio (proposta di decisione)*).

6.39 Effetti della proposta di giudizio (art. 211 CPC)

Un Cantone⁹⁷⁹ propone di disciplinare i rimedi giuridici contro gli accertamenti dell'autorità di conciliazione sul rifiuto o sul non rifiuto della proposta di giudizio da parte delle parti.

6.40 Decisione dell'autorità di conciliazione (art. 212 CPC)

5 Cantoni⁹⁸⁰, un partito⁹⁸¹ e 3 organizzazioni⁹⁸² propongono di ampliare la competenza decisionale dell'autorità di conciliazione e di aumentare il limite del valore litigioso ammesso a 4 000, 5 000 o 10 000 franchi, come suggerito per la proposta di giudizio. Quest'ultima infatti può essere oggetto di un'opposizione delle parti che non permette il passaggio in giudicato della causa. Con una decisione dell'autorità di conciliazione sarebbe possibile risolvere determinate cause in modo semplice, economico e rapido.

Il processo decisionale andrebbe regolato prevedendo al capoverso 2 che le regole della procedura semplificata si applicano per analogia⁹⁸³. L'assenza di regole pone infatti una serie di problemi pratici.

6.41 Contestazione delle allegazioni

Un partecipante⁹⁸⁴ chiede di disciplinare più precisamente il momento e le modalità per contestare le allegazioni soprattutto durante lo scambio di scritti. In particolare determinati fatti indicati nella duplica o in un atto posteriore dovrebbero essere considerati come contestati, a meno di essere stati esplicitamente ammessi. In questo modo verrebbe eliminata la pressione di dover presentare abbondanti allegazioni nella replica. Si tratta di aspetti importanti nella pratica che vanno a incidere sui costi del processo, pertanto andrebbero affrontati nella revisione.

6.42 Contenuto della petizione nelle azioni collettive

Un partecipante⁹⁸⁵ propone di completare, all'articolo 221 CPC, il contenuto della petizione in caso di un'azione collettiva con l'indicazione degli interessati (cpv. 1 lett. g) e aggiungendo in allegato i mandati conferiti all'organizzazione (cpv. 2 lett. e). Queste regole dovrebbero valere per analogia in caso di istanza di conciliazione, il che dovrebbe figurare all'articolo 202 CPC.

⁹⁷⁸ ASLOCA

⁹⁷⁹ AG

⁹⁸⁰ BS, GE, LU, SZ, ZG

⁹⁸¹ pvl

⁹⁸² Bisegger, SGAV, SVFV

⁹⁸³ ZH

⁹⁸⁴ WalderWyss

⁹⁸⁵ SVC

6.43 Informazione sulla possibilità di presentare nuovi fatti e nuovi mezzi di prova dopo le udienze istruttorie (art. 226 cpv. 2 CPC)

Un partecipante⁹⁸⁶ propone di riprendere nell'articolo 226 capoverso 2 CPC la giurisprudenza federale su tale argomento ingiungendo al giudice di indicare alle parti nella citazione a comparire all'udienza istruttoria se con tale udienza termina l'ammissione di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova.

6.44 Replica e duplica e seconde arringhe (art. 228 cpv. 2 e art. 232 cpv. 1 CPC)

Nell'ottica di accorciare il procedimento, un partecipante⁹⁸⁷ propone di omettere la replica, la duplica e le seconde arringhe. Il diritto di essere sentito e quello di replicare sono comunque applicati.

6.45 Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova nella procedura ordinaria (art. 229 CPC)

Un partecipante⁹⁸⁸ propone di mitigare il regime sui nuovi fatti e i nuovi mezzi di prova nella procedura ordinaria. Le disposizioni vigenti sono troppo severe in quanto spesso il giudice convoca ai dibattimenti dopo due scambi di scritti. Di conseguenza le parti non hanno alcuna possibilità di presentare verbalmente, in occasione dei dibattimenti, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova, il che penalizza soprattutto le parti che non sono assistite da un legale e che quindi non hanno l'abitudine di redigere memorie precise e complete. Una simile possibilità andrebbe ammessa prevedendo inoltre che le spese sono addebitate alla parte che trattiene intenzionalmente fatti o mezzi di prova per il dibattimento.

6.46 Contenuto dei considerandi della decisione

Un partecipante⁹⁸⁹ deplora il fatto che nel CPC non vi siano disposizioni sul contenuto dei considerandi; di conseguenza i giudici redigono attualmente decisioni molto lunghe per assicurarsi che esse non vengano cassate dalle istanze di ricorso per motivazione insufficiente. Buona parte di queste decisioni non è utile alle parti. Una regolamentazione nella legge permetterebbe di chiarire la situazione. Ispirandosi al diritto tedesco, i considerandi potrebbero comprendere, secondo un nuovo articolo 238a CPC, le conclusioni delle parti, una breve cronologia del processo, i fatti non contestati e quelli contestati, la motivazione giuridica e l'apprezzamento delle prove, se i fatti giuridicamente rilevanti sono controversi o sono stabiliti d'ufficio.

6.47 Autorità di ricorso: motivazione delle decisioni (art. 239 in combinato disposto con gli art. 318 cpv. 2 e 327 cpv. 5 CPC)

Molti partecipanti⁹⁹⁰ propongono che le autorità di ricorso possano essere dispensate dal motivare le loro decisioni applicando loro l'articolo 239 capoversi 1 e 2 CPC come nel caso delle autorità di prima istanza, o prevedendo un disciplinamento analogo. Le disposizioni attuali implicano in effetti un notevole onere di lavoro.

6.48 Decisione nelle cause divenute prive d'oggetto (art. 242 CPC)

Un partecipante⁹⁹¹ propone di adattare l'articolo 242 CPC affinché il testo indichi esplicitamente che il giudice prende una decisione, soggetta all'appello o al reclamo, quando la causa diventa priva di oggetto. Anche il titolo del capitolo 6, inesatto, andrebbe corretto e il termine

⁹⁸⁶ SGAV

⁹⁸⁷ ZH

⁹⁸⁸ Bisegger

⁹⁸⁹ Bisegger

⁹⁹⁰ SG; PLR; OGer SH

⁹⁹¹ UNIBAS

«sans décision» (senza decisione) sostituito con l'espressione «sans décision au fond» (senza decisione di merito).

6.49 Campo d'applicazione della procedura semplificata (art. 243 cpv. 2 e 3)

Due partecipanti⁹⁹² propongono di ricorrere alla procedura semplificata nelle controversie riguardanti i contratti conclusi da consumatori, la previdenza professionale e le lesioni personali. In effetti questo tipo di procedura viene già applicato alle assicurazioni complementari dell'assicurazione sociale malattia, il che crea dei problemi di delimitazione. Inoltre la procedura semplificata dovrebbe applicarsi a tutte le cause caratterizzate da uno squilibrio tra le parti, nei casi di prestazioni necessarie per garantire i bisogni fondamentali di una parte o se occorre una rapida risoluzione.

Un partecipante⁹⁹³ propone di sopprimere l'applicazione della procedura ordinaria per le controversie riguardanti la locazione di locali d'abitazione e commerciali, il che presuppone in linea di massima l'applicazione della procedura semplificata.

6.50 Fissare i termini per la procedura semplificata

Due partecipanti⁹⁹⁴ propongono di introdurre indicazioni temporali concrete per la procedura semplificata. In questo modo il giudice notifica subito la petizione priva di motivazione al convenuto e nel contempo cita le parti al dibattimento entro un termine di due mesi (cfr. art. 245 cpv. 1 CPC). Se la petizione contiene una motivazione, il giudice assegna un termine unico al convenuto affinché presenti per scritto le proprie osservazioni (cfr. art. 245 cpv. 2 CPC). Il procedimento fino alla decisione dura 18 mesi a meno che non si debba fare un'eccezione per motivi concernenti l'assunzione delle prove (cfr. art. 246 cpv. 1 CPC). Si ricorre alla semplificazione del processo (art. 125 CPC) al fine di rispettare questa durata e la sospensione del procedimento (art. 126 CPC) non è autorizzata (nuovo art. 246 cpv. 2 CPC).

Lo scopo della procedura semplificata è contribuire a una rapida composizione delle controversie. Questo, tuttavia, non è il caso quando l'attore ha l'onere dell'allegazione e della prova; il principio inquisitorio sociale non ha una portata molto ampia nella pratica; i mezzi di prova sono ammessi nella stessa misura che nella procedura ordinaria; la domanda riconvenzionale e la modifica della domanda sono ammesse. In generale le parti ricorrono ai servizi di un avvocato e i costi del processo aumentano notevolmente, il che le costringe spesso a intentare azioni parallele. Le proposte mirano ad accelerare e a semplificare la procedura.

6.51 Prova nella procedura semplificata

Un partecipante⁹⁹⁵ chiede di rendere più flessibile il grado della prova nella procedura semplificata. La regola proposta per l'articolo 247 CPC consiste nel considerare come stabiliti i fatti che il giudice ritiene probabili. Il giudice può quindi basare la sua sentenza su questi fatti. Con le vigenti regole procedurali, l'onere della prova costituisce il maggiore ostacolo all'esercizio di un diritto. Sono infatti sufficienti dei dubbi su una data situazione di fatto per impedire l'esercizio della pretesa a causa della regola di cui all'articolo 8 CC sull'onere della prova. E con il tempo la forza probatoria dei mezzi di prova diminuisce sia che si tratti di testimonianze, rilasciate molti anni dopo i fatti, o di periti che devono esprimersi su fatti intervenuti molti anni prima. L'attore si trova in una posizione sfavorevole. Una mitigazione si giustifica a maggior ragione nel caso della procedura semplificata, dove vi è uno squilibrio tra le parti.

⁹⁹² Anwälte ZH, GDS

⁹⁹³ ASLOCA

⁹⁹⁴ Anwälte ZH, GDS

⁹⁹⁵ GDS

Un altro partecipante⁹⁹⁶ propone di precisare le regole sul pronostico fatto dal giudice sulle evoluzioni future, un esempio tipico è il caso della determinazione del danno secondo l'articolo 42 capoverso 2 CO. Secondo la presente proposta, il giudice dovrebbe basarsi sull'evoluzione che appare più probabile nell'ipotesi di uno sviluppo costante e prevedibile.

6.52 Campo d'applicazione della procedura sommaria (art. 250 CPC)

Un partecipante⁹⁹⁷ propone di aggiungere due procedure alla lettera c (diritto societario): il diritto dei membri del consiglio d'amministrazione di ottenere raggugli (art. 715a cpv. 1 CO), conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, e la cancellazione d'ufficio della società (art. 938a cpv. 1 e 2 CO), come propone la dottrina.

6.53 Attrazione di competenza in caso di sfratto e di contestazione della disdetta

Due partecipanti⁹⁹⁸ propongono di reintrodurre la regola del vecchio articolo 274g CO secondo cui il giudice competente per lo sfratto decide pure sulla contestazione della disdetta da parte del conduttore. Il sistema introdotto dal CPC complica gli sfratti con le condizioni procedurali previste nei casi manifesti.

6.54 Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova nella procedura sommaria

Un partecipante⁹⁹⁹ propone di disciplinare le regole sui nuovi fatti e i nuovi mezzi di prova per la procedura sommaria all'articolo 252 CPC. Dal momento che il CPC non prevede niente al riguardo, in linea di massima sono applicate le regole della procedura ordinaria. Alcuni giudici, tuttavia, come i giudici cantonali dei Cantoni di Berna o Zurigo, ammettono nuovi fatti e nuovi mezzi di prova solamente fino al termine del primo scambio di scritti. Questa situazione non è soddisfacente e richiede l'intervento del legislatore.

6.55 Rifiuto di entrare nel merito nei procedimenti riguardanti casi manifesti (art. 257 cpv. 3 CPC)

Un partecipante¹⁰⁰⁰ chiede che nei casi manifesti la procedura possa sfociare nel rigetto della domanda se lo stato di fatto e la situazione giuridica sono chiari, contrariamente a quanto si evince attualmente dalla giurisprudenza del Tribunale federale.

6.56 Termine per il deposito della domanda nei casi di cui all'articolo 961 capoverso 3 CC

Secondo un partecipante¹⁰⁰¹, la giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui il termine indicato all'articolo 961 capoverso 3 CC sarebbe di natura materiale, va corretta modificando l'articolo 263 CPC. Già dal fatto che si tratta di una procedura sommaria si desume che non si applicano le ferie giudiziarie. Inoltre sarebbe l'unico caso in cui un termine di diritto materiale è fissato da un giudice e la restituzione del termine non è possibile.

6.57 Comunicazione della memoria difensiva (art. 270 cpv. 2 CPC)

Un partecipante¹⁰⁰² propone di precisare che non vanno comunicati né il contenuto né l'esistenza di una memoria difensiva. Non tutti i giudici interpretano allo stesso modo l'articolo 270 capoverso 2 CPC: secondo alcuni infatti l'esistenza di una memoria può essere comunicata.

⁹⁹⁶ Anwälte ZH

⁹⁹⁷ ZH

⁹⁹⁸ HEV, WalderWyss

⁹⁹⁹ Bisegger

¹⁰⁰⁰ UNIBAS

¹⁰⁰¹ UNIBAS

¹⁰⁰² Bisegger

Una simile pratica infatti può sollevare una controversia in quanto la controparte potrebbe prendere l'iniziativa di avviare un processo.

6.58 Termini di appello e di reclamo (art. 311-312, 314, 321-322 CPC)

Un partecipante¹⁰⁰³ propone di elaborare un sistema di termini con un termine legale breve per la dichiarazione di reclamo e uno successivo fissato dal giudice. Questo sistema, conosciuto da molti codici cantonali, è molto più flessibile e adattabile a ogni caso.

Un altro partecipante¹⁰⁰⁴ propone di fissare un termine di 30 giorni per tutti i termini di appello, reclamo e risposta.

6.59 Rigetto dell'impugnazione infondata (art. 312 cpv. 1 e 322 cpv. 1 CPC)

Un partecipante¹⁰⁰⁵ propone il rigetto dell'impugnazione¹⁰⁰⁵ senza risposta della controparte, se l'impugnazione è infondata e non, come prevede il diritto vigente, se è manifestamente infondata. Questo contribuisce ad accelerare il procedimento ed è nell'interesse del convenuto.

6.60 Caducità dell'appello incidentale (art. 313 cpv. 2 lett. b CPC)

Due partecipanti¹⁰⁰⁶ fanno notare che l'articolo 313 capoverso 2 lettera b CPC non ha senso in quanto l'appello manifestamente infondato non è notificato alla controparte (art. 312 cpv. 1 CPC) e pertanto non dà luogo né a una risposta né a un appello incidentale.

6.61 Formulazione dell'articolo 315 capoversi 2 e 3 CPC

Secondo un Cantone¹⁰⁰⁷, l'effetto sospensivo non può essere tolto, in quanto è previsto dalla legge. Di conseguenza il capoverso 3 dovrebbe prevedere che «Lorsque l'appel porte sur une décision formatrice, l'exécution anticipée ne peut pas être accordée» (*se è appellata una decisione costitutiva, l'esecuzione anticipata non può essere concessa*), oppure dovrebbe essere stralciato, nel qual caso il capoverso 2 andrebbe riformulato nel modo seguente «L'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée, sauf si l'appel porte sur une décision formatrice.» (*l'autorità giudiziaria superiore può autorizzare l'esecuzione anticipata salvo che sia appellata una decisione costitutiva*).

6.62 Arbitrato internazionale nel diritto del lavoro (art. 354 CPC)

Un partecipante¹⁰⁰⁸ propone di escludere la possibilità dell'arbitrato nelle controversie internazionali in materia di diritto del lavoro per le prestazioni alle quali il lavoratore non può rinunciare ai sensi dell'articolo 341 CO analogamente a quanto avviene per l'arbitrato interno.

6.63 Esecuzione delle sentenze di sfratto del conduttore

Secondo un partecipante¹⁰⁰⁹, va prevista una tutela di modo che il giudice possa valutare gli interessi e dare al conduttore il tempo di trovare una sistemazione alternativa.

6.64 Comunicazione per via elettronica; progetto Justitia 4.0

Un partito¹⁰¹⁰ fa notare l'importanza di sviluppare la comunicazione per via elettronica e sottolinea la priorità da dare al progetto Justitia 4.0.

¹⁰⁰³ WalderWyss

¹⁰⁰⁴ FSA

¹⁰⁰⁵ ZH

¹⁰⁰⁶ ZH; ASM

¹⁰⁰⁷ BL

¹⁰⁰⁸ USS

¹⁰⁰⁹ ASLOCA

¹⁰¹⁰ pvl

6.65 Controllo amministrativo nel diritto di locazione

Secondo un partecipante¹⁰¹¹, sarebbe auspicabile un sistema di controllo amministrativo delle pigioni e delle disdette abusive, già applicato da molti Cantoni, nei casi di aumento della pigione dopo eventuali lavori, ad esempio attraverso il meccanismo istituito dalla legge ginevrina sulle demolizioni, trasformazioni e rinnovazioni di case d'abitazione [Loi genevoise sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation (LDTR)]. Un sistema basato su un'azione volontaria dei conduttori non è di fatto efficace in particolare a causa dei costi.

6.66 Valutazione delle norme sulla tutela giurisdizionale collettiva

Un partecipante¹⁰¹² propone di introdurre una disposizione che preveda la valutazione delle nuove norme sulla tutela giurisdizionale collettiva. Secondo detta disposizione, cinque anni dopo l'entrata in vigore delle disposizioni, il DFGP deve presentare un rapporto di valutazione proponendo l'orientamento da dare loro ed eventualmente anche la loro abrogazione.

6.67 Azione collettiva nei rapporti di lavoro di diritto pubblico

Un partecipante¹⁰¹³ propone di allineare le condizioni poste alle azioni collettive nell'ambito dei rapporti di lavoro di diritto pubblico, a livello federale, cantonale o comunale, a quelle adottate per il diritto privato.

6.68 Azione dei sindacati in tutti gli ambiti del diritto del lavoro

Un partecipante¹⁰¹⁴ chiede che la legittimazione dei sindacati sia riconosciuta al di là del CPC per l'intero diritto del lavoro.

6.69 Onorari in funzione del risultato del processo

Secondo due partecipanti¹⁰¹⁵ questo aspetto va disciplinato, soprattutto per ampliare le possibilità di finanziamento delle azioni collettive e delle azioni individuali. Questa possibilità è in particolare menzionata¹⁰¹⁶ in relazione all'obbligo, inopportuno, di informare cui è sottoposto il giudice secondo l'articolo 97 AP-CPC.

6.70 Diritto successorio

Un partecipante¹⁰¹⁷ propone una serie di misure per rendere le procedure più accessibili agli eredi poiché lo scopo ultimo è contrastare la captazione di eredità. Si propongono quindi il versamento delle porzioni legittime subito dopo il decesso del disponente, la possibilità di un procedimento senza avvocato e a costo moderato, nonché uno sforzo di qualità nel trattamento delle domande da parte dell'autorità. Si chiede anche che la Confederazione rediga direttive vincolanti in merito alla conservazione dei beni nel luogo del decesso come indicato all'articolo 28 capoverso 2 CPC.

7 Osservazioni sul rapporto esplicativo

Sono state fatte diverse osservazioni in merito al testo del rapporto esplicativo. Tali osservazioni sono state inserite in una tabella a parte consultabile al seguente sito: <https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/staat/gesetzgebung/aenderung-zpo/auswertung-i.pdf>.

¹⁰¹¹ ASLOCA

¹⁰¹² Forum PMI

¹⁰¹³ CSP

¹⁰¹⁴ USS

¹⁰¹⁵ Nivalion, SDRCA

¹⁰¹⁶ SDRCA

¹⁰¹⁷ SVgE

8 Pareri

Secondo l'articolo 9 della legge del 18 marzo 2005 sulla consultazione (RS 172.061), il pubblico ha accesso alla documentazione e, una volta scaduto il termine per rispondere, ai pareri pervenuti, nonché al rapporto sui risultati della consultazione dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto. Le versioni integrali dei pareri possono essere consultate presso l'Ufficio federale di giustizia.

Elenco dei partecipanti
Verzeichnis der Eingaben
Liste des organismes ayant répondu

Cantoni / Kantone / Cantons

AG	Aargau / Argovie / Argovia
AI	Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rh.-Int. / Appenzello Interno
AR	Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rh.-Ext. / Appenzello Esterno
BE	Bern / Berne / Berna
BL	Basel-Landschaft / Bâle-Campagne / Basilea-Campagna
BS	Basel-Stadt / Bâle-Ville / Basilea-Città
FR	Freiburg / Fribourg / Friburgo
GE	Genf / Genève / Ginevra
GL	Glarus / Glaris / Glarona
GR	Graubünden / Grisons / Grigioni
JU	Jura / Giura
LU	Luzern / Lucerne / Lucerna
NE	Neuenburg / Neuchâtel
NW	Nidwalden / Nidwald / Nidvaldo
OW	Obwalden / Obwald / Obvaldo
SG	St. Gallen / Saint-Gall / San Gallo
SH	Schaffhausen / Schaffhouse / Sciaffusa
SO	Solothurn / Soleure / Soletta
SZ	Schwyz / Svitto
TG	Thurgau / Thurgovie / Turgovia
TI	Tessin / Ticino
UR	Uri
VD	Waadt / Vaud
VS	Wallis / Valais / Vallese
ZG	Zug / Zoug / Zugo
ZH	Zürich / Zurich / Zurigo

Partiti / Parteien / Partis politiques

PDC	Partito Popolare Democratico PPD Christlichdemokratische Volkspartei CVP Parti Démocrate-Chrétien PDC
PES	Partito ecologista svizzero PES Grüne Partei der Schweiz GPS Parti écologiste suisse PES

PLR	PLR. I Liberali Radicali FDP. Die Liberalen PLR. Les Libéraux-Radicaux PLD. Ils Liberals
PS	Partito Socialista Svizzero PS Sozialdemokratische Partei der Schweiz SP Parti Socialiste Suisse PS
pvl	Partito verde liberale svizzero Grünliberale Partei glp Parti vert'libéral pvl
UDC	Unione Democratica di Centro UDC Schweizerische Volkspartei SVP Union Démocratique du Centre UDC

**Organizzazioni interessate e privati / Interessierte Organisationen und Privatpersonen
/ Organisations intéressées et particuliers**

ACC	Association of Corporate Counsel
ACSI	Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana
Advokaten ZG	Advokaten des Kantons Zug
AG ZICC	Arbeitsgruppe Zurich International Commercial Court des Zürcher Anwaltsverbands
Amcham	Swiss-American Chamber of Commerce
Anwälte ZH	Verschiedene Anwältinnen und Anwälte des Zürcherischen Anwaltsverbandes (ZAV)
ASA	Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA) Schweizerischer Versicherungsverband (SVV) Association Suisse d' Assurances (ASA)
ASLOCA	Associazione Svizzera Inquilini Schweizerischer Mieterinnen- und Mieterverband Association suisse des locataires
ASM	Associazione svizzera die magistrati ASM Schweizerische Vereinigung der Richterinnen und Richter SVR Association suisse des magistrats de l'ordre judiciaire ASM
ASSL	Associazione Svizzera delle Società di Leasing (ASSL) Schweizerischer Leasingverband (SLV) Association Suisse des Sociétés de Leasing (ASSL)
BAV-AAB	Bernische Anwaltsverband Association des avocats bernois
Bergamin	Dr. iur. Christof Bergamin
Bisegger	Simon Bisegger
BezGer Kulm	Bezirksgericht Kulm

CDDGP	Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia CDDGP Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren KKJPD Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police CDDGP
CFC	Commissione federale del consumo Eidgenössische Kommission für Konsumentenfragen Commission fédérale de la consommation
costruionesvizzera	Organizzazione nazionale della costruzione Dachorganisation der Schweizerischen Bauwirtschaft Organisation nationale de la construction
CP	Centre patronal
CSP	Conferenza Svizzera delle/dei delegate/i alla parità Schweizerische Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten Conférence Suisse des Délégué e s à l'Égalité
DCS (SBS)	Dettes Conseils Suisse Schuldenberatung Schweiz
economiesuisse	Federazione delle imprese svizzere Verband der Schweizer Unternehmen Fédération des entreprises suisses
Expertsuisse	Associazione di esperti contabili, fiscali e fiduciari Expertenverband für Wirtschaftsprüfung, Steuern und Treuhand Association suisse des experts en audit, fiscalité et fiduciaire
FCS	Konsumfinanzierung Schweiz (KFS) Financement à la consommation Suisse (FCS)
FER	Fédération des Entreprises Romandes
Forum PME	Forum PMI KMU-Forum Forum PME
FRC	Fédération romande des consommateurs
Friedensrichter ZH	Verband der Friedensrichter und Friedensrichterinnen des Kantons Zürich
FSA	Federazione Svizzera degli Avvocati (FSA) Schweizerischer Anwaltsverband (SAV) Fédération Suisse des Avocats (FSA)
FSP	Dachverband Schweizerischer Patientenstellen Fédération Suisse des Patients
FVE	Fédération vaudoise des entrepreneurs
GDS	Giuristi e Giuriste Democratici Svizzeri GDS Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz DJS Juristes démocratiques de Suisse JDS
Greenpeace	Greenpeace Schweiz Greenpeace Suisse
HEV	Hauseigentümerverband Schweiz
HGer AG	Handelsgericht des Kantons Aargau

Hochschulen ZH	Pädagogische Hochschule Zürich (PHZH) Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK)
interpharma	Verband der forschenden pharmazeutischen Firmen der Schweiz Association des entreprises pharmaceutiques suisses pratiquant la recherche
JBVD	Jeune Barreau vaudois
Kinderanwaltschaft	Kinderanwaltschaft Schweiz
Konsumentenschutz	Stiftung für Konsumentenschutz
Lenz&StaeHELIN	Lenz&StaeHELIN
Meier	Prof. Dr. Isaak Meier
MV Zürich	Mieterverband Zürich
Nivalion	Nivalion AG
OAG	Ordre des avocats de Genève
OGer SH	Obergericht des Kantons Schaffhausen
OSP	Organizzazione Svizzera dei Pazienti OSP Schweizerische Stiftung SPO Patientenschutz Organisation Suisse des Patients OSP
Peter	Dr. iur. Matthis Peter
Reiser	Etude Reiser Anne
scienceindustries	Wirtschaftsverband Chemie Pharma Biotech Association des Industries Chimie Pharma Biotech
SDRCA	Società svizzera di diritto della responsabilità civile e delle assicurazioni Schweizerische Gesellschaft für Haftpflicht- und Versicherungsrecht Société suisse du droit de la responsabilité civile et des assurances
SGAV	St.Galler Anwaltsverband
SLAW	Schwärzler Rechtsanwälte
SSIC	Società Svizzera degli Impresari-Costruttori SSIC Schweizerischer Baumeisterverband SBV Société Suisse des Entrepreneurs SSE
Suisseculture	Suisseculture
SVC	Schweizerischer Verband Creditreform
SVFV	Schweizerischen Verbands der Friedensrichter und Vermittler
SVgE	Associazione svizzera contro la caccia all'eredità Schweizerische Vereinigung gegen Erbschleicherei Association suisse contre la captation d'héritage
SVRH	Schweizer Verband der Richter in Handelssachen
Swico	Verband der ICT-Anbieter der Schweiz Organisation des fournisseurs du secteur des TIC
Swisscom	Swisscom SA Swisscom AG Swisscom SA

SwissHoldings	Verband der Industrie- und Dienstleistungskonzerne in der Schweiz Fédération des groupes industriels et de services en Suisse
TCS	Touring Club Svizzero Touring Club Schweiz Touring Club Suisse
UBS	UBS
UNIBAS	Universität Basel (Thomas Sutter-Somm / Christoph Leuenberger / Benedikt Seiler)
UNIBE	Universität Bern
UNIFR	Université de Fribourg
UNIL	Université de Lausanne
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri USAM Schweizerischer Gewerbeverband SGV Union suisse des arts et métiers USAM
USIE	Unione Svizzera degli Installatori Elettricisti Verband Schweizerischer Elektro-Installationsfirmen Union Suisse des Installateurs-Electriciens
USPI	Union suisse des professionnels de l'immobilier (USPI Suisse)
USS	Unione sindacale svizzera Schweiz. Gewerkschaftsbund Union syndicale suisse
VKMB	Kleinbauern-Vereinigung
VSI	Verband Schweizerischer Inkassotreuhandinstitute Association Suisse des Sociétés Fiduciaires de Recouvrement
WalderWyss	WalderWyss Rechtsanwälte
Zürcher	Dr. iur. Johann Zürcher

Rinunciano a esprimersi

- Unione svizzera degli imprenditori
Schweizerischer Arbeitgeberverband
Union patronale suisse
- Associazione dei Comuni Svizzeri
Schweizerischer Gemeindeverband
Association des Communes Suisses
- Unione delle città svizzere
Schweizerischer Städteverband
Union des villes suisses